

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

460ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1975

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI,
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia
e del Vice Presidente VENANZI

INDICE

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Trasmissione di rapporto Pag. 21832

CONGEDI 21831

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 21831

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di determinazione e di relazione 21832

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 21831

Presentazione di relazione 21831

Seguito della discussione:

« Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (1573);

« Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (288), d'iniziativa del senatore Bartolomei;

« Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (337), d'iniziativa del senatore Arena e di altri senatori;

« Nuove disposizioni sulla nomina a sostituto avvocato generale dello Stato ed adeguamento dei ruoli organici degli avvocati

e dei procuratori dello Stato » (426), d'iniziativa dei senatori Cucinelli e Viviani;

« Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (684), d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1573:

PRESIDENTE Pag. 21833 e *passim*

* BARRA, *relatore* 21837 e *passim*

BROSIO 21840 e *passim*

* COSSIGA, *Ministro senza portafoglio* 21833 e *passim*

CUCINELLI 21887

DE MATTEIS 21835, 21882

FILETTI 21834, 21837, 21886

LEGGIERI 21848

MAFFIOLETTI 21834 e *passim*

* PISTOLESE 21842 e *passim*

TESAURO 21834, 21883, 21890

VENANZI 21839 e *passim*

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 21892, 21894

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 21892

PROCLAMAZIONE DI SENATORE 21831

UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE

Trasmissione di raccomandazioni 21833

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 22 maggio.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo per giorni 3 il senatore Ariosto.

Proclamazione di senatore

P R E S I D E N T E . Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione della Sicilia, in seguito alla morte del senatore Francesco Arena, ha riscontrato, nella seduta del 18 giugno 1975, che il primo dei candidati non eletti del Gruppo, cui il predetto senatore apparteneva, è il signor Stefano Germanò.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore il candidato Stefano Germanò per la Regione della Sicilia.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'interno:

« Autorizzazione a concedere un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 (un miliardo) in favore dell'Ente Nazionale di Lavoro per i Ciechi » (2149).

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A nome della 9ª Commissione permanente (Agricoltura), i senatori Colleselli e Zanon hanno presentato la relazione sul disegno di legge: MEDICI ed altri. — « Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale » (1481), del quale la Commissione stessa ha approvato, in sede redigente, il testo degli articoli.

Annunzio di sentenze trasmesse dalla Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettere del 21, 28 maggio e 11 giugno 1975, ha trasmesso copie delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte medesima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

degli articoli 6 e 7 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 1º giugno 1954, numero 11, contenente « norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali ». Sentenza n. 114 del 7 maggio 1975;

della legge della Regione Toscana concernente il « Trattamento economico del personale per missioni e per trasferimenti », riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 giugno 1974. Sentenza n. 123 del 21 maggio 1975;

dell'articolo 11, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui non prevede che, ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua durata il sorvegliato commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente accertare che la commissione di tale reato sia di per sé indice della persistente pericolosità dell'agente. Sentenza n. 113 del 7 maggio 1975 (Doc. VII, n. 123);

dell'articolo 1916, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato. Sentenza n. 117 del 7 maggio 1975 (Doc. VII, n. 124);

dell'articolo 4, comma secondo, della legge 20 marzo 1954, n. 72, sul « Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità », limitatamente alla parte in cui non estende, anche agli effetti della liquidazione della indennità *una tantum*, l'aumento di cinque anni di servizio utile (in aggiunta ai servizi effettivamente prestati) per coloro che non raggiungono il periodo necessario per acquisire il diritto a pensione. Sentenza n. 121 del 7 maggio 1975 (Doc. VII, n. 125);

degli articoli 147, secondo comma, e 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare). Sentenza n. 127 del 21 maggio 1975 (Doc. VII, n. 126);

dell'articolo 21, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903; dell'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; dell'articolo 43, secondo comma, della legge 30

aprile 1969, n. 153, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485, recanti norme sui trattamenti pensionistici ed assistenziali. Sentenza n. 128 del 21 maggio 1975 (Doc. VII, n. 127);

dell'articolo 15, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, contenente il testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali. Sentenza n. 129 del 21 maggio 1975 (Doc. VII, numero 128);

dell'articolo 8 del regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50 e dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585, recanti norme in materia di pensioni di guerra. Sentenza numero 131 del 21 maggio 1975 (Doc. VII, n. 129);

dell'articolo 248 del codice di procedura civile. Sentenza n. 139 del 4 giugno 1975 (Doc. VII, n. 130).

I predetti documenti saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Annunzio di determinazione e di relazione trasmesse dalla Corte dei conti

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, numero 259, ha trasmesso la determinazione e relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Federazione italiana della caccia per gli esercizi dal 1967 al 1973 e dell'Ente produttori selvaggina per gli esercizi dal 1960 al 1973 (Doc. XV, n. 64).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio di rapporto trasmesso dal CNEL

P R E S I D E N T E . I Vice Presidenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro hanno trasmesso il testo del Rapporto, predisposto dall'ISCO, sulla evoluzione

congiunturale del sistema economico italiano nel secondo semestre 1974 e nei primi mesi del 1975.

Tale testo è depositato in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

**Annunzio di raccomandazioni
trasmesse dall'Assemblea dell'UEO**

P R E S I D E N T E . Il Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale ha trasmesso il testo di quattro Raccomandazioni approvate da quell'Assemblea nel corso della Sessione tenutasi a Bonn dal 26 al 29 maggio 1975 e riguardanti le attività politiche del Consiglio, lo stato della sicurezza europea, le iniziative tendenti all'unificazione europea e l'industria aeronautica europea e l'aviazione civile.

Copia dei testi anzidetti sarà inviata alle competenti Commissioni.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato** » (1573);

« **Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato** » (288), d'iniziativa del senatore Bartolomei;

« **Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato** » (337), d'iniziativa del senatore Arena e di altri senatori;

« **Nuove disposizioni sulla nomina a sostituto avvocato generale dello Stato ed adeguamento dei ruoli organici degli avvocati e dei procuratori dello Stato** » (426), d'iniziatore Pieraccini e di altri senatori.

« **Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato** » (684), d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1573

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato** »; « **Modifiche**

dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato », d'iniziativa del senatore Bartolomei; « **Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato** », d'iniziativa del senatore Arena e di altri senatori; « **Nuove disposizioni sulla nomina a sostituto avvocato generale dello Stato ed adeguamento dei ruoli organici degli avvocati e dei procuratori dello Stato** », d'iniziativa dei senatori Cucinelli e Viviani; « **Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato** », d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori.

Ricordo che, nella seduta del 15 aprile 1975, essendosi conclusa la discussione generale nella seduta precedente, presero la parola, per la replica, il relatore e il rappresentante del Governo. Passiamo quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1573, nel testo proposto dalla Commissione.

Informo che gli emendamenti presentati dal Governo, concernenti le magistrature amministrative e la magistratura militare, saranno esaminati dalla 1ª Commissione in rapporto ai disegni di legge riguardanti appunto le anzidette magistrature.

C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **C O S S I G A ,** *Ministro senza portafoglio.*
Signor Presidente, prendendo la parola a conclusione della discussione generale dopo la replica del relatore, esposi il pensiero del Governo sul disegno di legge che oggi si trova all'ordine del giorno ed espressi la tendenza del Governo ad un esame globale delle analoghe materie che già si trovavano iscritte all'ordine del giorno della 1ª Commissione e che afferivano a questioni simili, relative ai consiglieri di Stato e della Corte dei conti.

Prendo atto, da quanto comunicato dal Presidente, che vi è un giudizio di non ricevibilità degli emendamenti da noi presentati in sede di Aula. Prendo quindi atto che vi è un ostacolo di natura regolamentare a portare avanti in modo unitario, con una visione globale, l'intera materia. Il Governo non ha motivo non dico di contrastare que-

sto giudizio della Presidenza, a cui si inchina, ma neanche di contrastare lo svolgimento dei lavori parlamentari. Pertanto riafferma la sua volontà di un esame politicamente — dato che testualmente non è più possibile — globale della materia e quindi si riserva di chiedere alla 1ª Commissione permanente la sollecita discussione dei disegni di legge al suo esame con gli emendamenti in quella sede proposti dal Governo.

PRESIDENTE. Le do atto, onorevole Ministro, della dichiarazione da lei fatta. Anche la Presidenza sarà sollecita nel raccomandare un pronto esame degli emendamenti presentati agli altri disegni di legge.

TESAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO. Anch'io posi in evidenza la necessità che la Commissione esaminasse gli emendamenti in separata sede e feci presente l'opportunità di sollecitare al massimo l'esame dei provvedimenti in questione. Sono lieto che la situazione si sia evoluta nel senso prospettato dalla Commissione e posso assicurare che noi continueremo su questa strada già tracciata.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Torniamo allora al punto di partenza, cioè all'esame del disegno di legge sull'Avvocatura dello Stato che è stato mandato avanti senza tener conto delle implicazioni e dei collegamenti con i problemi delle categorie assimilabili. Il Governo sembrò tener conto tardivamente di questa esigenza e propose una serie di emendamenti che comportavano il rinvio in Commissione. La Commissione non ebbe tempo di completare l'esame, ma cominciò il dibattito di questi emendamenti. In quell'occasione noi osservammo, senza porre ostacoli di principio ad un metodo legislativo siffatto e dinanzi ad emendamenti che riguardavano materie diverse ma che tutta-

via consentivano di stabilire un minimo di perequazione e di raffronto tra le varie materie, che occorreva dare al Parlamento e alla Commissione, prima di legiferare sui trattamenti economici e i sistemi di avanzamento di carriera che riguardavano non solo l'Avvocatura dello Stato ma magistrature amministrative (la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e in particolar modo quest'ultimo), notizie sui compensi, sui trattamenti, sugli incarichi esterni, sugli arbitrati e così via per avere un quadro complessivo dei trattamenti. Non abbiamo avuto notizia dal Governo circa queste richieste ed a questo punto il Governo fa marcia indietro rispetto alla discussione di quegli emendamenti in Commissione, rinuncia ai collegamenti. I problemi però rimangono aperti e non rinunceremo a proporre una corretta soluzione.

Questo comportamento contraddittorio del Governo non ha prodotto niente sul piano del lavoro legislativo nè ha giovato a quelle perequazioni e a quei riferimenti che pensavamo occorresse introdurre in una materia come questa che, per legge, presuppone gli agganciamenti e i trattamenti allo stesso parametro legislativo.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. La discussione dei temi relativi al riordinamento dell'Avvocatura dello Stato non può essere ritardata ulteriormente. Questi disegni di legge sono stati discussi ampiamente nell'ambito della 1ª Commissione e qui in Aula con i vari interventi in sede di discussione generale. Noi abbiamo già rilevato come, anche nella scorsa legislatura, l'importanza del problema sia stata ampiamente avvertita e non ci sembra, peraltro, che ci siano tanti collegamenti con altri disegni di legge già presentati, tali da impedire il rapido corso dei lavori.

Il Governo, pertanto, fa bene a non più insistere nel porre remore alla definizione di questi disegni di legge. Per accelerare l'iter dei medesimi, noi abbiamo già ritirato gli emendamenti presentati, e ci auguriamo che nel corso di questa seduta si possa pervenire

a conclusioni definitive con le dichiarazioni di voto e la votazione finale.

DE MATTEIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MATTEIS. A nome del Gruppo socialista, vorrei far presente che abbiamo perduto parecchio tempo inutilmente. Siamo andati avanti e indietro senza comunque arrivare ad una conclusione, ma oggi si prospetta l'ipotesi di definire la legge sull'Avvocatura dello Stato che avevamo portato in Aula e discusso, e che fu restituita in Commissione a seguito degli emendamenti del Governo.

Portiamo avanti senz'altro questo disegno di legge, però Commissione e Governo debbono rimanere impegnati per esaminare con ogni urgenza le questioni della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi, come ha giustamente affermato il collega Maffioletti. Oggi andiamo pure avanti fino a concludere l'esame di questo disegno di legge, ma Governo e Commissione devono rimanere impegnati a portare in discussione nell'Aula del Senato anche gli altri disegni di legge che erano stati presentati a sè stanti e che non facevano parte del-

l'originale disegno di legge dell'Avvocatura dello Stato.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1 e delle tabelle A e B.

RICCI, Segretario:

Art. 1.

Gli avvocati ed i procuratori dello Stato si distinguono in:

avvocato generale dello Stato;
vice avvocati generali dello Stato;
sostituti avvocati generali dello Stato;
avvocati dello Stato;
procuratori dello Stato.

Le qualifiche di vice avvocato, sostituto avvocato, procuratore capo, sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono sopresse.

Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato è stabilito in conformità alla tabella A allegata alla presente legge.

La tabella di equiparazione degli avvocati dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegato B al testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

TABELLA A

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato

Qualifiche	Numero dei posti
—	—
Avvocato generale dello Stato	1
Vice avvocati generali dello Stato	15
Sostituti avvocati generali dello Stato	244
Avvocati dello Stato	
Procuratori dello Stato	50
	<hr/> 310 <hr/>

TABELLA B

*Tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato
ai magistrati dell'ordine giudiziario*

Avvocato generale dello Stato	Procuratore generale della Corte di cassazione
Vice avvocato generale dello Stato	Presidente di sezione della Corte di cassazione
Sostituto avvocato generale dello Stato	Consigliere di Cassazione
Avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio e procuratore dello Stato alla quarta classe di stipendio	Consigliere di Corte d'appello
Avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio e procuratore dello Stato alla terza classe di stipendio	Giudice di tribunale
Procuratore dello Stato alla seconda classe di stipendio	Aggiunto giudiziario
Procuratore dello Stato alla prima classe di stipendio	Uditore giudiziario dopo sei mesi

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Sopprimere il terzo comma e, conseguentemente, la tabella A) allegata alla presente legge.

1.1 VENANZI, MAFFIOLETTI, VIGNOLO,
MODICA

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Molto brevemente per illustrare questo emendamento che riguarda l'organico. Noi chiediamo la soppressione del capoverso riguardante il riferimento alla tabella, perchè non riteniamo che sia giustificata dallo stato attuale

una richiesta di ampliamento degli organici, in quanto non risultano ricoperti neanche i posti attualmente in ruolo; non risulta fondata neanche l'argomentazione svolta nella relazione sull'aumento dei compiti; in definitiva, sviluppandosi l'ordinamento in direzione del decentramento regionale, non si vede perchè debbano aumentare i compiti dell'Avvocatura dello Stato.

Questo argomento dunque non ci ha convinto; i fatti dimostrano che attualmente gli organici non sono ricoperti e che non v'è una esigenza di allargamento, perchè potrebbe bastare anche il completamento, cioè la copertura dei posti attualmente in organico. Non si prevede uno sviluppo del contenzioso così ampio rispetto ai compiti ordinari e di istituto, quindi per noi questa norma è collegata solo allo sviluppo delle carriere. Allora qui torniamo alla vecchia questione, che sempre si presenta di fronte al Parlamento, che non si possono fissare gli organici modellandoli sulle esigenze del-

le carriere. È un'industria quella degli organici che si alimenta continuamente con questo modo di legiferare al quale noi ci vogliamo opporre nella maniera più ferma. Questo è il senso dell'emendamento presentato dal Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* **BARRA, relatore.** Onorevole Presidente, la Commissione esprime parere contrario all'emendamento presentato dal Gruppo comunista; limitandomi in questa sede a dichiararne, a mio avviso, l'inammissibilità non entro nel merito riservandomi poi di contestare alcune affermazioni del senatore Maffioletti quando esamineremo la tabella. Appare evidente che, indipendentemente dal fatto se l'organico debba essere integrato o non integrato, una tabella va allegata alla legge. Per tale ragione, almeno in questa sede, non posso che esprimere parere contrario all'emendamento.

COSSIGA, Ministro senza portafoglio. Il Governo è contrario.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, dichiaro di votare contro questo emendamento, sia per ragioni di forma e cioè per l'inammissibilità rilevata dal relatore, in quanto è ovvio che debba esserci una tabella allegata, sia per ragioni di merito in quanto i compiti dell'Avvocatura dello Stato, sotto il riflesso quantitativo, sono certamente aumentati anche in relazione alla istituzione delle regioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

RICCI, Segretario:

Art. 2.

I procuratori dello Stato, oltre ad attendere alla trattazione degli affari loro affidati, espletano le funzioni di procura anche nelle cause trattate dagli avvocati dello Stato, secondo le disposizioni dei capi degli uffici ai quali sono addetti.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Venanzi, Maffioletti e Modica è stato presentato l'emendamento 2.1 tendente a sopprimere le parole: « secondo le disposizioni dei capi degli uffici, ai quali sono addetti ».

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, con questo emendamento vogliamo un chiarimento di fondo che riguarda la tutela effettiva della dignità professionale e del ruolo dei procuratori e degli avvocati dello Stato. Il rigore col quale affrontiamo le questioni dell'Avvocatura, il fatto che noi ci si sia opposti ad una legge che riguardi soltanto le carriere con l'intendimento di introdurre elementi di rinnovamento e di riforma non vuol dire certo scegliere come nemici gli avvocati e i procuratori dello Stato ma anzi favorire un loro ruolo professionale e garantire quindi questa dignità, questo modo con il quale gli avvocati e i procuratori dello Stato debbono svolgere la loro professione. Questo per chiarire le intenzioni del nostro Gruppo che, nell'introdurre, con gli emendamenti, elementi di riforma strutturale dell'Avvocatura dello Stato, si muove in direzione di una tutela della profes-

sionalità, dell'autonomia, in senso relativo, degli avvocati e procuratori dello Stato. Una riforma strutturale che muova nel senso della collegialità e delle garanzie relative alle nomine e così via tende ad accrescere questo ruolo professionale. Questo emendamento, con precisione, riguarda la soppressione di ogni elemento di subordinazione gerarchica degli avvocati e procuratori dello Stato, che debbono svolgere il loro mandato nell'ambito delle disposizioni generali relative al mandato difensivo ad essi affidato, che non possono essere soggetti ad agire nelle cause trattate per conto dello Stato « secondo le disposizioni dei capi degli uffici ai quali sono addetti », perchè questo secondo noi significa dare al rapporto di fiducia che deve intercorrere un aspetto, un carattere di subordinazione burocratica che peggiora il testo unico che regola l'Avvocatura dello Stato e che è in vigore su questa materia. Quindi siamo favorevoli ad introdurre elementi di novità ma altrettanto fermi nel contrastare peggioramenti che con questo disegno di legge si possono introdurre nell'assetto dell'Avvocatura dello Stato, nella regolamentazione dei compiti che i procuratori dello Stato devono assolvere nella trattazione degli affari giudiziari, il che richiede un rapporto non burocrattizzato, che non sia minuziosamente predeterminato dai capi degli uffici. Infatti la trattazione di una causa non può essere svolta in base a precise disposizioni dei capi degli uffici ma deve essere condotta sulla base di un mandato complessivo nell'ambito del quale si deve collocare un minimo di discrezionalità e di autonomia professionale che deve avere il procuratore dello Stato per assolvere in piena responsabilità il proprio compito.

Quindi per noi deve essere soppressa quest'ultima parte dell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BARRA, relatore. Sono contrario, riportandomi a quanto già ho detto in Commissione.

COSSIGA, Ministro senza portafoglio. Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

RICCI, Segretario:

Art. 3.

Nell'ambito della qualifica di procuratore dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe è attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di due anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di tre anni nella seconda classe.

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alle successive classi ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

RICCI, Segretario:

Al quinto comma sostituire le parole: « di otto anni nella terza classe », con le altre: « di undici anni nella terza classe ».

3.1 **VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA**

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . L'emendamento da noi proposto tende a parificare la progressione di carriera dei procuratori dello Stato a quella dei magistrati ordinari.

È un argomento che riprenderemo anche in occasione di un altro emendamento. Infatti, secondo la tabella B, allegata al disegno di legge in esame, il procuratore di Stato alla terza classe di stipendio è parificato al giudice di tribunale, il quale accede alla qualifica superiore (consigliere di corte di appello) dopo undici anni, a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

È per questo che insistiamo nel nostro emendamento, che tende, appunto, a tale parificazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* B A R R A , *relatore*. Onorevole Presidente, sono contrario per gli stessi motivi esposti prima. Questi articoli, come i successivi, sono stati esaminati per ben due volte in Commissione, che li ha approvati. Occorre anche tener presente il disegno di legge già varato dal Governo per il riordino delle carriere della magistratura amministrativa.

C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio*. Sono contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Art. 4.

Nell'ambito della qualifica di avvocato dello Stato sono istituite due classi di stipendio.

La prima classe è attribuita ai vincitori del concorso per esami ad avvocato dello Stato ed ai procuratori dello Stato nominati avvocati.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di tre anni nella prima classe.

Il passaggio alla seconda classe è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui al comma precedente.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Al terzo comma sostituire le parole: « tre anni » con le altre: « sei anni ».

4.1 V E N A N Z I , M A F F I O L E T T I , M O D I C A

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . La ragione di questo emendamento è sempre, come ho detto prima, quella della parificazione nell'ambito delle due carriere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R R A , *relatore*. La Commissione è contraria.

C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 5.

Per ogni due posti che si rendono disponibili nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito determinato dal Consiglio di cui all'articolo 14 della presente legge, ai procuratori dello Stato che alla data del provvedimento che indice lo scrutinio abbiano compiuto sette anni di servizio nella qualifica.

Salva l'eventuale applicazione dell'articolo 31 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, nel nuovo testo risultante dall'articolo 8 della presente legge, gli altri posti di avvocato dello Stato sono conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni.

Qualora, alla data dell'emanazione del provvedimento di cui al precedente comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante giudizio di promovibilità risulti superiore al numero dei procuratori aventi titolo a parteciparvi, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso per esame.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Sostituire il primo comma con quello proposto nel testo del Governo, sostituendo al

primo rigo la parola: « quattro » con l'altra « tre ».

5. 4 VALITUTTI, PREMOLI, BROSI

Al primo comma sostituire le parole: « ogni due posti » con le altre: « ogni tre posti ».

5. 3 LA COMMISSIONE

Al primo comma sostituire le parole: « abbiano compiuto sette anni di servizio » con le altre: « abbiano compiuto otto anni di servizio ».

5. 1 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

Al primo comma, sostituire le parole: « abbiano compiuto sette anni di servizio nella qualifica » con le altre: « abbiano conseguito da un anno il passaggio alla quarta classe di stipendio ».

5. 6 LA COMMISSIONE

Al secondo comma sopprimere le parole da: « Salva l'eventuale applicazione » fino a: « presente legge, ».

5. 2 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

Sostituire l'ultimo comma con il corrispondente comma del testo del Governo.

5. 5 VALITUTTI, PREMOLI, BROSI

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . A questo articolo che riguarda il passaggio dalla carriera di procuratore a quella di avvocato, che è nello spirito del provvedimento nel suo insieme, sul quale non abbiamo nulla da obiettare, abbiamo proposto un primo emendamento, il 5. 4, col quale chiediamo che si ritorni al testo governativo abbandonando quello proposto dalla Commissione.

Vi sono fra i due testi delle differenze formali, ma quelle sostanziali sono due e riguardano i due termini che sono indicati nel primo comma dell'articolo 5 al quale l'emendamento si riferisce. Anzitutto il testo della

Commissione dice che per ogni due posti che si rendono disponibili un posto viene accantonato per essere conferito, previo giudizio di promovibilità, ai procuratori, mentre il testo del Governo prevedeva « per ogni quattro posti », cioè limitava il numero dei posti riservati ai procuratori.

Nel proporre un ritorno al testo governativo suggeriamo una modificazione ad esso nel senso di ridurre i quattro posti a tre. Suggeriamo quindi una soluzione di compromesso tra la proposta della Commissione e quella governativa. In questo, se non sbaglio, siamo d'accordo con l'emendamento successivo della stessa Commissione la quale vuole ritornare ai tre posti. Speriamo pertanto che questo faciliti l'approvazione del nostro emendamento.

Per quanto riguarda poi il termine minimo di sette anni di servizio necessario per partecipare ai giudizi di promovibilità, suggeriamo di ridurlo a cinque anni. È una questione abbastanza importante in quanto la Commissione ha introdotto un concetto di rigore: da un lato ha esteso troppo il numero dei posti disponibili per i procuratori, dall'altro ha stabilito dei criteri di rigore per quanto riguarda le condizioni in quanto ha stabilito delle anzianità minime necessarie di sette anni che noi riteniamo eccessive. A nostro avviso cinque anni sarebbero sufficienti.

A questo proposito è stato presentato da parte della Commissione un emendamento che si riferisce allo stesso termine di sette anni. La Commissione infatti, con l'emendamento 5.6, propone di sostituire questo termine di sette anni, e quindi anche su questo punto noi siamo sulla stessa linea degli emendamenti della Commissione (anche se non proprio negli stessi termini).

Per quanto riguarda l'altro nostro emendamento all'ultimo comma dell'articolo 5 (proponiamo di tornare al testo governativo), si tratta pur sempre di questioni di termini. Il Governo infatti aveva proposto che « qualora alla data dell'emanazione del bando di concorso per i posti di cui al precedente comma (quelli riservati ai procuratori) il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante esame di idoneità

risulti superiore al numero dei procuratori dello Stato che abbiano compiuto, a tale data, almeno quattro anni di servizio effettivo, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso ».

Il testo della Commissione, invece non indica un termine preciso ma si riferisce ai termini previsti nel primo comma. Questo nostro emendamento pertanto si può definire di uniformità in quanto vorrebbe mettere l'ultimo comma dell'articolo 5 in armonia con il primo comma modificato secondo la proposta del nostro emendamento.

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Signor Presidente, il nostro emendamento 5.2 tende a sopprimere tutta la prima parte del secondo comma, dalle parole: « Salva l'eventuale applicazione » fino alle parole: « presente legge », per cui il secondo comma dell'articolo dovrebbe essere il seguente: « Gli altri posti di avvocato dello Stato sono conferiti mediante concorso... eccetera ». Poichè questo nostro emendamento è in relazione all'emendamento sostitutivo dell'intero articolo, che abbiamo presentato all'articolo 8, mi sembrerebbe opportuno accantonare l'emendamento 5.2 e illustrarlo in sede di esame dell'articolo 8.

P R E S I D E N T E . Sta bene, accantoniamo l'emendamento 5.2.

V E N A N Z I . Quanto all'emendamento 5.1, lo do per illustrato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* B A R R A , *relatore*. Sono favorevole all'emendamento 5.4 nella parte coincidente con l'emendamento 5.3 proposto dalla Commissione.

Sono invece contrario all'emendamento 5.1 del senatore Venanzi e di altri senatori

e al 5.5 del senatore Valitutti e di altri senatori.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio.* Concordo con il parere espresso dal relatore, dichiarandomi favorevole ai due emendamenti della Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Brosio, insiste per la parte dell'emendamento 5.4 non accolta nè dalla Commissione nè dal Governo?

B R O S I O . Ritiro la parte dell'emendamento 5.4 non coincidente con l'emendamento 5.3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dalla Commissione, che coincide con la parte non ritirata dell'emendamento 5.4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.6, presentato dalla Commissione.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **P I S T O L E S E .** L'emendamento 5.6, presentato dalla Commissione, lascia perplessi; non si riesce infatti a capire perchè, dopo che era stato approvato in Commissione il testo precedente, in cui si parlava di sette anni di servizio nella qualifica, con l'emendamento 5.6 si proponga un termine di tempo di 14 anni, raddoppiando il termine, in precedenza previsto, di sette anni. Infatti nell'emendamento ora proposto si dice: «abbiano conseguito da un anno il passaggio alla quarta classe di stipendio».

Se consideriamo che si passa alla seconda classe dopo due anni, alla terza dopo tre e alla quarta dopo otto, si arriva a tredici anni, che, con l'aggiunta di un altro anno, diventano quattordici.

Qual è stata la motivazione di tale ampliamento? In linea di massima non siamo favorevoli al mantenimento di questa barriera tra procuratori ed avvocati. Questo sistema dovrà essere modificato. Nella nuova legge professionale infatti si parla della soppressione del titolo di procuratore, il che costituisce un'aspirazione di questa categoria. Quindi, mentre con la legge professionale si sta mettendo a punto una riforma in questo settore, qui ci trinceriamo dietro le due vecchie carriere di procuratore e avvocato. Non vedo perchè si debbano ampliare i termini per il passaggio da procuratore ad avvocato, quando voi stessi avevate riconosciuto che sette anni erano sufficienti.

Queste sono le osservazioni che volevo fare. Pertanto voteremo contro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Avverto che l'articolo 5 resta accantonato, in relazione all'accantonamento dell'emendamento 5.2.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario:*

Art. 6.

Lo scrutinio per la nomina ad avvocato dello Stato è indetto quando vi siano procuratori dello Stato i quali abbiano maturato

l'anzianità prescritta dal primo comma del precedente articolo e secondo le vacanze di ruolo determinate ai sensi dell'indicato primo comma del precedente articolo 5.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Ripristinare il testo proposto dal Governo.

6.1 VALITUTTI, PREMOLI, BROGIO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* B A R R A , *relatore*. Devo insistere per il testo varato dalla Commissione e dichiararmi contrario all'emendamento 6.1.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio*. Il parere è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 6.1, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Art. 7.

L'esame per la nomina ad avvocato dello Stato consta di prove scritte e orali.

Le prove scritte sono tre e consistono:

1) nella redazione di un atto defensionale in diritto privato e procedura civile;

2) nella redazione di un atto defensionale in diritto e procedura penale;

3) nella redazione di un atto defensionale in diritto amministrativo o in diritto costituzionale o in diritto tributario.

Le prove orali consistono:

1) in un esame sulle materie delle prove scritte compreso il diritto del lavoro nonché sul diritto romano;

2) in una discussione su tema avente oggetto una questione controversa, che la commissione deve assegnare a ciascun candidato ventiquattro ore prima.

Per l'ammissione alle prove orali i candidati devono aver conseguito non meno di sette decimi in media nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Le prove orali non si intendono superate se i candidati non abbiano conseguito almeno sette decimi in ciascuna di esse.

La commissione esaminatrice è composta da un vice avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente, e da quattro sostituti avvocati generali dello Stato.

Funziona da segretario della commissione un avvocato dello Stato.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 52 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, come sostituito dall'articolo 2 del regio decreto 17 novembre 1936, n. 1854, e successive modificazioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

7.1 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Al terzo comma, lettera a), dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, dopo le parole: "procedura civile" sono aggiunte le altre: "diritto del lavoro, legislazione sociale" ».

7.2

LA COMMISSIONE

Al primo comma, dopo le parole: « l'esame », inserire le altre: « di idoneità ».

7.3 VALITUTTI, PREMOLI, BROSI

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Forse, illustrando l'emendamento 7.1, darò prova di essere molto codino e cioè di apprezzare di più certe severità che sono contenute nei vecchi testi di legge anziché la modificazione che è stata portata dall'articolo 7 circa le prove.

Secondo noi l'articolo 7, di cui chiediamo la soppressione, è sorto per effetto di una notevole confusione. Originariamente, infatti, il testo del Governo conteneva una disposizione diretta ad istituire un esame di idoneità per il passaggio, stabilito nella formulazione del testo governativo del precedente articolo 5, che abbiamo visto, dei procuratori nel ruolo di avvocati.

Abolito dalla Commissione l'esame di idoneità per tale passaggio, per cui è ora sufficiente il giudizio di promovibilità, si è voluta utilizzare la disposizione per portare modifiche all'esame di concorso per accedere alla carriera di avvocato dello Stato, ma si è fatta confusione con l'esame di concorso per accedere alla carriera di procuratore, come è dimostrato dal riferimento dell'ultimo comma dell'articolo in esame all'articolo 52 del regio decreto del 1933, n. 1612, che appunto riguarda quest'ultimo tipo di esame.

Indipendentemente da questo riferimento, che può essere rapidamente corretto, la disposizione però deve essere respinta, a mio avviso, nel merito, perchè le modifiche previste abbasserebbero notevolmente il livello del concorso nei confronti di quelli stabiliti per l'accesso alle carriere similari (Consiglio di Stato, Corte dei conti, tribunali amministrativi regionali) e lo renderebbero uguale a quello per l'accesso alla carriera di procuratore regolata dall'articolo 13 e dall'articolo 26 del decreto 1612 del 30 ottobre 1933.

D'altra parte, nel momento in cui si danno notevoli vantaggi di carriera, non è il caso di disporre facilitazioni non motivate e non richieste per l'accesso alla carriera stessa.

Le modifiche, che si vorrebbero introdurre con l'articolo 7, rispetto alla regolamentazione vigente, sono in sostanza le seguenti: al secondo e terzo comma, si prevede una diminuzione delle prove di esame scritte e delle materie, su cui vertono le prove orali, rispetto a quanto stabilito attualmente dal secondo e terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155. Al terzo comma si prevede una attenuazione del rigore, mediante l'abbassamento del punteggio richiesto e dei criteri di valutazione, rispetto a quanto attualmente stabilito dall'articolo 26 del decreto 30 ottobre 1933, n. 1612. Inoltre, con il quarto comma, si apportano modificazioni alla Commissione esaminatrice, che dovrebbe essere composta interamente di avvocati dello Stato, mentre attualmente, a norma dell'articolo 15 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è composta da un vice avvocato generale, che è il presidente, da un sostituto avvocato generale, da un consigliere di Cassazione, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori e da un professore ordinario di materie giuridiche dell'Università di Roma. Si tratta di commissioni equivalenti a quelle stabilite per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato.

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . L'emendamento 7.3 è puramente formale e si riporta al testo più completo e corretto proposto dal Governo, che parla di esame di idoneità anziché di esame. Credo che la Commissione abbia ommesso questa parola che meglio qualifica la natura « dell'esame » per pura disattenzione e senza una specifica volontà di cambiamento. Ritengo che il ritorno al testo governativo costituisca un miglioramento tecnico necessario.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* B A R R A , *relatore*. Restano fermi, secondo l'emendamento 7.2 della Commissione, la materia e il punteggio per gli esami come era previsto nella legge 2 marzo 1948, n. 155, con l'aggiunta delle parole « diritto del lavoro, legislazione sociale ». Siccome questo emendamento è sostitutivo dell'articolo 7, mi pare che con esso vengano assorbite le esigenze illustrate dal senatore Venanzi e da me nella relazione. Pertanto penso che l'emendamento 7.1 debba essere assorbito dal testo della Commissione.

C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio*. Sono contrario all'emendamento 7.1 e favorevole all'emendamento 7.2 proposto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 7.1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

L'emendamento 7.3, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, è precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Art. 8.

L'articolo 31 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« A non oltre il quarto dei posti vacanti in ciascuna qualifica di avvocato dello Stato possono essere nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, per i posti di vice avvocato generale sentito l'avvocato generale e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e per gli altri sentito

il Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato:

a) gli avvocati iscritti nell'albo da non meno di sei anni ed iscritti all'albo previsto dall'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, ove si tratti di nomina ad avvocato dello Stato, e che, nell'esercizio forense, abbiano dato ottima prova di capacità professionale;

b) gli avvocati iscritti nell'albo da non meno di dieci anni e che nell'esercizio forense abbiano acquistato meritata fama e siano iscritti da almeno due anni nell'albo previsto dall'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, ove si tratti di nomina a sostituto avvocato generale o qualifiche superiori.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 8.

R I C C I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 31 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

“ A non oltre un terzo dei posti nella qualifica di vice avvocato generale dello Stato possono essere nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio per gli avvocati e procuratori, gli avvocati iscritti nell'Albo da non meno di quindici anni e da almeno 5 anni nell'Albo previsto dall'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 ” ».

8.1 V E N A N Z I , M A F F I O L E I T I , M O D I C A

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . L'articolo 8 del disegno di legge, che modifica l'articolo 31 del testo unico 1611 del 1933, prevede la nomina governativa a non oltre la metà dei posti vacanti in ciascuna qualifica di avvocato dello Stato. A nostro avviso — ed è un problema

che noi solleviamo anche per gli aspetti politici che involge — ha come contenuto in sostanza le nomine cosiddette governative. Crediamo che la disposizione sia in contrasto con l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, per il quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. La corretta interpretazione della norma costituzionale comporta che le eccezioni alla regola generale di accesso ai pubblici impieghi mediante concorso non possano avere un carattere generale per una amministrazione, ma, al contrario, carattere eccezionale; e siano di volta in volta giustificate da ragioni particolari, che devono essere chiaramente indicate e discusse in sede di approvazione legislativa.

Nel caso in esame, la disposizione non può, quindi, conservare il carattere di generalità in relazione a ciascuna qualifica di avvocato dello Stato; d'altra parte, non vi sarebbe nessuna giustificazione pratica per mantenerla.

Infatti, solo per la qualifica di vice avvocato generale dello Stato, in relazione alla natura direttiva delle relative attribuzioni — come si vede all'articolo 11 — ed al carattere fiduciario delle funzioni di patrocinio e di assistenza legale dell'avvocatura dello Stato, può essere mantenuta l'antica disposizione, stabilendo tuttavia per i professionisti che possono essere nominati un ragionevole aumento del periodo di iscrizione all'albo professionale — 15 anni, anziché 10 — e all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori — 5 anni, anziché 2 —.

PRESIDENTE. Senatore Venanzi, nel caso venisse respinto il suo emendamento all'articolo 8, decadrebbe l'emendamento 5.2?

VENANZI. Sì, è evidente, perchè, secondo noi, il secondo comma dell'articolo 5 dovrebbe cominciare: « Gli altri posti di avvocato dello Stato sono conferiti mediante concorso... ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamen-

to 8.1 e sull'emendamento 5.2 in precedenza accantonato.

* BARRA, *relatore*. Circa l'8.1, le preoccupazioni di natura costituzionale adombrate dal senatore Venanzi ed accennate anche in Commissione a nostro avviso non hanno motivo di esistere. Resta un problema di valutazione di opportunità politica nel consentire l'esercizio del potere di nomina fuori delle carriere entro un certo determinato limite, ed a questo principio, rispetto al testo originario del Governo, la Commissione si è adeguata: mentre il testo del Governo diceva che la metà dei posti vacanti in ciascuna qualifica di avvocato dello Stato può essere assegnata con atto politico, la Commissione ha inteso ridurre questa possibilità di nomina politica riportando la metà ad un quarto. Ciò premesso, a noi pare che tutta la materia viene ad essere assorbita. Il fatto che poi nell'ambito di una scelta occorra più o meno una certa esperienza di natura professionale, che peraltro nel testo della Commissione mi pare sia sufficientemente garantita, rientra nell'ambito di una mera discrezionalità del Governo che dovrà procedere eventualmente alle nomine. Per tale motivo la Commissione si dichiara contraria all'emendamento 8.1. Conseguentemente la Commissione è contraria anche all'emendamento 5.2.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, volevo porre in rilievo lo scopo di questo emendamento. Il senatore Venanzi già l'ha fatto; però, dalle dichiarazioni rese dal relatore, non mi sembra che si sia colto lo scopo essenziale che noi volevamo raggiungere, cioè eliminare, non ridurre la facoltà di nomina governativa degli avvocati e procuratori dello Stato, perchè il problema non è di quantità ma di una scelta che bisogna fare per ripristinare questo principio del concorso pubblico che il senatore Venanzi giustamente ha riferito alla Costituzione e che è un principio che deve essere ristabilito in pieno tenendo conto che, non per l'Avvocatura del-

lo Stato per la verità, ma delle nomine governative si è fatto cattivo uso. Le polemiche che in queste ultime settimane vi sono state su altri organi dello Stato come il Consiglio di Stato, per esempio, dovrebbero consigliare il Parlamento, a nostro avviso — e non vorremmo rimanere soli in questo richiamo al rigore, alla serietà, al modo in cui si opera per quanto riguarda l'accesso alle pubbliche carriere — ad eliminare qualsiasi possibilità di cattivo uso o di uso inopportuno delle nomine governative per quanto riguarda i pubblici uffici.

BARRA, *relatore*. Il suo emendamento non elimina questa possibilità.

MAFFIOLETTI. Ma la contiene in una misura giusta, la limita a quegli avvocati che hanno un compito dirigente, il che è diverso rispetto all'attività normale, ordinaria, procuratoria, difensiva degli avvocati dello Stato.

L'emendamento è stato formulato in modo che potesse passare. Caro senatore Barra, comprendo le vischiosità che vi sono dalla vostra parte: non si può passare dal giorno alla notte. Voi non volete fare il passo più lungo della gamba e quindi vi abbiamo incoraggiati con un emendamento che cominciasse a ristabilire questo principio almeno per quanto riguarda la gran parte delle qualifiche. Mi pare invece che lei faccia richiamo a un principio astratto proprio per non muovere niente. Noi invece abbiamo detto che per quanto riguarda le funzioni dirigenziali può andare bene così, ma per quanto riguarda le attività di istituto più propriamente dette, bisogna ristabilire con rigore questo principio perchè non siamo tranquilli sull'uso che di questo potere si fa e anche perchè, dato che l'Avvocatura non ha mostrato la rispondenza di questa norma alle esigenze di funzionalità, non riteniamo necessario mantenere una normativa siffatta nel nostro ordinamento.

Desidereremmo però conoscere anche il motivato parere del Governo il quale si riporta alla Commissione, mentre avremmo desiderato che in questo dibattito esprimesse

un pensiero più specifico sulle singole questioni. Questo, ad esempio, è un problema di interesse politico, di interesse generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8. 1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

VENANZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZI. Ritiro l'emendamento 5. 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

RICCI, *Segretario*:

Art. 9.

Le funzioni di avvocato distrettuale dello Stato sono conferite nel modo previsto dall'articolo 5 della legge 20 giugno 1955, n. 519, a sostituti avvocati generali dello Stato che abbiano maturato l'anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

RICCI, *Segretario*:

Sopprimere le parole: « nel modo previsto dall'articolo 5 della legge 20 giugno 1955, n. 519 ».

9. 1

VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

Sostituire le parole da: « sostituti avvocati generali dello Stato » *fino alla fine con le altre:* « vice avvocati generali che vi consentano o a sostituti avvocati generali ».

9.2

IL GOVERNO

Sostituire le parole: « che abbiano maturato l'anzianità di almeno 5 anni » *con le altre:* « che abbiano maturato l'anzianità di almeno 2 anni ».

9.3

LEGGIERI

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Con l'emendamento 9.1 tendiamo a conseguire lo scopo di attribuire il conferimento dell'incarico di avvocato distrettuale al consiglio degli avvocati e procuratori, così come abbiamo previsto e organizzato in base all'articolo 15.

L E G G I E R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E G G I E R I . L'articolo 9 del disegno di legge in discussione introduce il requisito dell'anzianità di 5 anni nella qualifica di sostituto avvocato generale per la nomina ad avvocato distrettuale, requisito che non è previsto dall'articolo 5 della legge 519 che stabilisce le norme per detta nomina a cui lo stesso articolo 9 fa riferimento.

A me sembra che questa disposizione non si inquadri nello spirito del disegno di legge che ha lo scopo di snellire l'istituto privilegiando le funzioni tipicamente professionali e non carrieristiche e burocratiche di questi operatori dello Stato.

Altra caratteristica della legge è questa: equiparazione di trattamento e di stato giuridico degli avvocati dello Stato alla magistratura ordinaria e a quella amministrativa dello Stato. Nessuna anzianità è richiesta, per esempio, ad un consigliere di cassazione per la sua nomina a presidente di sezione della Corte d'appello o a un consigliere della Corte dei conti per dirigere una delegazione regionale. E per quanto riguarda la magistratura

amministrativa bastano soltanto due anni a un consigliere di Stato per poter presiedere un tribunale amministrativo. Pur essendo convinto che in questo caso il requisito della anzianità è giustificato dalla differenziata matrice di questi magistrati, poichè ve ne sono alcuni che non provengono dalla magistratura, l'emendamento da me presentato vuole adeguarsi a questo precedente, proponendo appunto l'anzianità di soli due anni nella qualifica di sostituto avvocato generale per la nomina ad avvocato distrettuale. In pratica ciò serve ad ampliare il campo della scelta per il Governo il quale però non è impedito di far prevalere, qualora lo volesse, il criterio della anzianità; criterio dal quale però potrebbe aver bisogno di svincolarsi per avere una scelta più libera e funzionale.

Ecco perchè ho proposto di ridurre da cinque anni a due anni il tempo necessario nella carriera per essere nominato avvocato distrettuale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* B A R R A , *relatore*. Mi sembra che il testo del Governo, come ha già affermato il senatore Leggieri, assorba la questione. Poichè il Governo propone di sostituire le parole da: « sostituti avvocati generali dello Stato » fino alla fine con le altre: « vice avvocati generali che vi consentano o a sostituti avvocati generali », appare evidente che il termine di cinque anni previsto dal testo di legge o di due anni, come prevede l'emendamento Leggieri, finisca con l'essere assorbito; cioè praticamente il Governo ha la facoltà di nominare avvocati distrettuali dello Stato o vice avvocati generali o sostituti avvocati generali senza anzianità. Questo è il contenuto dell'emendamento governativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.1, esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio*. Esprimo parere contrario all'emenda-

mento 9.1. Per quanto riguarda il 9.3, esso resta assorbito (qualora venisse approvato) dall'emendamento 9.2, che vuole dare al Governo la possibilità di preporre alle avvocature distrettuali di particolare importanza, sempre con il loro consenso, anche vice avvocati generali e che permette di adibire alla stessa funzione sostituti avvocati generali senza limiti di anzianità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **PISTOLESE.** Molto brevemente intendo esprimere il nostro voto favorevole su questo emendamento governativo. Ci sembra infatti che aver ampliato la possibilità di scelta da parte del Governo dei preposti agli uffici sia un fatto positivo soprattutto per aver posto a dirigere gli uffici distrettuali avvocati di grado superiore. In definitiva è senz'altro un fatto positivo aver consentito di nominare i vice avvocati generali dello Stato perchè il sostituto avvocato, come era previsto nella precedente normativa, non ha nè il grado di esperienza nè quella autorità che gli proviene dal grado maggiore conseguito nella sua carriera.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 9.3 è precluso.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 10.

Gli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di sei anni nella seconda classe di stipendio conseguono, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, la qualifica di sostituti avvocati generali dello Stato con decorrenza dalla data di compimento dell'anzianità prevista.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Sostituire le parole: « sei anni » con le altre: « nove anni ».

10.1 **VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA**

Sostituire le parole: « sei anni » con le altre: « sette anni ».

10.2 **IL GOVERNO**

Sostituire le parole: « secondo il turno di anzianità e salvo demerito » con le altre: « nell'ordine di ruolo e previo giudizio di promovibilità espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ».

10.3 **IL GOVERNO**

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B A R R A , relatore. Sono contrario all'emendamento 10.1 e favorevole agli emendamenti 10.2 e 10.3.

C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio*.
Sono contrario all'emendamento 10.1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

È stato proposto un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art.

L'avvocato generale dello Stato:

presiede e convoca il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il comitato consultivo e dà esecuzione alle loro deliberazioni;

sovrintende al buon andamento degli uffici e delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato e presiede alla organizzazione dei vari servizi, dando le opportune disposizioni e le istruzioni generali;

assegna agli avvocati ed ai procuratori, che prestano servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato, gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e dal comitato consultivo;

riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svol-

ta dall'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni;

cura i rapporti sia con la Presidenza del Consiglio dei ministri sia con le amministrazioni dello Stato e con gli enti pubblici, che fruiscono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

10.0.1 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Signor Presidente, insieme a questo emendamento vorrei illustrare anche l'emendamento 11.1 e l'emendamento 11.0.1 perchè formano un corpo unico.

P R E S I D E N T E . Sta bene. Si dia allora lettura degli emendamenti 11.1 e 11.0.1.

R I C C I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

« I vice avvocati generali dello Stato:

coadiuvano l'avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo suppliscono in caso di assenza o impedimento;

sovrintendono all'attività consultiva e contenziosa per i settori cui sono preposti, assicurandone il coordinamento e l'unità di indirizzo;

presiedono eventuali gruppi di lavoro formati per la trattazione di affari di rilevante importanza;

trattano affari consultivi e contenziosi di particolare importanza ».

11.1 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. ...

« I sostituti avvocati generali dello Stato e gli avvocati dello Stato:

trattano gli affari consultivi e contenziosi loro assegnati;

in caso di divergenza di opinioni nella trattazione di detti affari con l'avvocato ge-

nerale dello Stato o con i vice avvocati generali dello Stato possono chiedere la decisione del comitato consultivo di cui alla presente legge, e, se tale decisione è stata contraria al loro avviso, di essere sostituiti nella trattazione dell'affare, per il quale è sorta la divergenza di opinioni;

possono essere sostituiti nella trattazione degli affari loro affidati solo con il loro consenso, salvo il caso di assenza o impedimento oppure, quando ricorrano gravi ragioni, con provvedimento motivato dall'avvocato generale dello Stato ».

11. 0. 1 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

P R E S I D E N T E . Il senatore Venanzi ha facoltà di parlare.

V E N A N Z I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, questi emendamenti, come dicevo, hanno un'unica logica strutturale. Con il primo e con il terzo, si introducono due nuovi articoli e, con il secondo, si propone la modifica dell'articolo 11. Come i colleghi ricorderanno, questi emendamenti sono stati in parte anticipati nel mio intervento in sede di discussione generale. In quell'occasione avevo richiamato l'attenzione dell'Assemblea sulla necessità di adeguare l'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato all'articolo 97 della Costituzione.

La parte di quelle disposizioni, che qui interessa illustrare, dice testualmente: « Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni, le responsabilità proprie dei funzionari ».

È un discorso che già ho fatto, illustrando un altro emendamento.

Già nella discussione generale, attraverso un esame analitico dei vigenti testi di legge, ho avuto modo di illustrare come l'attuale ordinamento dell'Avvocatura non ottemperi a questa norma costituzionale e, quindi, ho posto in rilievo la esigenza di mettere l'accento sulla necessità di rimediare con questa legge a tale manchevolezza, tanto più che non si vede in che modo sia possibile garantire il carattere prevalentemente professionale delle funzioni esercitate, che era uno degli scopi che lo stesso relato-

re, senatore Barra, aveva indicato nella sua relazione, oltre all'esigenza di modificare i principi rigorosamente gerarchici, che attualmente regolano l'Avvocatura dello Stato, senza cominciare a stabilire le sfere di competenza, le attribuzioni, le responsabilità di tutti gli avvocati dello Stato e, inoltre, senza modificare profondamente quanto è ora stabilito dall'articolo 15 del testo unico del 1933, ed attribuire competenze, funzioni e poteri, ora accentrati nell'avvocato generale, in parte, ad organi collegiali, in parte, ad altri funzionari, che vengono così ad assumere vere e proprie funzioni direttive. E questi sono i compiti che vogliamo attribuire ai vice avvocati generali.

I tre emendamenti che stiamo esaminando si propongono di determinare, in questo quadro di ristrutturazione, le competenze e le attribuzioni per ognuna delle qualifiche, nelle quali si distinguono gli avvocati dello Stato a norma dell'articolo 1. Gli emendamenti, che poi illustreremo, 13. 0. 1 e 15. 1 si propongono invece di determinare le attribuzioni degli organi collegiali.

Si tratta, quindi, di un complesso organico di emendamenti di decisiva importanza, a nostro avviso, per imprimere quella caratterizzazione riformatrice della legge che, come ho già avuto modo di dimostrare in sede di discussione generale, è rimasta purtroppo nelle intenzioni. Proprio per questa ragione, il nostro Gruppo ha ritenuto di riproporre con questi emendamenti le disposizioni contenute in precedenti disegni di legge. Non abbiamo cioè inventato nulla, anzi abbiamo fatto tesoro di suggerimenti, che ci venivano, per esempio, dal disegno di legge n. 288, d'iniziativa dei colleghi democristiani, dalla legge n. 337, d'iniziativa liberale e dalla 684, d'iniziativa socialista; suggerimenti che, invece, non hanno trovato collocazione nel disegno di legge governativo. E c'è una cattiveria in quello che sto dicendo perchè, rifacendoci a questi disegni di legge d'iniziativa di autorevoli gruppi politici qui rappresentati, vogliamo mettere alla prova i propositi di questi partiti, in particolare del Partito liberale, affinchè mantengano i loro intenti e si contribuisca tutti insieme alla formulazione di un testo pro-

fondamente innovativo e riformatore delle strutture, degli ordinamenti, delle competenze.

Dobbiamo dire che il fatto che qui riproponiamo proposte, contenute in disegni di legge che sono allegati al provvedimento in esame, costituisce un contributo serio per l'adeguamento dell'Avvocatura dello Stato da un lato ai precetti costituzionali e dall'altro alle mutate esigenze dei tempi.

Con l'emendamento 10.0.1 si propone la introduzione nel testo legislativo di una disposizione identica, quanto al contenuto, a quella dell'articolo 2 del disegno di legge 684-A, d'iniziativa socialista, con la quale sono stabilite le attribuzioni dell'avvocato generale dello Stato. Con tale disposizione è automaticamente abrogato l'articolo 15 del testo unico del 1933, cosa indispensabile per introdurre un qualunque cambiamento nella struttura dell'istituto.

La figura dell'avvocato generale dello Stato perde il carattere di fiduciario per gli affari legali del capo del Governo, che aveva nell'ordinamento fascista e che ancora conserva. L'avvocato generale dello Stato non è più la sola persona alla quale faccia capo ogni decisione tecnica o amministrativa, dato che gli altri 275 non sono altro che suoi coadiutori, aiutanti, collaboratori.

Con la nuova disposizione, compete all'avvocato generale promuovere e dirigere l'attività dell'istituto, collegialmente organizzata, sia in quanto diretta al governo e all'amministrazione interni, sia in quanto diretta alla elaborazione dei principi e dei criteri generali di assistenza e patrocinio legale della pubblica amministrazione; dare esecuzione alle deliberazioni collegialmente adottate nonchè organizzare e vigilare i vari servizi; assegnare gli affari contenziosi e consultivi agli avvocati e procuratori dell'Avvocatura generale; curare i rapporti con la Presidenza del Consiglio, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici.

Si tratta di funzioni di grande importanza e delicatezza, che per essere convenientemente esercitate richiedono capacità tecnica, capacità organizzativa, autorevolezza. Non sarà più sufficiente nominare avvocato generale dello Stato un qualunque burocrate, che co-

manda solo perchè è l'unico ad avere i poteri di decisione!

So che, a questo proposito, su questo punto della riforma, che consiste nel sostituire all'accentramento dei poteri in una persona il decentramento e un'articolazione in più persone ed in più organismi collegiali, sussistono certamente delle diffidenze, delle ostilità. Il ragionamento è, in sostanza, questo: per le necessità dell'azione amministrativa e di governo è preferibile avere a che fare con una anzichè con molte persone; uno è responsabile, molti non lo sono. È un principio di stretto accentramento.

Un altro aspetto, che si vuole qui perseguire e si dice di voler perseguire con questa legge, è quello di restituire — come chi esercita la professione di avvocato sa — pari responsabilità agli avvocati dello Stato rispetto a quanti esercitano nel libero foro. Allora penso che questo grado estremamente gerarchizzato di dipendenza sia un principio mortificante per l'esercizio di questa professione.

Questo sistema non è stato modificato nel disegno di legge governativo e risponde a questa concezione precedente e forse anche ad una maggiore speditezza ed accessibilità dei rapporti dell'Esecutivo nei confronti di questo organismo. Però l'Avvocatura dello Stato non ha in sé tutti questi elementi che esigono strutture gerarchizzate o militarizzate: l'Avvocatura dello Stato, per la natura delle sue funzioni, non richiede dei poteri decisionali, che viceversa sono propri dell'amministrazione attiva.

Ecco, quindi, l'esigenza di modellare, di strutturare questo istituto — l'Avvocatura dello Stato — non secondo i modelli di una amministrazione attiva, che ha poteri decisionali, ma attraverso i criteri di una organizzazione professionale.

È importante, se vogliamo porre veramente in evidenza il contenuto essenziale delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato, che esistano — come esiste nella libera professione — il massimo di scelta, il massimo di autonomia di giudizio per tutti gli avvocati e procuratori, che fanno parte di questo organismo, affinché ne sia elevato il livello tecnico con l'incentivo della partecipazione

attiva e determinante in tutta l'attività dell'istituto.

Queste sono le ragioni per le quali il nostro Gruppo sostiene con piena convinzione una riforma dell'Avvocatura dello Stato, nel senso proposto già da questi progetti d'iniziativa parlamentare e dall'emendamento che ho prima ricordato. Tale posizione è, in fondo, la stessa di quella manifestata dai nostri colleghi proponenti i disegni di legge che ho ricordato.

L'emendamento 11.1 propone la modifica dell'articolo 11 che, già criticabile nella formulazione del testo governativo, è stato gravemente peggiorato per effetto di un emendamento proposto dal Governo. Il nostro emendamento definisce le funzioni dei vice avvocati generali, così come fissate nell'articolo 3 del disegno di legge 684.

Qui si tratta di stabilire se si vogliono dare ai vice avvocati generali vere e proprie funzioni direttive e di coordinamento. In base al testo approvato in Commissione, tale attribuzione è decisamente negata. Infatti, vi si stabilisce, in primo luogo, che i vice avvocati generali trattano gli affari loro assegnati come tutti gli altri avvocati procuratori dello Stato. Viene poi ripetuta la formula, già adottata nell'articolo 8 del decreto legislativo del 1948, n. 155, secondo cui essi « coadiuvano l'avvocato generale dello Stato negli specifici settori dei servizi di istituto, secondo attribuzioni stabilite per ciascuno di loro con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ».

Qui soccorrono due osservazioni. In primo luogo, è evidente che la disposizione è contraria all'articolo 97 della Costituzione, secondo il quale le sfere di competenza e le attribuzioni dei singoli funzionari devono essere stabilite dalla legge, mentre la formula « coadiuvano... negli specifici settori dei servizi di istituto » è talmente vaga che praticamente ogni concreta determinazione della sfera di competenza e di attribuzione è lasciata al provvedimento dell'avvocato generale. Inoltre — e questo aggrava la prima osservazione — la locuzione « specifici settori dei servizi di istituto » può sicuramente

venire interpretata come: archivio, economato, biblioteca, cosa ben diversa dai settori dell'attività di rappresentanza, patrocinio ed assistenza legale che all'Avvocatura dello Stato competono.

Con l'emendamento aggiuntivo 11.0.1 sono stabilite le competenze ed attribuzioni dei sostituti avvocati generali dello Stato e degli avvocati dello Stato, stabilendo anche la procedura con la quale può essere modificata la condotta di una causa o un parere quando l'opinione dell'avvocato incaricato non venga ritenuta esatta. Anche il contenuto di questo emendamento è stato tratto dall'articolo 4 del disegno di legge 684, a firma dei senatori di parte socialista.

Ecco l'illustrazione di questi emendamenti, che costituiscono un complesso organico di norme e disposizioni, che attengono alla dizione ed alla volontà del costituente (articolo 97) e conferiscono all'istituto dell'avvocatura dello Stato quei criteri di modernità e di rinnovamento che il disegno di legge avrebbe voluto perseguire, ma che, in sostanza, proprio in questa forma strutturale e di funzionalità dell'istituto, non sono stati pienamente raggiunti.

Raccomandiamo l'accoglimento da parte dell'Assemblea dei nostri emendamenti.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P I S T O L E S E . Signor Presidente, ringrazio il senatore Venanzi per aver proposto questi emendamenti e per averli illustrati con tanta ampiezza di particolari e di argomentazioni.

Ero meravigliato nel leggere un disegno di legge in cui non si parla di funzioni, di mansioni, di compiti che spettano a determinati gradi direttivi. Siamo arrivati all'appiattimento delle carriere per i gradi bassi, e vada, ma quando arriviamo ai gradi direttivi bisogna anche dire quali sono le mansioni, i compiti, le funzioni di tali gradi. Gli emendamenti illustrati dal senatore Venanzi, oltre che essere già inseriti in precedenti testi e disegni di legge, fanno parte di tutti gli ordinamenti degli enti pubblici che han-

no delle avvocature costituite. Posso parlare dell'avvocatura del Banco di Napoli di cui facevo parte: questi emendamenti sono inseriti in alcune norme del nostro ordinamento.

Non è possibile arrivare all'anarchia nella vita delle avvocature. La massima libertà ai gradi bassi, sì, ma determinati compiti debbono essere assegnati ai gradi direttivi. Se c'è un vice avvocato capo o un vice avvocato generale dell'Avvocatura, deve anche avere dei compiti di sovrintendenza, diversamente non è vice avvocato generale di niente e basterebbe dire che vi è un avvocato che tratta le pratiche di maggiore importanza. È un vecchio dramma, onorevole Ministro, non è una novità; se ne discute da decenni, se ne è parlato in tutti i congressi giuridico-forensi. Ricordo un congresso di Venezia in cui fu chiesta la soppressione dell'Avvocatura dello Stato e di tutte le avvocature degli enti pubblici! Se c'è una corrente del mondo professionale libero che vuole addirittura sopprimere l'Avvocatura...

C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio*. Forse non per motivi di ordinamento...

P I S T O L E S E . No di certo: è semplicemente un fatto di *homo homini lupus* perchè ovviamente tutti vorrebbero avere le pratiche e le cause degli enti in cui viceversa vi sono delle avvocature costituite.

Non è possibile non determinare le funzioni, le mansioni dei gradi direttivi. (*Interruzione del senatore Barra*). Dato che, mi trovo ad essere in Parlamento mentre si svolge una discussione del genere, sento quindi il dovere di dire qualche mia idea su questo argomento, che conosco bene per aver vissuto questa esperienza per molti anni. È evidente che quando vi è un avvocato generale bisogna stabilire anche i compiti e le funzioni che gli sono proprie, per evitare gli arbitrii; se vi sono dei vice avvocati generali, bisogna dire che oltre a trattare pratiche di particolare importanza devono anche sovrintendere a determinati settori, avere cioè quel controllo che spetta ad un dirigente. Questo non sminuisce il carattere di professionalità a cui tutti vogliamo dare la prevalenza, naturalmente, rispetto al carattere buro-

cratico, però bisogna pure consentire che nell'Avvocatura vi sia uniformità di indirizzo. Non è possibile che un vice avvocato generale possa trattare determinate pratiche con un suo personale orientamento, quando vi è una tesi generale che viene sostenuta in tutti i settori. Occorre quindi un coordinamento nelle funzioni di vice avvocato generale ed avvocato generale, con determinati compiti istituzionali che devono servire proprio a mantenere uniformità di indirizzo in tutte le pratiche di carattere legale.

Per queste ragioni ritengo che tutti gli emendamenti proposti dal senatore Venanzi non siano assolutamente una novità, in quanto già esistevano nei vecchi testi precedenti a quello che è stato esaminato ed esistono in tutti gli ordinamenti degli enti pubblici. Penso che bisogna arrivare ad una individuazione delle mansioni, dei compiti e delle funzioni direttive che vengono espletate ad un certo livello dell'Avvocatura dello Stato. Questo problema si ripropone anche per le avvocature degli enti pubblici; a tale riguardo in questi giorni è all'esame della Commissione giustizia del Senato un disegno di legge proprio per l'inquadramento (in maniera piuttosto analoga a quella dell'Avvocatura dello Stato) delle avvocature degli enti pubblici.

Sono pertanto favorevole ai 3 emendamenti illustrati dal senatore Venanzi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* B A R R A , *relatore*. Onorevole Presidente, tutti e tre questi emendamenti si inquadrano perfettamente nell'intervento che il senatore Venanzi svolse in Assembla, in sede di discussione generale, in termini, direi, strettamente politici...

P I S T O L E S E . Veramente di politico non c'è niente.

B A R R A , *relatore*. Mi spiegherò subito. Io mi permisi di contraddire il senatore Venanzi nella mia replica.

Lo spirito informatore della legge — e qui mi collego anche alle osservazioni del collega Pistolese — è quello di inquadrare per quanto possibile le strutture dell'Avvocatura dello Stato nel libero foro. Il problema delle avvocature degli enti pubblici è materia del tutto diversa: l'avvocato generale dello Stato è un alto funzionario che svolge una funzione completamente diversa. Ma il punto su cui ci siamo trovati in disaccordo con il collega Venanzi qual è stato? Nella liberalizzazione professionale dell'Avvocatura dello Stato non abbiamo potuto dimenticare che si tratta di una struttura delicatissima del nostro sistema, per cui nel momento in cui ampliamo certi poteri consultivi degli avvocati dello Stato con l'introduzione del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, dobbiamo però garantire un minimo di potere, chiamiamolo gerarchico, non nell'esercizio dell'attività professionale ma in quella che è la funzione tipica dell'Avvocatura dello Stato. Gli emendamenti in esame — e l'ha detto chiaramente il senatore Venanzi — mirano sostanzialmente a liberalizzare, e non soltanto in questo settore, il potere anche decidente, disciplinare se volete, dell'avvocato generale. Al collega Pistolese, che ha obiettato che non ci sono le attribuzioni, rispondo che le attribuzioni sono chiaramente identificate sia nelle norme attualmente in vigore in materia, sia nelle modifiche che verranno introdotte nel momento in cui amplieremo i poteri di determinati organi consultivi dello Stato. Debbo però raccomandare ai colleghi di meditare sugli emendamenti in esame che potrebbero, a mio sommo parere e a parere della maggioranza della Commissione, rendere addirittura ingovernabile l'Avvocatura dello Stato, non per l'esercizio soltanto della sua attività professionale, ma per quella che è la sua stessa funzione di organo dello Stato o della pubblica amministrazione. Ecco il dissenso di fondo che divide noi da quella che è l'impostazione del senatore Venanzi.

Dirò che, di fronte a queste due tesi opposte — la nostra tesi sostenuta in Commissione e la tesi estrema del senatore Venanzi — il Governo ha trovato una posizio-

ne mediana, in quanto, rendendosi partecipe delle preoccupazioni dell'opposizione comunista, ha ampliato i poteri del Consiglio degli avvocati e dei procuratori con emendamenti che esamineremo nei successivi articoli; ma ha fatto qualche cosa di più anche sotto il profilo di quello che può essere un indirizzo nel settore professionale: ha cioè ripristinato (accettando una tesi, mi pare, già proposta dal senatore Venanzi) un comitato consultivo proprio per creare, anche nell'ambito di una certa attività professionale, una possibilità di coordinamento e di accordo comune.

Per questi motivi di fondo, onorevole Presidente, mi dichiaro contrario agli emendamenti 10.0.1, 11.1 e 11.0.1.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

*** C O S S I G A ,** *Ministro senza portafoglio.* Signor Presidente, signori senatori, i motivi per i quali il Governo esprime parere contrario agli emendamenti 10.0.1, 11.1 e 11.0.1 sono stati già in gran parte illustrati dal senatore relatore. Io ho ascoltato con l'attenzione che sempre merita il senatore Venanzi e mi è sembrato di cogliere che in realtà, al di là della giustificazione diciamo formale o puramente organizzativa degli emendamenti che egli dava, vi fosse una ispirazione di fondo che il Governo in questo momento non si sente di condividere. La struttura dell'Avvocatura dello Stato, o, per meglio dire, la natura giuridica dell'avvocatura dello Stato è cosa sulla quale si è sempre dibattuto. E in realtà non dobbiamo dimenticare che vi è stata anche negli anni passati e vi è tuttora in molti appartenenti alla Avvocatura dello Stato, forse per la vicinanza anche fisica che essi hanno con i componenti della magistratura, una idea delle proprie funzioni, che, a mio avviso, non è conforme a quelli che sono i principi di organizzazione e di responsabilità dell'Esecutivo nel nostro paese. Questo disegno di legge mira ad esaltare il momento professionale dell'attività dell'avvocato dello Stato e nell'esaltazione di questa professionalità il Governo, così come ha detto bene il relatore,

ha ampliato anche le competenze di quelli che sono gli organi consultivi facendo sì che questa professionalità possa dispiegarsi nel momento formativo di una linea di carattere tecnico e nell'organizzazione interna dell'amministrazione anche in forma collegiale.

Ma su questo punto, onorevoli senatori, bisogna essere molto precisi e molto chiari. Nel nostro paese sale sempre a galla l'idea che l'esercizio vero della sovranità è quello che si consegue per pubblico concorso, cioè sempre più la sovranità viene legata al pubblico concorso. Ed è un paese questo nel quale il regime parlamentare è così radicato che ogni organizzazione pubblica vuole adottarlo nel suo interno. Ora, una è la posizione della magistratura, una è la posizione del componente la magistratura, l'altra è la posizione altissima, importantissima, delicatissima, ricca di professionalità dell'avvocato dello Stato, il quale, in forma professionale sì ma in una linea la cui gestione soltanto tecnica è a lui affidata e la cui determinazione politica è a lui sottratta, deve tutelare gli interessi dello Stato.

Ora, voi sapete quali problemi di carattere delicato sono stati delineati anche in recenti controversie dai banchi — me lo consentano i cortesi senatori — dell'opposizione. In giornate ormai trascorse è stato chiesto conto al Governo del modo non del tutto proprio con cui l'Avvocatura dello Stato aveva tutelato alcuni interessi dell'amministrazione dello Stato tanto che il Governo tra l'altro dovrebbe rispondere del modo in cui gli interessi dello Stato sono tutelati con la formula « si giudichi secondo giustizia », ove invece credo sia diritto e dovere del Governo, come responsabile davanti al Parlamento dell'amministrazione dello Stato, dire come si tutelano gli interessi dello Stato non con la formula generale « secondo giustizia », ma con una valutazione che non può essere che politicamente discrezionale del come vengono tutelati questi interessi.

In un organo siffatto è chiaro che vi sono un momento professionale e un momento organizzativo. Il momento professionale deve esser senza dubbio esaltato dando la massima discrezionalità tecnica nella tutela

degli interessi e dei diritti dello Stato. Ben vengano quindi quelle forme collegiali, conosciute nelle attività di natura privata, che vengono ad arricchire il contenuto professionale di questa attività. Dall'altra parte ci sono problemi di natura organizzativa in cui certamente, come dovrebbe accadere in tutte le amministrazioni dello Stato (cosa già conosciuta nelle organizzazioni private dove vi è addirittura la teoria della conflittualità, delle relazioni, delle comunicazioni), la gerarchia, intesa brutalmente come l'ordine che scende dall'alto anche per il tipo di matita che si deve usare, deve essere superata da un modo di lavoro comune che è poi caratteristica di tutta l'evoluzione del tipo di lavoro in qualunque settore dell'agire umano.

Vi è però un principio: da parte dell'Avvocatura dello Stato non si può pretendere, con forme più o meno surrettizie, di avere la gestione dei diritti e degli interessi dello Stato. La gestione dei diritti e degli interessi dello Stato anche in sede giudiziale è cosa che compete al Governo sotto il controllo del Parlamento. Una è la posizione del giudice che interpreta la legge, l'altra è la posizione dell'avvocato dello Stato il quale fa valere gli interessi e i diritti dello Stato di fronte al giudice. Ritengo, pertanto, che quelle esigenze di natura e di carattere costituzionale che sono state giustamente richiamate dal senatore Venanzi trovino già la loro soddisfazione nelle norme di legge esistenti e in quelle introdotte. Ritengo che l'arricchimento professionale che viene richiesto e una certa democratizzazione organizzativa interna — ho molto timore dell'uso troppo generalizzato che viene fatto di determinate parole — siano realizzati bene in queste forme collegiali ma che andare oltre tale limite significhi veramente agevolare quella tendenza — che non mi sembra conforme ai principi dello Stato democratico — per cui il vero ed unico requisito richiesto dall'organizzazione statale è il pubblico concorso.

BROSIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROSIO. Ho chiesto la parola in quanto il mio Gruppo è stato cortesemente chiamato in causa. Desidero soltanto confermare che il nostro Gruppo non dimentica affatto lo spirito delle norme che aveva proposto con il suo disegno di legge n. 337, ma non si sente di votare a favore degli emendamenti così come proposti da parte comunista per ciò che riguarda le attribuzioni dell'avvocato generale e del vice avvocato generale. Per quanto riguarda il vice avvocato generale, la norma del progetto così come è stata riveduta in Commissione corrisponde quasi testualmente alla norma da noi proposta nel disegno di legge n. 337, se non sbaglio all'articolo 18. Non vi era quindi per noi motivo di proporre emendamenti.

Per quanto riguarda l'avvocato generale, il sistema dell'emendamento proposto da parte comunista 10.0.1 è collegato all'esistenza di un comitato consultivo che, se non sbaglio, non è stato approvato dalla Commissione e che quindi non corrisponde al sistema che abbiamo adottato e cercato di migliorare con altri emendamenti. Si vedrà poi che il nostro spirito (che è uno spirito liberale) in questa materia è da noi riaffermato e sostenuto in quegli emendamenti che illustrerò più tardi, specialmente in quelli relativi agli articoli aggiuntivi all'articolo 13 e in quello relativo alla modifica dell'articolo 15 che, sia per quanto riguarda le norme sulle attribuzioni dell'Avvocatura generale dello Stato sia per quanto riguarda le attribuzioni del consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato (introdotto nel progetto originario con ampliate attribuzioni), suggeriscono modifiche ad esso ispirate e tali da resistere perfettamente, noi crediamo, alla prova cui le ha voluto sottoporre il senatore Venanzi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

RICCI, Segretario:

Art. 11.

I vice avvocati generali dello Stato, oltre a trattare gli affari loro assegnati, coadiuvano l'avvocato generale dello Stato negli specifici settori dei servizi di istituto, secondo attribuzioni stabilite per ciascuno di loro con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti, di cui il primo, l'11.1, del senatore Venanzi e di altri senatori, è già stato letto ed illustrato.

Si dia pertanto lettura del secondo emendamento.

RICCI, Segretario:

Dopo le parole: « I vice avvocati generali dello Stato », inserire le seguenti: « che non hanno la funzione di avvocato distrettuale dello Stato ».

11.2

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 11.2.

BARRA, relatore. Esprimo parere favorevole perchè si tratta di un emendamento meramente tecnico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.1, di cui è già stata data lettura, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori e già illustrato, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

POERIO, *Segretario*:

Art. 12.

I sostituti avvocati generali dello Stato che abbiano una anzianità di otto anni nella qualifica conseguono secondo il turno di anzianità la qualifica di vice avvocato generale dello Stato con decorrenza dal compimento dell'anzianità.

Le funzioni di vice avvocato generale dello Stato sono conferite nel limite dei posti disponibili con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato.

Le disposizioni della presente e di altre leggi, relative ai sostituti avvocati generali dello Stato, si intendono estese ai vice avvocati generali dello Stato, che non abbiano conseguito le funzioni a norma del comma precedente.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

POERIO, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La qualifica di vice avvocato generale è conferita a scelta, nel limite dei posti vacanti e disponibili in relazione a quanto dispo-

sto dal precedente articolo 8, ai sostituti avvocati generali che abbiano una anzianità di almeno 8 anni nella qualifica, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato.

La proposta deve essere formulata nel termine di trenta giorni dal momento, in cui si è reso vacante il posto disponibile ».

12.1 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I sostituti avvocati generali dello Stato al compimento di otto anni di servizio nella qualifica conseguono il trattamento economico attribuito ai vice avvocati generali dello Stato.

La nomina a vice avvocato generale è conferita, nel limite dei posti disponibili, ai sostituti avvocati generali che abbiano conseguito il trattamento economico dei vice avvocati generali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere dell'avvocato generale, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

Ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, l'attribuzione del trattamento economico di cui al primo comma equivale al pieno possesso della qualifica di vice avvocato generale dello Stato ».

12.2

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* BARRA, *relatore*. Sono contrario all'emendamento 12.1, anche perchè mi pare che le esigenze prospettate dai colleghi Venanzi, Maffioletti e Modica siano state in parte recepite dall'emendamento 12.2 al quale sono favorevole.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Sono contrario all'emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

POERIO, Segretario:

Art. 13.

L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, dai vice avvocati generali dello Stato, dai sostituti avvocati generali dello Stato, da avvocati dello Stato e da procuratori dello Stato.

Le avvocature distrettuali dello Stato sono costituite dall'avvocato distrettuale dello Stato, da sostituti avvocati generali dello Stato, da avvocati dello Stato e da procuratori dello Stato.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Pertanto lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Seguono sei articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

POERIO, Segretario:

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. ...

« L'avvocatura generale dello Stato provvede alla difesa delle cause davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai collegi arbitrali aventi sede in Roma. Provvede pure alla rappresentanza e difesa delle ammini-

strazioni nella circoscrizione della Corte di appello di Roma.

Le avvocature distrettuali dello Stato provvedono alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nelle rispettive circoscrizioni.

Ciascun ufficio di avvocatura dello Stato provvede alla consulenza per le controversie di sua competenza e nei riguardi di tutti gli uffici della propria circoscrizione.

L'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato ».

13.0.4 VALITUTTI, BROSIO, BERGAMASCO

In via subordinata all'emendamento 13.0.4, dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. ...

« L'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e gli articoli 3 e 4 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono abrogati. Restano ferme le attribuzioni dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature distrettuali stabilite, rispettivamente, negli articoli 1 e 2 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612. Ciascun ufficio di avvocatura dello Stato provvede alla consulenza per le controversie di sua competenza e nei riguardi di tutti gli uffici della propria circoscrizione ».

13.0.5 VALITUTTI, BROSIO, BERGAMASCO

In via ulteriormente subordinata all'emendamento 13.0.4, dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. ...

« Le attribuzioni dell'Avvocatura generale dello Stato e quelle delle avvocature distrettuali sono stabilite direttamente dalla legge. Gli articoli 19 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, 3 e 4 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono abrogati. Sino a quando non sarà diversamente disposto, restano ferme le attribuzioni stabilite negli articoli 1 e 2 del regio decreto 30 ottobre 1933, numero 1612. Ciascun ufficio di avvocatura

dello Stato provvede alla consulenza per le controversie di sua competenza e nei riguardi di tutti gli uffici ed amministrazioni aventi sede nella propria circoscrizione ».

13.0.6 VALITUTTI, BROSI, BERGAMASCO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. ...

« È istituito un comitato consultivo, composto dall'Avvocato generale dello Stato, che lo presiede, da tre vice-avvocati generali dello Stato e da sette sostituti avvocati generali dello Stato, cinque dei quali designati dal Consiglio degli avvocati e procuratori.

La nomina a componente del Comitato consultivo è disposta con decreto dell'Avvocato generale dello Stato ed ha la durata di tre anni.

Il Comitato consultivo dà pareri sopra disegni di legge o progetti di regolamento e di testo unico nonchè pareri di massima e pareri sopra questioni proposte o proponibili dinanzi alla Corte costituzionale, che siano richiesti dal Presidente del Consiglio dei ministri, da un Ministro del governo della Repubblica o dagli enti pubblici, che fruiscono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il Comitato stabilisce le direttive di massima da seguire per il patrocinio e l'assistenza in giudizio, e, in generale, per la tutela legale delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, di cui all'articolo 43 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, assicurando l'unità di indirizzo per la trattazione degli affari e fissando criteri generali per la loro assegnazione ai singoli avvocati e procuratori ».

13.0.1 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. ...

« Il Governo riferirà alle Camere sugli indirizzi seguiti dall'Avvocatura dello Stato

nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi, nonchè sui criteri impartiti, sulle eventuali carenze legislative e sui problemi interpretativi, emersi nell'espletamento dei compiti di istituto, con particolare riferimento alle questioni riguardanti l'applicazione delle norme costituzionali.

La relazione deve essere comunicata alle Camere dal Presidente del Consiglio entro la fine di ogni biennio ».

13.0.2 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

Art. ...

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

« Per gli interventi del Governo, ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'avvocato generale dello Stato conforma il suo patrocinio alle direttive di massima o particolari previamente impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri ».

13.0.3 VALITUTTI, BROSI, BERGAMASCO

BROSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è questo il primo gruppo di emendamenti aggiuntivi cui avevo accennato nella mia dichiarazione di voto sull'articolo 11. Noi attribuiamo importanza a queste formulazioni diverse di un medesimo principio, che sottoponiamo subordinatamente l'una all'altra all'esame dell'Assemblea. Si tratta di diverse applicazioni degli stessi criteri, quindi non è il caso che mi soffermi sulla forma diversa in cui lo stesso principio viene esposto per gradi nelle diverse formulazioni.

Nel sistema previsto dalla legge al nostro esame, qualora venisse approvata nel testo che abbiamo ora in discussione, rimarrebbe in vigore l'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, secondo il quale le attribuzioni dell'Avvocatu-

ra generale dello Stato e quelle delle Avvocature distrettuali sono determinate da regolamento. Noi riteniamo che questa norma non sia costituzionale perchè urta contro l'articolo 97 della Costituzione che stabilisce: « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ». Ed aggiunge: « Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari ». Noi dunque riteniamo che le attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato e dei relativi uffici debbano essere stabilite per legge in modo preciso, ed è proprio a questo che mirano i nostri emendamenti i quali stabiliscono appunto tali attribuzioni, sia dell'Avvocatura generale dello Stato, sia delle avvocature distrettuali, e dispongono circa le funzioni di consulenza.

Sembra che la questione di costituzionalità sia stata discussa in Commissione ma, almeno a quanto mi risulta, non pare che sia stata esaminata esaurientemente. Noi riteniamo che il fondamento dei nostri articoli aggiuntivi discenda proprio da questo: deve provvedere la legge, non il regolamento. Quindi proponiamo una formula chiara, precisa, che risponde alla esigenza costituzionale di far sì che il legislatore e non un regolamento provveda sulla materia, tanto più che nel regolamento che è stato finora in vigore e che è stato emanato sulla base della disposizione di cui all'articolo 19 del regio decreto del 1933, che riteniamo incostituzionale, viene riconosciuto un diritto insindacabile e incondizionato di avocazione di tutte le pratiche attribuite alle varie avvocature distrettuali e ad altri funzionari della Avvocatura da parte dell'avvocato generale dello Stato. Si tratta, se non sbaglio, degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 1612 del 1933.

Quindi da un lato questo regolamento stabilisce delle regole di competenza in via generale, dall'altro le rende praticamente inoperanti perchè attribuisce all'avvocato generale dello Stato il potere insindacabile

di sottrarre alle competenti avvocature distrettuali la trattazione di qualsiasi affare sia consultivo che contenzioso.

Riteniamo che ciò non sia ammissibile e che, pur riconoscendo una certa discrezionalità all'avvocato generale dello Stato nell'ambito delle direttive di massima che il Consiglio degli avvocati e procuratori può stabilire circa la trattazione degli affari — e su questo punto tornerò quando esamineremo l'articolo 15 — questo potere assoluto di avocazione non sia tollerabile. Esso, secondo noi, aveva una sua giustificazione nel sistema precedente in quanto, in base alla legge 14 luglio 1907, n. 485, le cause dello Stato venivano affidate di regola ad avvocati e procuratori del libero foro, per cui il diritto di avocazione degli affari aveva una sua ragione logica in quanto consentiva all'Avvocatura la diretta trattazione della causa anche dopo l'affidamento a un libero professionista. Ma, dopo che è stato assicurato il monopolio all'Avvocatura dello Stato, il potere di avocazione si è trasformato di fatto in un insindacabile potere di ingerenza nelle competenze e nelle attribuzioni proprie delle avvocature distrettuali, che non ha secondo noi alcuna logica giustificazione.

Questo è il fondamento, assai solido secondo il nostro punto di vista, delle nostre proposte a modificazione della norma esistente che dovrebbe essere abrogata, come pure proponiamo.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.0.3, esso rappresenta una eccezione ai principi incorporati nei tre precedenti emendamenti cui il senatore Venanzi ha preannunciato lo appoggio della sua parte: un'eccezione nel senso che restringono la facoltà discrezionale dell'avvocato generale dello Stato, laddove gli altri emendamenti tendono invece a salvaguardare le rispettive competenze degli uffici dell'Avvocatura; ma la restringono per un caso solo, veramente eccezionale, che ha un suo carattere particolare, perchè le difese svolte nell'interesse del Governo avanti alla Corte costituzionale — ed è di questo che tratta il nostro emendamento 13.0.3 — per quanto siano espresse in termi-

ni rigorosamente giuridici, altro non sono che la proiezione tecnico-giuridica di precisi atteggiamenti politici promananti dal Governo, ad esso direttamente riferibili.

Per questo motivo l'articolo 20 della legge n. 87 del 1953 attribuisce la rappresentanza e difesa del Governo direttamente e personalmente all'avvocato generale dello Stato, anche se con facoltà di farsi sostituire, in considerazione dello stretto rapporto fiduciario che corre tra il Governo e l'avvocato generale. Quest'ultimo, e non già l'Avvocatura impersonalmente, è portavoce di un atteggiamento politico assunto dal Governo autonomamente, indipendentemente da ogni particolare aspetto controverso nel giudizio di merito, con l'intervento innanzi alla Corte costituzionale, che non è obbligatorio ma facoltativo, precisamente perchè previsto per consentire al Governo di esprimere il suo orientamento politico, ai fini della migliore valutazione possibile delle leggi impugnate per incostituzionalità.

L'emendamento che proponiamo vuole anche avviare al rinnovarsi di situazioni già verificatesi e che hanno dato luogo anche ad interpellanze parlamentari su asseriti contrasti tra l'atteggiamento assunto nei giudizi di costituzionalità dall'avvocato generale e l'indirizzo politico quale espresso dal Governo in carica. Riteniamo conseguentemente che sia utile, anzi necessario, porre una norma chiarificatrice in questo campo, che elimini ogni dubbio circa la piena e completa responsabilità politica del Governo in ordine alle tesi sostenute nei giudizi di costituzionalità. È insomma una norma relativamente restrittiva, ma è anche ristretto il campo in cui viene applicata, il solo campo dei giudizi di costituzionalità, quindi non deroga ma riconferma la regola generale che è quella di assicurare all'Avvocatura dello Stato, nei limiti del possibile ed in tutti gli altri giudizi, un'ampia e ragionevole discrezionalità di applicazione e di interpretazione della legge.

V E N A N Z I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z I. Do ragione degli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2. Con l'emendamento 13.0.1 proponiamo l'istituzione di un comitato consultivo. L'istituzione di un organo collegiale per la direzione tecnica della Avvocatura è a nostro avviso indispensabile quando si sia stabilito di sostituire l'organizzazione gerarchica e autoritaria, che fa capo ad una sola persona, l'avvocato generale, con una organizzazione fondata sull'attiva partecipazione e sull'interessamento di tutti all'elaborazione dell'attività di istituto.

È stato già detto nella discussione generale che far posto nell'organizzazione al contributo e all'opinione di ciascun componente dell'ufficio non significa che ognuno possa fare delle cause o dei pareri affidatigli quello che vuole, come ha affermato nella sua replica il senatore Barra, il quale ritiene che non debbano porsi limiti — sono le sue parole — «in contrasto con il libero giudizio» e che «l'avvocato deve esercitare nell'ambito della sua personale responsabilità».

In base all'ordinamento vigente, e precisamente all'articolo 1 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, «la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato... spettano all'Avvocatura dello Stato». Ed analogamente si esprime il successivo articolo 13, il quale stabilisce ancora più dettagliatamente le funzioni mediante le quali — sono le testuali parole della disposizione — «l'Avvocatura dello Stato provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato».

Ciò significa che, nell'espletamento di queste funzioni di tutela legale, rappresentanza, patrocinio, assistenza, il rapporto si stabilisce e intercorre fra l'amministrazione — che fruisce della tutela legale — e l'Avvocatura dello Stato, che è anch'essa un organo dello Stato; mentre nessun rapporto si stabilisce tra l'amministrazione e il singolo avvocato dello Stato, il quale altro non è che uno dei funzionari dell'Avvocatura dello Stato.

Nè questo è un fatto puramente formale, perchè si concreta e deve sempre più con-

cretarsi in un fatto organizzativo, per effetto del quale, qualunque sia l'avvocato dello Stato cui è affidata una determinata causa o un determinato parere, in effetti, è l'Avvocatura dello Stato nel suo complesso, con tutta la sua organizzazione, che difende quella causa o che rende quel parere. Ed è proprio in questo la superiorità del sistema rispetto alla tutela legale del libero foro, perchè l'esistenza di questa organizzazione dà la garanzia che all'errore, alla svista, alla negligenza del singolo sia posto rimedio per effetto dell'organizzazione dell'ufficio.

Il disegno di legge che stiamo discutendo non si propone affatto di modificare questo sistema, ma solo di modificare l'organizzazione interna dell'Avvocatura dello Stato, dando maggior rilievo al contributo e alla opinione di ciascun avvocato dello Stato. Questo — e solo questo — vuol dire organizzazione su basi professionali, che valorizzi ed esalti le capacità professionali. Ma è anche evidente che i contributi e le opinioni dei singoli debbano essere poi coordinati e ridotti ad un indirizzo unico e coerente. Questo, evidentemente, può essere fatto solo con l'istituzione di un organo collegiale apposito.

Questa esigenza è talmente indiscutibile che in tutti i disegni di legge d'iniziativa parlamentare sono stati previsti organi collegiali di coordinamento. Ho già citato i disegni di legge dai quali abbiamo attinto ispirazione.

Abbiamo ritenuto preferibile riproporre la disposizione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bartolomei, che il nostro emendamento ha quasi testualmente riportato e che proponiamo di inserire nel testo della legge.

L'emendamento 13.0.2 persegue lo stesso scopo. Infatti lo scopo della disposizione che con questo emendamento proponiamo di introdurre nel testo legislativo all'esame dell'Assemblea è quello di fornire alle Camere periodicamente un quadro completo dei problemi che incontra la pubblica amministrazione per effetto dell'applicazione

delle leggi e, inoltre, di consentire alle Camere un più adeguato controllo degli atteggiamenti assunti e delle tesi sostenute dalla pubblica amministrazione e dal Governo, nei confronti sia delle leggi ordinarie, sia delle norme costituzionali.

Questa funzione di collegamento tra potere legislativo, che fa le leggi, e potere esecutivo, nonchè potere giudiziario, che le applicano — in alcuni casi distorcendole, ma in altri casi facendone emergere le contraddizioni, le insufficienze, la inadeguatezza — avrebbe potuto essere svolta dagli uffici legislativi dei ministeri. Ma la loro assoluta incapacità e inettitudine, per quanto riguarda questo problema, è stata, a nostro avviso, sempre totale.

Nell'applicazione delle leggi che possiamo in largo senso definire amministrative si sono verificati e si verificano casi frequenti di vera e propria patologia giuridica: in alcuni di questi casi, la pubblica amministrazione ha disapplicato o falsamente applicato le disposizioni legislative (si possono citare, come esempio, le disposizioni di agevolazione tributaria); in altri casi, la stessa cosa ha fatto la magistratura; in altri casi ancora l'applicazione di leggi, sia in sede giudiziaria che amministrativa, ne ha dimostrato l'inadeguatezza o la deficienza tecnica. Tutti questi casi hanno determinato, oltre ad una serie di inconvenienti pratici difficilmente valutabili, ma certamente di notevole gravità, anche una interminabile serie di controversie ed una conseguente situazione di incertezza del diritto. Una periodica ed abbastanza completa informazione su questi fatti potrebbe consentire alle Camere interventi legislativi di chiarimento o di integrazione delle leggi vigenti, che consentirebbero di eliminare o, quanto meno, di attenuare gli inconvenienti accennati.

È sembrato, pertanto, al nostro Gruppo che l'Avvocatura dello Stato, per le funzioni esercitate nei confronti di tutte le amministrazioni dello Stato e di molti enti pubblici, fosse particolarmente adatta a predisporre gli elementi affinché il Governo possa riferire in merito al Parlamento.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

(Segue V E N A N Z I). Vorrei ora esprimere il nostro parere per quanto riguarda gli emendamenti testè illustrati dal senatore Brosio.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.0.3, siamo assolutamente contrari non per lo spirito che ha ispirato l'emendamento, ma perchè l'emendamento stesso potrebbe provocare mutamenti su qualcosa che invece si è consolidato dopo alcuni decenni di controversie — che il ministro Cossiga potrà confermare — circa sbandamenti che sono intervenuti e richiami che sono venuti, sempre in via molto amichevole e di altissima stima nei suoi confronti, per quanto riguarda atteggiamenti avutisi di assoluta autonomia da parte dell'Avvocatura dello Stato in conduzione di difese legali eccetera. Pertanto tale emendamento potrebbe rinfocolare, determinando una precisazione, qualcosa che si è consolidato e nell'interpretazione giurisprudenziale e nella prassi amministrativa, perchè delimitare strettamente il campo soltanto ai problemi delle questioni di legittimità costituzione potrebbe, con una affermazione *a contrario*, voler dire che in tutti gli altri casi l'Avvocatura non debba conformarsi agli indirizzi dell'amministrazione. E questo ci sembra enorme. Ecco perchè siamo contrari all'emendamento 13.0.3.

Siamo invece favorevoli all'emendamento 13.0.4, perchè esso si adegua alla nostra interpretazione dell'articolo 97 della Costituzione, determina concretamente i criteri di competenza e ci sembra senza dubbio conforme allo spirito di riforma che anche noi intendiamo imprimere all'Avvocatura dello Stato, per modificare l'organizzazione accentrata e gerarchica attualmente esistente. Anticipiamo perciò il nostro voto favorevole a questo emendamento.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **B A R R A**, *relatore*. Onorevole Presidente, per quanto attiene l'emendamento Valitutti 13.0.4 esprimo a titolo personale (perchè non ho interpellato la Commissione) parere favorevole. Senza scomodare la Costituzione o la *vexata quaestio* se deve considerarsi costituzionale ancora il regolamento che ha disciplinato le funzioni dell'Avvocatura dello Stato, sostanzialmente l'emendamento mira ad abrogare una norma abnorme: cioè il potere dell'avvocato generale dello Stato di procedere ad avocazione dei giudici trasferendoli da un'avvocatura all'altra a sua discrezione. Questo principio, che mi pare oggi, nella realtà in cui viviamo, notevolmente incostituzionale, crea anche grosse difficoltà sotto il profilo del foro erariale che verrebbe ad essere spostato attraverso una valutazione meramente discrezionale dell'avvocato dello Stato. Perciò mi dichiaro favorevole, a titolo personale, perchè, ripeto, la Commissione non ha esaminato a fondo questo problema, ma alla stregua delle discussioni che si sono fatte in quest'Aula do giudizio positivo.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.0.1, presentato dai senatori Venanzi, Maffioletti e Modica, credo che vada accantonato, onorevole Presidente, in modo da poter essere esaminato insieme all'emendamento 18.2 del Governo, perchè ambedue questi emendamenti prevedono, sia pure in forme diverse, la costituzione di un comitato consultivo presso l'Avvocatura dello Stato.

Mi dichiaro infine contrario all'emendamento 13.0.2, perchè non mi pare che si possano investire le Camere addirittura di un giudizio professionale che l'Avvocatura dello Stato esprime, e all'emendamento 13.0.3 — che oltretutto ritengo superfluo — perchè, come ha rilevato il Ministro, l'indirizzo dell'Avvocatura dello Stato non può che essere conforme alla difesa dello Stato, tenuto conto che l'Avvocatura deve difendere in piena coscienza l'interesse dello Stato stesso.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

* C O S S I G A, *Ministro senza portafoglio*. Per quanto riguarda l'emendamento 13.0.1, sono d'accordo con il relatore per l'accantonamento; sono poi contrario agli emendamenti 13.0.2 e 13.0.3 perchè l'approvazione di quest'ultimo potrebbe far ritenere che il potere d'indirizzo del Governo in questa materia sia limitato alle sole controversie di natura costituzionale. Per quanto riguarda l'emendamento 13.0.4, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole a titolo personale, il Governo invece è contrario perchè ritiene che il potere di avocazione che esiste nell'attuale ordinamento sia uno degli strumenti con cui il Governo, attraverso l'avvocato generale dello Stato, può correggere indirizzi delle altre avvocature che siano difforni dai suoi responsabili orientamenti in materia di conduzione delle cause.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 13 0 4, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, accettato a titolo personale dal relatore e non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.0.5, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.6.

P I S T O L E S E. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* P I S T O L E S E. Signor Presidente, esprimo il nostro giudizio favorevole allo emendamento 13.0.6, nel quale si precisa che le attribuzioni dell'Avvocatura generale sono stabilite direttamente dalla legge. Ella

sa, onorevole Ministro, che uno degli attacchi a fondo che si sono fatti in tutti i congressi giuridico-forensi svoltisi nel nostro paese riguardava l'allargamento a macchia d'olio dei poteri e dei compiti dell'Avvocatura dello Stato. Proprio perchè oggi è consentito all'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio e la difesa di enti a partecipazione statale, gli avvocati del foro libero avranno ben poco spazio per la loro attività professionale. In effetti molti enti e società private, sia pure irizzate o a partecipazione statale, verrebbero invece patrocinati dall'Avvocatura dello Stato.

La grossa protesta del foro libero nei confronti dell'Avvocatura dello Stato è quindi determinata proprio da questo eccessivo allargamento dei compiti e dei poteri nell'assumere il patrocinio di enti e società non strettamente collegati con l'amministrazione diretta dello Stato.

Appare quindi opportuno l'emendamento proposto dai liberali che impone per lo meno la delimitazione di questi compiti per mezzo della legge e non attraverso altre forme non controllabili da parte del Parlamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 13.0.6, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Venanzi, è d'accordo che l'emendamento 13.0.1 venga accantonato per essere esaminato insieme all'emendamento 18.2 ?

V E N A N Z I. Sono d'accordo, onorevole Presidente.

B R O S I O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B R O S I O. Mi pare che il comitato previsto dall'articolo 18 sia un comitato di natura diversa: non è un comitato consulti-

vo di carattere generale sugli affari dell'Avvocatura, ma è un comitato specifico che riguarda particolarmente — per usare una parola barbara — la computerizzazione degli uffici dell'Avvocatura dello Stato. In quell'articolo si prevede la formazione di un comitato che ha essenzialmente per funzione e per compito di studiare questa organizzazione tecnica dell'ufficio. Questo articolo è di per se stesso discusso: noi, ad esempio, abbiamo presentato un emendamento soppressivo di tale articolo. Mi pare comunque che questo sollevi e proponga una questione essenzialmente diversa. La questione della creazione di un comitato consultivo o di coordinamento riguarda invece la definizione delle direttive di massima sul modo di trattare gli affari dell'Avvocatura dello Stato.

Sarei quindi piuttosto contrario all'accantonamento.

P R E S I D E N T E. Onorevole relatore, dopo aver inteso le osservazioni del senatore Brosio, conferma la sua richiesta di accantonamento?

B A R R A, relatore. Mi pare che se approvassimo o respingessimo l'emendamento 13.0.1 con il quale si istituirebbe un comitato consultivo finiremmo col pregiudicare il successivo emendamento all'articolo 18. Da un punto di vista sistematico le considerazioni del senatore Brosio potranno essere fatte quando esamineremo congiuntamente i due emendamenti. Sono quindi per l'accantonamento.

P R E S I D E N T E. Resta pertanto accantonato l'emendamento 13.0.1.

Metto ai voti l'emendamento 13.0.2, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.0.3, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione

nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Art. 14.

La commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato assume la denominazione di Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato. Esso è costituito:

a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede;

b) dai tre vice avvocati generali più anziani nel ruolo;

c) dall'avvocato distrettuale più anziano nell'incarico;

d) da tre avvocati e da un procuratore dello Stato eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in unico collegio, secondo le norme dell'articolo 8. Con le stesse modalità, e contestualmente, vengono eletti i rispettivi supplenti che sostituiscono, nell'ordine di elezione, i rappresentanti titolari nei casi in cui questi siano assenti o impediti o quando il Consiglio debba adottare provvedimenti che li concernono.

Nei medesimi casi, i componenti di cui alle lettere b) e c) vengono sostituiti dagli avvocati che li seguono immediatamente nel ruolo o nell'incarico.

Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene nel Consiglio con voto consultivo.

I componenti eletti durano in carica tre anni dalla nomina e non sono immediatamente rieleggibili.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, o, in caso di suo impedimento o assenza, dal più giovane di età dei componenti.

Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il Consiglio sono eser-

citare da uno dei suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza; per la loro validità è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Il Consiglio può essere convocato in qualsiasi momento dall'Avvocato generale dello Stato e deve essere convocato a richiesta di almeno tre membri effettivi.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Al primo comma, lettera d), sostituire le parole: « da tre avvocati e da un procuratore », con le altre: « da quattro avvocati o procuratori ».

14.1 **VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA**

Dopo il quarto comma, inserire il seguente:

« I procuratori dello Stato che, successivamente alla elezione, siano nominati avvocati dello Stato continuano a far parte del Consiglio fino alla scadenza ».

14.2 **IL GOVERNO**

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B A R R A, relatore. Sono contrario all'emendamento 14.1 e favorevole all'emendamento 14.2.

C O S S I G A, Ministro senza portafoglio. Sono contrario all'emendamento 14.1.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'0 emendamento 14.1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Art. 15.

Al Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato, oltre alle attribuzioni previste dalle norme vigenti per la commissione permanente, sono demandate le seguenti attribuzioni:

a) formulare i giudizi, di cui agli articoli 3, 4, 5, 10 e 19; i giudizi di non promovibilità o di demerito sono riesaminati dopo il decorso di un biennio;

b) esprimere parere sulle proposte di trasferimento di ufficio degli avvocati e procuratori dello Stato;

c) indicare le prescrizioni di massima con il conferimento ad avvocati e procuratori dello Stato di eventuali incarichi esterni e per eventuali designazioni arbitrali;

d) esprimere parere sui reclami e rilievi formulati dagli avvocati e procuratori dello Stato in merito a difficoltà ed inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartite per la organizzazione e lo svolgimento dei servizi;

e) decidere i ricorsi prodotti, entro trenta giorni dalla comunicazione, dagli avvocati e procuratori dello Stato avverso il rapporto informativo compilato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, e formulare, in caso di accoglimento, il rapporto definitivo.

Gli avvocati e procuratori dello Stato hanno diritto di prendere visione e di richiedere copia, a loro spese, degli atti e dei verbali del Consiglio che li riguardano.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Al Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato, oltre alle attribuzioni già esercitate dalla commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, sono demandate le seguenti attribuzioni:

a) formulare i giudizi di demerito, di cui agli articoli 3, 4, 10 e 19, il giudizio di promuovibilità, di cui all'articolo 5, nonché il parere e la proposta per la nomina dei vice avvocati generali, di cui agli articoli 8 e 12;

b) decidere sui ricorsi proposti dagli avvocati e procuratori dello Stato avverso il rapporto informativo, compilato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, e formulare, in caso di accoglimento, il rapporto definitivo;

c) provvedere alla formazione e alle variazioni degli organici degli uffici dell'Avvocatura Generale e delle avvocature distrettuali;

d) assegnare gli avvocati e procuratori di prima nomina ai vari uffici e deliberare in ordine ad ogni domanda o proposta di trasferimento;

e) esprimere parere sui reclami ed esposti degli avvocati e procuratori dello Stato, in ordine ad inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartite per la organizzazione e lo svolgimento dei servizi;

f) conferire, previa adozione di obiettivi criteri di massima, agli avvocati e procuratori dello Stato gli incarichi, ivi compreso l'incarico di segretario generale, che non può avere durata superiore a quattro anni, e designarli per gli eventuali incarichi esterni ed arbitrari;

g) esercitare il potere disciplinare, ai sensi del testo unico 30 ottobre 1933, numero 1611;

h) riferire al Presidente del Consiglio dei ministri sui fatti, che possano comportare a carico degli avvocati con qualifica di

sostituto avvocato generale e superiore il provvedimento di cui all'articolo 123 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

i) designare cinque sostituti avvocati generali dello Stato quali componenti del comitato consultivo;

l) provvedere, previa adozione di obiettivi criteri di massima, alla ripartizione tra gli uffici dell'Avvocatura dello Stato delle somme stanziare in bilancio per ogni capitolo di spesa;

m) esercitare, inoltre, tutte le attribuzioni che l'art. 146 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, attribuisce alla competenza del Consiglio di amministrazione, anche se non specificamente previste nel presente articolo.

Gli atti del Consiglio sono resi pubblici e gli avvocati e procuratori dello Stato hanno diritto di averne comunicazione e di estrarne copia ».

15.1 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

Al primo comma, sostituire le lettere b), c) e d) con le seguenti:

« b) esprimere parere sulle assegnazioni ed i trasferimenti di sede degli avvocati e procuratori dello Stato;

c) esprimere parere in ordine al conferimento ad avvocati e procuratori dello Stato di incarichi esterni e ad eventuali designazioni arbitrari;

d) formulare proposte sull'organizzazione dei servizi ed esprimere parere su reclami e rilievi in ordine allo svolgimento dei medesimi; ».

15.2 IL GOVERNO

Alla lettera c), sostituire le parole: « eventuali incarichi esterni » con le seguenti: « incarichi e funzioni ».

15.3 VALITUTTI, BROSIO, BERGAMASCO

Al primo comma, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

« f) esprimere prescrizioni di massima sull'assegnazione degli affari agli avvocati e procuratori dello Stato;

g) esprimere parere sulle proposte per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 9 della presente legge;

h) esprimere parere su ogni altra questione che l'avvocato generale dello Stato intenda sottoporgli ».

15.5

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Non può provvedersi al conferimento di incarichi, funzioni e designazioni arbitrali se il Consiglio non abbia preventivamente indicato le relative prescrizioni di massima di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo ».

15.4

VALITUTTI, BROSIO, BERGAMASCO

V E N A N Z I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z I. Gli interventi che vi sono stati mi danno l'occasione di meglio precisare il concetto che noi abbiamo di collegialità, di ristrutturazione dell'Avvocatura dello Stato, non debordando, naturalmente, da una visione corretta dei compiti di istituto. Dovrebbe essere chiara l'idea che la nostra parte politica ha della natura giuridica dell'Avvocatura dello Stato, dei rapporti interorganici tra Avvocatura ed amministrazioni ed enti ed infine dei rapporti tra gli avvocati e procuratori dello Stato e lo istituto, al quale appartengono. Questa è la concatenazione di rapporti che è rilevante per l'Avvocatura dello Stato.

Questa idea è fondata sulle norme di legge vigenti, che il disegno, che stiamo discutendo, non modifica affatto su questo punto, cosicché, citando testualmente il parere del Consiglio di Stato del 23 novembre 1967, n. 1237, si può affermare che l'Avvocatura ha « natura di vera e propria amministrazione dello Stato »; che « l'essenza del rapporto tra Avvocatura dello Stato e Presidenza del Consiglio è di dipendenza gerarchica esterna, qualificata dalla legge »; che « la responsabilità dell'attività dell'Avvocatura, anche per esigenza costituzionale, cade

sempre sull'amministrazione: responsabilità economica, giuridica, anche politica; la responsabilità non si riferisce all'Avvocatura, che è organo tecnico senza rilevanza costituzionale ».

Non riteniamo possibile quindi — come si è fatto da parte del relatore — paragonare l'Avvocatura, sia pure per aspetti particolari, agli ordini professionali forensi nè stabilire per legge una qualunque forma di autogoverno da parte degli avvocati e dei procuratori dello Stato.

Per questo non abbiamo ritenuto di proporre modifiche alle attribuzioni disciplinari del Consiglio dei ministri nei confronti dei funzionari con qualifica di sostituto avvocato generale e superiore (articolo 40, ultimo comma, del testo unico del 1933) ed abbiamo proposto di mantenere il potere del Governo di nominare persone estranee alla carriera, oltre che al posto di avvocato generale, anche ad una parte dei posti di vice avvocato generale. Purtroppo le nostre proposte sono state già disattese.

Pur tenendo fermi questi principi, riteniamo che debbano essere tolti all'avvocato generale e trasferiti al consiglio degli avvocati e procuratori tutti i poteri in ordine al governo del personale.

Questa modifica, che deve essere radicale, e senza la quale è illusorio e inconsistente ogni proposito di cambiare la struttura ed il funzionamento dell'Avvocatura, è motivata, in primo luogo ed in coerenza con tutta la nostra posizione, dall'intendimento di conseguire una maggiore efficienza, mediante un'articolazione collegiale dell'organizzazione dell'istituto. Ma questo non è tutto. Per quanto riguarda il trasferimento dei poteri di governo del personale, vi sono ulteriori e più importanti motivazioni.

Riteniamo infatti contrario ad ogni regola di buona e corretta amministrazione stabilire per legge che la carriera, i trasferimenti, gli incarichi, le assegnazioni del lavoro dei funzionari di un'amministrazione pubblica dipendono dalla volontà e dalle decisioni di una sola persona.

Specialmente in un ambiente ristretto e, come tale, privo di una qualsiasi tutela sin-

dacale, un sistema di questo genere determina, da una parte, una situazione, anche psicologica, in cui diventano abituali e normalmente accettate decisioni non motivate e provvedimenti adottati senza il rispetto di un corretto procedimento (istanze, esame comparativo delle situazioni dei richiedenti eccetera); dall'altra, rapporti di dipendenza personale, quasi di vassallaggio in seno all'amministrazione, che la nostra parte politica ritiene intollerabili in un paese civile ed ancor più in un ufficio pubblico e che sono in contrasto con quel clima di dignità professionale che è proposito comune di quest'Assemblea introdurre nell'Avvocatura dello Stato.

Desidero precisare con estrema chiarezza che non ho inteso fare una prospettazione di possibili ed ipotetiche degenerazioni del sistema, ma descrivere esattamente la situazione esistente presso l'Avvocatura dello Stato, in dipendenza del modo con cui sono da lungo tempo esercitati i poteri di governo del personale in base alla normativa vigente. L'esercizio di questi poteri è stato ed è costantemente caratterizzato da una serie interminabile di costrizioni, sopraffazioni, favoritismi, anche involontari, che hanno determinato una situazione intollerabile, prodotto un esodo massiccio di funzionari qualificati e stanno portando l'Avvocatura al limite di un cattivo funzionamento.

Il trasferimento dei poteri ad un organo collegiale avrà per prima cosa questo risultato: gli atti ed i verbali del consiglio saranno pubblici, ogni componente del consiglio dovrà prendere posizione sui provvedimenti, esprimere il proprio voto e motivarlo, sapendo che tutti conosceranno il suo voto e la relativa motivazione. E questa è una medicina in grado di curare molti dei mali che affliggono attualmente l'Avvocatura dello Stato. C'è poi la composizione del consiglio con parte dei membri elettivi che assicura una più attenta, prudente e legittima amministrazione del personale.

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . L'emendamento 15.3, che sembra di dettaglio, è in realtà un emendamento sostanziale perchè attiene proprio al conferimento degli incarichi e delle funzioni. Naturalmente si riferisce al testo della Commissione così come ci era pervenuto, che alla lettera c) consentiva l'intervento del consiglio degli avvocati e dei procuratori per dettare delle direttive per gli incarichi esterni, mentre i più importanti sono gli incarichi interni. Quindi noi, credo giustamente, criticavamo questa limitazione e abbiamo proposto il nostro emendamento tendente a sostituire le parole: « eventuali incarichi esterni » con le altre: « incarichi e funzioni » in generale. Secondo la nostra proposta, per tutti gli incarichi e le funzioni debbono essere dettati i criteri di massima da parte del consiglio degli avvocati e dei procuratori.

Questa modifica è stata rafforzata con il successivo emendamento 15.4 con il quale si dice che non può provvedersi al conferimento di incarichi, funzioni e designazioni arbitrari se il consiglio non abbia preventivamente indicato le relative prescrizioni di massima di cui alla lettera c), modificate, ben s'intende, come sopra secondo il nostro emendamento 15.3.

Tutto questo risponde al criterio di limitare la discrezionalità assoluta dell'avvocato generale dello Stato e quindi si pone a mezza via tra la soluzione che era stata proposta dalla Commissione e quella che invece è indicata per esempio alla lettera f) dell'emendamento 15.1, dei senatori Venanzi, Maffioletti e Modica, in cui si dà al consiglio degli avvocati e procuratori il potere non solo di adottare criteri di massima, ma di applicarli conferendo incarichi sia esterni che interni. Ci pare che questo potere sia eccessivo perchè non crediamo che sia bene sostituire al potere assoluto e insindacabile dell'avvocato generale un potere altrettanto assoluto e insindacabile di un collegio, che sarebbe deresponsabilizzante.

Quindi la nostra proposta, che, ripeto, si colloca a mezza strada tra le due, è volta ad attribuire il potere di emanare criteri di massima all'organo collettivo e a rendere conseguentemente sindacabili, attraverso la loro

conformità o meno a questi criteri, i concreti atti di applicazione di competenza dell'avvocato generale.

Abbiamo visto con piacere che nell'emendamento governativo 15.5, che segue immediatamente il nostro, si propone di introdurre, dopo la lettera e), una lettera f) del seguente tenore: « esprimere prescrizioni di massima sull'assegnazione degli affari agli avvocati e procuratori dello Stato ». Credo che ciò coincida perfettamente con il nostro emendamento 15.3 e che l'approvazione del nostro emendamento possa far sì che venga assorbito l'emendamento proposto dal Governo o viceversa, purchè rimanga in piedi il nostro emendamento 15.4 il quale subordina la concreta assegnazione alla emanazione delle prescrizioni di massima, per evitare che si rimandi alle calende greche la formulazione di tali prescrizioni.

Quindi la situazione si presenta, secondo noi, chiarita e migliorata attraverso l'emendamento 15.5 che accompagna e sostiene il nostro e speriamo che la sostanza del nostro primo emendamento e in ogni caso la lettera e) e la sostanza del secondo vengano recepite.

C O S S I G A, *Ministro senza portafoglio*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **C O S S I G A**, *Ministro senza portafoglio*.
Signor Presidente, credo che gli emendamenti del Governo si illustrino da soli. Mentre mi dichiaro contrario a tutti gli altri emendamenti, voglio dire che il Governo ritiene che con gli emendamenti 15.2 e 15.5 e con l'emendamento 18.2, che poi si andrà ad esaminare, si vada incontro a quelle esigenze di dignità, di esaltazione della professionalità e di sburocratizzazione che sono presenti negli emendamenti presentati, ma in una forma più consona alla natura e alle finalità di questo organo.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B A R R A, *relatore*. Onorevole Presidente, sono contrario all'emendamento 15.1. Debbo comunque precisare che il punto i) va stralciato.

Sono favorevole agli emendamenti 15.2 e 15.5 del Governo e contrario agli emendamenti 15.3 e 15.4.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori, salvo il coordinamento che dovesse rivelarsi necessario per quanto riguarda la lettera i) dell'emendamento stesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.5, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 16.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera d) dell'articolo 14, è istituito un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, che lo presiede, designato dall'avvocato generale dello Stato, nonché dai due avvocati dello Stato più anziani in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato generale dello Stato. La votazione ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Il voto è personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di votare per non più di tre avvocati ed un procuratore dello Stato. Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

L'ufficio elettorale provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.

Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono presentati entro quindici giorni al Consiglio in carica, che decide definitivamente nei successivi quindici giorni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i quattro membri effettivi e i quattro membri supplenti.

In caso di parità di voti, sono nominati i più anziani nel ruolo.

I membri eletti, che cessano dalla carica nel corso del triennio, sono sostituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dai componenti supplenti; in mancanza di questi, dagli avvocati o procuratori dello Stato che seguono gli eletti per il numero dei suffragi raccolti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato generale in un periodo non compreso in quello feriale, stabilito dall'art. 58 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612. Il decreto è trasmesso al segretario generale ed agli avvocati distrettuali, che debbono darne immediata comunicazione scritta a tutti gli avvocati e procuratori dello Stato, facenti parte rispettivamente dell'Avvocatura generale e delle Avvocature distrettuali, anche se in aspettativa o fuori ruolo. La votazione ha luogo, non prima di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione a tutti gli avvocati e procuratori, in un giorno festivo, non compreso nel predetto periodo feriale, dalle ore 9 alle 19 ».

16 1 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

Al terzo comma sostituire le parole: « per non più di tre avvocati ed un procuratore » *con le altre:* « per non più di quattro avvocati o procuratori ».

16.2 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

Al sesto comma dopo le parole: « vengo nominati » *inserire le altre:* « entro quaranta giorni dalle votazioni, che non siano state invalidate ».

16.3 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Questi emendamenti si illustrano da soli, signor Presidente, ed hanno lo scopo di perfezionare il provvedimento per l'elezione dei componenti il consiglio.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B A R R A , relatore. Onorevole Presidente, sono contrario a tutti e tre gli emendamenti perchè essi spostano i termini della

composizione del consiglio degli avvocati e procuratori rispetto a quanto la Commissione aveva deciso.

C O S S I G A, *Ministro senza portafoglio*.
Concordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I, *Segretario*:

Art. 17.

L'articolo 3 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione, ed inoltre innanzi ai giudici delegati per i procedimenti di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che debba provvedersi all'istruzione della causa ».

(*È approvato*).

Art. 18.

Presso l'Avvocatura generale dello Stato è istituito, con decreto dell'avvocato generale dello Stato, previo parere del Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato, un comitato per lo studio dell'applicazione della automazione anche elettronica dei servizi dell'Avvocatura dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, da un sostituto avvocato generale dello Stato e dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, da avvocati dello Stato, nonché da personale comandato da altre Amministrazioni e da esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

Il comitato provvede ai suoi compiti previsti, occorrendo, gli opportuni scambi di informazioni e collegamenti, nel settore dell'automazione dei servizi, con gli uffici giudiziari e delle pubbliche amministrazioni.

Agli esperti estranei all'Amministrazione dello Stato sono corrisposti compensi da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

R I C C I, *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

18.1 **VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA**

Sopprimere l'articolo.

18.3 **VALITUTTI, BROSI, BERGAMASCO**

Sostituire l'articolo con il seguente:

« È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato un Comitato consultivo, presieduto dall'avvocato generale dello Stato o per sua delega da un vice avvocato generale dello Stato.

Il Comitato consultivo ha durata triennale ed è composto da sei avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale dello Stato, nominati dal-

l'avvocato generale dello Stato tra designati in numero doppio dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

Il Comitato si riunisce in seguito a convocazione del presidente e delibera con la partecipazione di almeno cinque componenti.

Il Comitato è sentito dall'avvocato generale dello Stato quando si tratti di rendere parere su questioni di massima o di particolare rilevanza, nonchè in merito alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento dell'attività degli avvocati e procuratori dello Stato.

Il Comitato coordina e sovrintende agli studi per l'applicazione dell'automazione, anche elettronica, ai servizi dell'Avvocatura dello Stato ».

18.2

IL GOVERNO

In via subordinata all'emendamento 18.3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Gli impianti e le apparecchiature nonchè i servizi d'informazione e di schedatura, che siano richiesti dalle esigenze per il cui soddisfacimento è istituito il Comitato previsto dal primo comma di questo articolo, potranno essere installati ed organizzati soltanto previo accordo, sulle finalità e modalità di funzionamento, con le rappresentanze delle organizzazioni sindacali di categoria dell'Avvocatura dello Stato ».

18.4

VALITUTTI, BROSIÒ, BERGAMASCO

PRESIDENTE. Avverto che il testo dell'emendamento 18.1 deve intendersi sostituito da quello dell'emendamento 13.0.1, già illustrato ed in precedenza accantonato. Si dia nuovamente lettura dell'emendamento 13.0.1.

RICCI, Segretario:

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. ...

« È istituito un comitato consultivo, composto dall'Avvocato generale dello Stato,

che lo presiede, da tre vice-avvocati generali dello Stato e da sette sostituti avvocati generali dello Stato, cinque dei quali designati dal Consiglio degli avvocati e procuratori.

La nomina a componente del Comitato consultivo è disposta con decreto dell'Avvocato generale dello Stato ed ha la durata di tre anni.

Il Comitato consultivo dà pareri sopra disegni di legge o progetti di regolamento e di testo unico nonchè pareri di massima e pareri sopra questioni proposte o proponibili dinanzi alla Corte costituzionale, che siano richiesti dal Presidente del Consiglio dei ministri, da un Ministro del governo della Repubblica o dagli enti pubblici, che fruiscono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il Comitato stabilisce le direttive di massima da seguire per il patrocinio e l'assistenza in giudizio, e, in generale, per la tutela legale delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, di cui all'articolo 43 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, assicurando l'unità di indirizzo per la trattazione degli affari e fissando criteri generali per la loro assegnazione ai singoli avvocati e procuratori ».

13.0.1

VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

BROSIÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROSIÒ. Onorevole Presidente, anche qui c'è un emendamento governativo che, se ho ben capito, sarebbe sostitutivo dell'articolo. Questo quindi modifica il nostro atteggiamento, da noi manifestato con l'emendamento 18.3. L'articolo 18 diceva: « Presso l'Avvocatura generale dello Stato è istituito, con decreto dell'avvocato generale, previo parere del Consiglio degli avvocati, un comitato per lo studio dell'applicazione dell'automazione anche elettronica dei servizi dell'avvocatura dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, da un sostituto avvocato generale dello Stato eccetera ». Pensavamo non fosse il caso

di istituire questo comitato di studio perchè prima di tutto esso, senza avere un impianto da studiare, non avrebbe avuto senso in quanto non si possono studiare in astratto tali questioni; la creazione del comitato significava anche indirizzarsi verso una spesa molto grave, non quantificata e molto discutibile, per cui non era il caso di seguire questa strada che avrebbe comportato spese sia per lo studio che per gli impianti.

Con l'emendamento sostitutivo la situazione viene cambiata perchè si crea genericamente un comitato di studio che dovrebbe dare pareri su tutti gli affari generali di una qualche importanza. Tale comitato avrebbe durata triennale e sarebbe sentito dall'avvocato generale quando « si tratti di rendere parere su questioni di massima o di particolare rilevanza, nonchè in merito alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento dell'attività degli avvocati e procuratori dello Stato ».

I compiti di questo comitato consultivo ci paiono estremamente generici e non corrispondono nè a quelli previsti dal disegno di legge Bartolomei, nè a quelli previsti dal disegno di legge di parte comunista, nè a quelli del comitato di coordinamento previsto dal nostro disegno di legge n. 337.

Pertanto confermiamo l'emendamento espressivo dell'articolo e per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo siamo contrari. a cagione della genericità dei compiti che esso vorrebbe affidare al comitato consultivo. Manteniamo perciò i nostri emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo e la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **C O S S I G A ,** *Ministro senza portafoglio.* Nel corso della discussione degli articoli di questo disegno di legge ho già indicato le linee riformatrici seguite dal Governo che hanno il loro apice nell'emendamento 18.2, le cui finalità ed i cui scopi do per illustrati. Nello stesso momento mi dichiaro contrario a tutti gli altri emendamenti.

B A R R A , *relatore.* Mi associo al parere del Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori, nel nuovo testo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.2, presentato dal Governo.

V E N A N Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . È indubbio che il 18.2, istituendo presso l'Avvocatura generale dello Stato un comitato consultivo, entra nella logica che ci siamo sforzati di far approvare durante la discussione generale. Dobbiamo però anche esprimere la nostra insoddisfazione per il mancato pieno recepimento, secondo il nostro parere, del comitato consultivo, di cui abbiamo dato anche la struttura, i compiti e le funzioni, in base al nostro emendamento 18.1, testè respinto dall'Aula.

Sentiamo il dovere di apprezzare la considerazione da parte del Governo per un suggerimento che proveniva dai nostri banchi, ma dobbiamo anche esprimere la nostra insoddisfazione per i compiti affidati al comitato consultivo, che rimane molto in ombra e non può svolgere quei compiti che pensiamo dovrebbe svolgere all'interno dell'istituto.

Per questo esprimiamo il nostro parere contrario all'emendamento presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.4, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 19.

I sostituti avvocati generali dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato possono essere assegnati alle avvocature distrettuali esclusivamente con il loro consenso.

Successivamente, per le sedi scoperte l'assegnazione alle avvocature distrettuali dello Stato potrà avvenire d'ufficio seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica fra i sostituti avvocati generali in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.

I sostituti avvocati dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio con l'anzianità maturata nella soppressa qualifica; essi, se hanno già maturato una anzianità di tre anni nella soppressa qualifica, conseguono la seconda classe di stipendio, con decorrenza dal compimento di detta anzianità.

I vice avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio con l'anzianità maturata nella soppressa qualifica o, se più favorevole, con l'anzianità maturata dal compimento di tre anni dalla nomina a sostituto avvocato dello Stato.

L'anzianità di cui ai commi precedenti è valida anche ai fini del conferimento della qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato e del riconoscimento in tale qualifica, pure agli effetti dell'articolo 9, dell'anzianità eccedente quella prevista dall'articolo 10.

Ai sostituti avvocati generali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione è anticipata di un periodo pari a quello trascorso, nelle qualifiche di sostituto avvocato dello Stato o di vice avvocato dello Stato, in eccedenza al periodo complessivo previsto dagli articoli 4 e 10 per il conferimento della qualifica di sostituto avvocato generale con il limite massimo di quattro anni e mesi sei; tale maggiore anzianità e quella effettiva già maturata sono valide per il conferimento, a norma dell'articolo 12 della presente legge, della qualifica di vice avvocato generale e per il riconoscimento, in tale qualifica, dell'anzianità eccedente quella prevista dallo stesso articolo 12.

Ai vice avvocati generali dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la nomina è anticipata di un periodo pari a quello trascorso nella qualifica di sostituto avvocato generale in eccedenza al periodo previsto dall'articolo 12.

A ciascun avvocato dello Stato, sostituto avvocato generale e vice avvocato generale non può comunque essere riconosciuta, in base alle disposizioni dei precedenti commi, una anzianità anteriore a quella spettante, anche a norma delle disposizioni stesse, all'avvocato dello Stato, al sostituto avvocato generale e al vice avvocato generale che lo precede attualmente nel ruolo.

I procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, nell'ordine di ruolo, nella qualifica di avvocato dello Stato, prendendo posto di seguito agli avvocati dello Stato alla prima classe di stipendio; ad essi è riconosciuta l'anzianità maturata nella soppressa qualifica.

I procuratori capo dello Stato, aventi più di quattro anni di anzianità dalla nomina in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, nell'ordine di ruolo, nella qualifica di avvocato dello Stato, prendendo posto di seguito a coloro che alla stessa data ricoprono la qualifica di vice avvocato dello Stato, con il riconoscimento dell'anzianità maturata nella seconda classe di stipendio della soppressa qualifica di procuratore capo dello Stato. Essi conseguiranno la nomina a sostituto avvocato generale

dello Stato, salvo demerito, ai sensi del precedente articolo 10, e verranno inquadrati in tale qualifica con l'anzianità eccedente quella prevista dallo stesso articolo 10 e con riserva di anzianità ai fini del conferimento della qualifica di vice avvocato generale, a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono la qualifica di vice avvocato dello Stato.

I procuratori dello Stato, i sostituti procuratori dello Stato ed i procuratori aggiunti dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nell'ordine di ruolo, nella qualifica di procuratore dello Stato rispettivamente nella terza, seconda e prima classe di stipendio, conservando l'anzianità maturata nella soppressa qualifica; essi, al compimento di quattro anni di anzianità complessiva, sono collocati, previo giudizio favorevole del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, nella qualifica di avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 19.

R I C C I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I sostituti avvocati generali dello Stato, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato, possono essere assegnati alle avvocature distrettuali esclusivamente con il loro consenso.

I sostituti avvocati dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio, con l'anzianità maturata nella soppressa qualifica; essi se hanno già maturato una anzianità di tre anni nella soppressa qualifica, conseguono la seconda classe di stipendio.

I vice avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di avvocato

dello Stato alla seconda classe di stipendio con l'anzianità maturata nella soppressa qualifica o, se più favorevole, con l'anzianità maturata dal compimento di tre anni dalla nomina a sostituto avvocato dello Stato. Essi, se hanno già maturato una anzianità di sette anni nella soppressa qualifica, conseguono la qualifica di sostituto avvocato generale con decorrenza dalla entrata in vigore della presente legge.

Ai sostituti avvocati generali già promossi o da promuovere ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto, ai soli fini degli aumenti periodici di stipendio, un periodo pari all'anzianità maturata in eccedenza al periodo complessivo previsto dagli articoli 4 e 10, con il limite massimo di quattro anni.

I sostituti avvocati generali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto una anzianità di servizio di otto anni nella qualifica conseguono il trattamento economico di vice avvocato generale, con decorrenza dalla data suindicata. Il periodo di servizio nella qualifica eccedente gli otto anni è riconosciuto ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Ai vice avvocati generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il periodo intercorrente tra la data di compimento di otto anni dalla nomina a sostituto avvocato generale e la data di decorrenza della nomina a vice avvocato generale è valutato ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

I procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, nell'ordine di ruolo, nella qualifica di avvocato dello Stato, prendendo posto di seguito agli avvocati dello Stato alla prima classe di stipendio.

I procuratori capo dello Stato aventi più di quattro anni dalla nomina in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, nell'ordine di ruolo, nella qualifica di avvocato dello Stato, alla seconda classe di stipendio prendendo posto di seguito agli avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio.

I procuratori aggiunti dello Stato, i sostituti procuratori dello Stato e i procuratori dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, nell'ordine di ruolo, nella qualifica di procuratore dello Stato, rispettivamente nella prima, seconda e terza classe di stipendio, conservando l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; essi se hanno già maturato nella qualifica di provenienza le anzianità indicate per ciascuna classe dai commi terzo, quarto e quinto del precedente articolo 3, conseguono la classe superiore di stipendio, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, decorrono da data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

I procuratori dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, se dichiarati idonei in un concorso pubblico ad avvocato dello Stato, sono collocati, nell'ordine di ruolo, nella qualifica di avvocato dello Stato nella prima classe di stipendio, prendendo posto di seguito ai vincitori dello stesso concorso ».

19.8 IL GOVERNO

Al terzo comma sostituire le parole: « se hanno già maturato un'anzianità di tre anni » *con le altre:* « se hanno già maturato un'anzianità di sei anni ».

19.1 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

Al quarto comma sostituire le parole: « con l'anzianità maturata dal compimento di tre anni » *con le altre:* « con l'anzianità maturata dal compimento di sei anni ».

19.2 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

Al sesto comma sopprimere le parole da: « tale maggiore anzianità e quella effettiva già maturata », *fino alla fine del comma.*

19.3 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

Sopprimere il settimo comma.

19.4 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

Sostituire il nono comma con il seguente:

« I procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nell'ordine di ruolo, nella qualifica di avvocato dello Stato, prendendo posto di seguito agli avvocati dello Stato della 1ª classe di stipendio ».

19.5 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

Sostituire il decimo comma con il seguente:

« I procuratori capo dello Stato con più di quattro anni di servizio nella qualifica, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, nell'ordine di ruolo, nella qualifica di avvocato dello Stato, prendendo posto di seguito agli avvocati dello Stato alla 2ª classe di stipendio ».

19.6 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

Sostituire l'undicesimo comma con il seguente:

« I procuratori dello Stato, i sostituti procuratori dello Stato e i procuratori aggiunti dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, nell'ordine di ruolo, nella qualifica di procuratore dello Stato, rispettivamente nella 3ª, 2ª e 1ª classe di stipendio, conservando l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ».

19.7 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Signor Presidente, tutti gli emendamenti che avevamo presentato si riferivano al testo precedente, mentre ora sono in gran parte superati dato il nuovo articolo 19 presentato dal Governo sotto forma di emendamento 19.8.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue V E N A N Z I). In sostanza, potrei riassumere la nostra posizione nei confronti dell'emendamento 19.8, presentato dal Governo, in questo senso. Saremmo favorevoli a riunire il secondo e terzo comma con la seguente formulazione: « I sostituti avvocati dello Stato ed i vice avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato alla prima e alla seconda classe di stipendio, a norma dell'articolo 4, secondo l'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche sopresse. Essi conseguono la promozione a sostituto avvocato generale con decorrenza dal compimento dell'anzianità di cui all'articolo 10 ». Il quarto comma dovrebbe essere modificato come segue: « Le promozioni a sostituto avvocato generale dello Stato, già conseguite o da conseguire per effetto del precedente comma, sono anticipate ai soli effetti giuridici di un periodo pari all'anzianità maturata nelle sopresse qualifiche di sostituto e di vice avvocato dello Stato, in eccedenza al periodo stabilito all'articolo 10, con un limite massimo di quattro anni e sei mesi ».

C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio*.
Signor Presidente, onorevoli senatori, io credo che del disegno di legge in esame l'aspetto più complicato, ma anche quello più delicato è proprio quello trattato dall'articolo 19, perchè i signori senatori hanno esperienza che, in ogni legge che tratta di una riforma di istituto, la vera forza trainante di pressione è costituita dalla tutela degli interessi personali giustificabili, tanto che un'anima candida ha detto che nel nostro

paese la vera forza creatrice del diritto è quella che mira non tanto alla tutela dei diritti, quanto alla realizzazione dei privilegi. Io mi rendo conto che, in ogni modifica degli ordinamenti, quando si viene incontro in una certa misura alle richieste di avanzamento giuridico ed economico di coloro che prestano servizio a favore dello Stato, si creano delle aspettative sulla cui legittimità è difficile esprimere un giudizio, perchè sui desideri e sulle aspirazioni degli uomini, compresi i servitori dello Stato, non si possono porre limiti nè alla divina provvidenza nè al desiderio di ascensione degli uomini. Il Governo ritiene di aver trovato, anche in relazione ai provvedimenti a suo tempo emanati a favore della magistratura ordinaria, una formula equilibrata che tiene presente il principio che è più facile combattere per la tutela del privilegio che per la realizzazione del diritto, ma che tiene conto anche di una situazione di carattere generale; e il Governo non può fare a meno di richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto che questo problema della ricostruzione delle carriere si riproporrà puntualmente domani per il Consiglio di Stato e per la Corte dei conti e che se non troviamo un momento di equilibrio tra le giuste aspettative e le esigenze di funzionalità circa le posizioni di tutti coloro i quali appartengono a queste carriere speciali noi potremo creare una spirale di richieste successive, di sommovimenti continui difficilmente arrestabile.

Pertanto mi rimetto veramente al senso di equilibrio, al senso di ponderazione degli onorevoli senatori perchè accolgano questa posizione di compromesso e di equilibrio che il Governo ha creduto di dover offrire alla meditazione e alla approvazione dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Quindi lei, onorevole Ministro, propone l'approvazione del testo integrale dell'emendamento.

C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio*. Propongo l'approvazione del testo integrale dell'emendamento 19.8, convinto che il Governo abbia fatto lo sforzo massimo volto a non pregiudicare, soprattutto per il futuro, la soluzione che si darà ad analoghi problemi per il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 19.8, presentato dal Governo.

* B A R R A , *relatore*. Onorevole Presidente, richiamandomi alle dichiarazioni del Governo, devo, sia pure in sintesi, fare la cronistoria dell'articolo 19 nel testo elaborato dalla Commissione. Tale articolo — me ne può dare atto anche il collega De Matteis — non tendeva certo a dare una beneficiata a questa categoria. È stato discusso a livello di Ministero — non era ministro l'onorevole Cossiga — ed è stato sostanzialmente elaborato, con la nostra collaborazione, dagli organi tecnici della riforma.

C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio*. Mi permetta un'interruzione. Qui sono in veste di Ministro senza portafoglio e non di Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione.

B A R R A , *relatore*. Questo non incrina...

C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio*. Sono qui in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e non a cagione della delega specifica conferitami per la mia preposizione all'ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.

B A R R A , *relatore*. Forse la parola può aver tradito il mio concetto, onorevole Ministro. Non è che qui volessi fare una « chiamata di correo » nei confronti del Ministero: intendevo riferirmi alla storia. Quando si sono discusse le norme transitorie che dovevano essere applicate all'Avvocatura dello Stato in conseguenza della riforma che era stata fatta non si è adottato un criterio di

liberalità. Sorse il problema se agli avvocati dello Stato dovessero essere estesi o meno i provvedimenti e i miglioramenti di carriera già concessi ai magistrati. A questa soluzione, proprio ispirandoci alle preoccupazioni cui ha fatto cenno l'onorevole Ministro, ritenemmo di applicare un criterio restrittivo. Che cosa facemmo in definitiva nella stesura delle norme transitorie? Applicammo, per quanto attiene alla ricostruzione di carriera (qui è tutto il problema, qui è tutta la diversità sostanziale tra i due articoli) degli avvocati dello Stato, considerandoli non magistrati ma appartenenti alla pubblica amministrazione, le norme già applicate nei confronti di tutti i funzionari della pubblica amministrazione per effetto della legge n. 249 e della legge n. 634 e successive, cioè tutte quelle norme che dovevamo applicare, ai fini giuridici e non economici, e che non erano state applicate agli avvocati dello Stato per quella equiparazione che esisteva con i magistrati.

Ricordo all'Assemblea e all'onorevole Ministro che nei confronti dei funzionari della pubblica amministrazione, per effetto della legge delega del 18 marzo 1968, n. 249, si stabiliva come indirizzo di delega: « Saranno dettate opportune norme per l'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche e classi garantendo la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite ». In esecuzione di questa norma di carattere generale il successivo decreto delegato del 28 dicembre 1970 all'articolo 134 stabiliva: « Nei casi di fusione di più qualifiche previste dal vecchio ordinamento in una, gli impiegati conservano nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità di servizio maturata complessivamente nelle qualifiche soppresse ». Che cosa ha fatto la Commissione nel dettare le norme transitorie? In una situazione del tutto particolare, abbiamo nè più nè meno che applicato questa norma certamente molto più restrittiva per quanto riflette le carriere dei magistrati e dovremmo dire addirittura in termini successivi a quella che è stata una applicazione estesa anche ai fini economici, mentre noi qui la estendiamo ai soli fini giuridici all'Avvocatura.

Questo è l'elemento fondamentale di differenziazione tra il testo della Commissione ed il testo propostoci oggi dal Governo.

Aggiungo qualcosa di più, onorevole Ministro: è vero che la Presidenza ha stralciato gli articoli che riflettono il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, ma questa norma dell'articolo 19, come formulata nell'emendamento che viene proposto, assume un carattere addirittura punitivo nei confronti dell'Avvocatura dello Stato. È vero infatti che si applica una certa norma differenziata rispetto ai magistrati, ma una ricostruzione di carriera, sia pure limitata ad un tetto di quattro anni, voi alle giurisdizioni amministrative, al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti l'applicate. Viene quindi a cadere anche la preoccupazione del Governo per quello che avverrà. No: o la ricostruzione la applichiamo per tutti o per nessuno. E non possiamo non applicarla, a mio avviso, sul piano dell'equità ed anche della costituzionalità perchè altrimenti creeremmo una paradossale posizione di differenziazione nella ricostruzione di carriera che è già ammessa non — ripeto — per i magistrati ma per il personale dello Stato per effetto di quelle norme di legge che ho citato.

Inoltre, onorevole Ministro — forse lei è estraneo a questa questione — nella nuova formulazione dell'articolo 19 è contenuto un grosso errore di valutazione sul piano tecnico. Le cito un esempio: ad un certo momento abbiamo abolito la qualifica di procuratore capo dello Stato passandola nella carriera di avvocato. Abbiamo previsto un certo riconoscimento di carriera attraverso una norma transitoria che è modellata sulle norme per il personale dello Stato. Con lo emendamento proposto dal Governo (e credo che si tratti di un errore) si arriva ad una posizione abnorme. Questi funzionari che in tutta Italia sono sei (è quindi un problema puramente marginale ma dimostra la fretta con la quale è stato elaborato questo emendamento) oggi hanno già il trattamento economico di vice avvocati generali dello Stato. Attraverso questa norma li si fa retrocedere al trattamento iniziale di avvocato dello Stato per cui costoro che sono al limite del collocamento a riposo verreb-

bero ad avere la differenza di trattamento economico a titolo di assegno personale, riasorbibile con miglioramenti economici, e addirittura non pensionabile.

Quindi in serena coscienza non possiamo non considerare l'emendamento 19.8 come notevolmente restrittivo sul piano dell'equità ed anche sul piano della costituzionalità, perchè se costoro non sono magistrati sono sempre appartenenti alla pubblica amministrazione e non possiamo nei loro confronti creare posizioni differenziate e delle disparità di trattamento economico.

Le sarei pertanto molto grato, onorevole Ministro, se, anche in considerazione del fatto che ciò è stato frutto di una valutazione del Gruppo della Democrazia cristiana al quale ho l'onore di appartenere e credo anche del Gruppo socialista (in Commissione il senatore De Matteis fece una dichiarazione formale di adesione a questa tesi), lei volesse recedere da un atteggiamento che forse è frutto di una determinata preoccupazione che noi comprendiamo: siamo infatti i primi convinti che la spirale delle rivendicazioni economiche e dei trapassi di carriera va modificata, ma certi principi fondamentali posti a base della riforma della pubblica amministrazione e da anni già estesi a tutto il personale dello Stato in questo momento non possiamo negarli nei confronti di questa categoria che tutti riconosciamo come categoria benemerita; altrimenti vanificheremmo il contenuto di questa riforma che ha anche un suo carattere di equità sul piano del giusto riconoscimento di una situazione che è una conseguenza della unificazione di alcune carriere, e non possiamo negare il servizio prestato nelle precedenti categorie.

Pertanto, a nome della maggioranza della Commissione (posso dire che i repubblicani e i socialdemocratici sono d'accordo perchè me lo hanno comunicato, anche se ora non sono presenti in quest'Aula), debbo chiedere all'Assemblea di voler approvare l'articolo 19 nel testo proposto dalla Commissione. E mi auguro che il Governo non insista sul suo emendamento.

D E M A T T E I S . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S . Desidero dire, a nome del Gruppo socialista, che, oltre a far mie le considerazioni esposte poc'anzi dal collega Barra e ad aggiungere che l'articolo 19 così come è stato formulato dalla Commissione è frutto di un paziente ed impegnativo lavoro da parte della Commissione stessa; o quanto meno di un gruppo ristretto di lavoro, con la collaborazione anche degli uffici per la riforma, a me pare che le preoccupazioni testè manifestate dal ministro Cossiga siano da recepirsi in senso contrario da parte dell'Assemblea. In altri termini, ove il Governo dovesse insistere sull'emendamento così come è stato presentato, in contrapposizione al testo portato dalla Commissione, mi pare che verrebbero fuori proprio quelle preoccupazioni che il ministro Cossiga vorrebbe evitare. Pertanto anch'io mi unisco al collega Barra nel pregare il Governo di voler ritirare il proprio emendamento e di non crearci difficoltà col dover votare contro.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, mantiene l'emendamento del Governo?

* C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, ho voluto chiarire con un'interruzione — e ne chiedo scusa — al senatore Barra, che faceva riferimento ad una precedente opera di collaborazione di uno degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, che qui io non sono in veste di Ministro senza portafoglio delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con atto del Consiglio dei ministri, per gli affari relativi all'organizzazione della pubblica amministrazione, ma mi trovo in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri come Ministro senza portafoglio. E gli onorevoli senatori mi insegnano che qualunque Ministro e qualunque Sottosegretario in quest'Aula può assumere la rappresentanza del Governo indipendentemente dalla materia che gli viene affidata.

Mi trovo in imbarazzo di fronte ad una richiesta che mi proviene da tutti i gruppi della maggioranza che sostiene questo Governo; però mi trovo anche nella non di-

sponibilità della materia di cui si tratta. Quindi non sono in condizioni di ritirare l'emendamento proposto dal Governo, pur nel massimo rispetto per le decisioni che i Gruppi della maggioranza e tutti i Gruppi di questa Camera andranno a prendere.

P R E S I D E N T E . Allora lei chiede che l'emendamento venga posto in votazione?

C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio*. Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, per quanto riguarda l'emendamento 19.8 del Governo, sostitutivo dell'articolo 19, si rimette all'Assemblea o esprime parere contrario?

B A R R A , *relatore*. Sono costretto a dare parere contrario interpretando la volontà della maggioranza della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 19.8, presentato dal Governo e non accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli altri emendamenti all'articolo 19.

B A R R A , *relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti perchè sono sostanzialmente in contrasto con la nostra impostazione.

C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio*. Sono contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.4, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.5, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.6, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.7, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

V E N A N Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . I nostri emendamenti, che sono stati tutti respinti, partono dalla constatazione del fatto che con l'articolo 19 si crea una disparità di trattamento tra le due categorie degli avvocati e dei procuratori. Infatti, il raggiungimento di determinati avanzamenti da parte dei procuratori non incontra le limitazioni, che invece sono mantenute per gli avvocati. Ci sembra che questa disparità di trattamento non abbia una giustificazione e che la legge, sotto questo profilo, non possa sottrarsi ad una censura di incostituzionalità. Per questo avevamo proposto di riprodurre i commi 9, 10 e 11

del testo governativo, che ci sembrava potessero ovviare a questi inconvenienti. Essendo stati respinti i nostri emendamenti, non ci resta che votare contro l'articolo 19.

T E S A U R O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S A U R O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sarei intervenuto se il senatore Venanzi, che stimo e apprezzo soprattutto per l'equilibrio che porta nella valutazione di alcuni problemi della pubblica amministrazione, non avesse qui richiamato l'attenzione dell'Assemblea sulla possibilità che, con l'articolo 19, si approvi un trattamento disdicevole alla categoria dei procuratori dello Stato. Ebbene, dirò che mi sono indotto con grande fermezza a favorire l'accordo tra le varie forze politiche, proprio in considerazione del fatto che, oltre le disposizioni relative ai vice avvocati generali e ai sostituti, in quest'articolo di legge abbiamo una situazione composita, che riflette una categoria che merita la massima attenzione del Parlamento. Mi auguro che il Senato approvi l'articolo 19 all'unanimità, così come ha già fatto implicitamente in una votazione effettuata poco fa.

Senatore Venanzi, vorrei avere il suo consenso su quello che vado a dire. Ella sa meglio di me, per la sua larga esperienza, che i procuratori in genere, anche nel campo della libera professione, svolgono sostanzialmente attività non solo preparatoria, ma anche sostitutiva di quella degli avvocati: questa è la profonda verità.

Vedo qui in tutti i settori avvocati che hanno un passato luminoso, i quali non possono disconoscere la diuturna attività che liberi procuratori e procuratori dello Stato svolgono in sostituzione degli avvocati. Orbene, con questa disposizione equilibrata si viene incontro a profonde esigenze, che non sono solo umane e sociali, ma soprattutto costituzionali, se è vero — come è vero — che la Costituzione vuole che la legge sia uguale per tutti.

Qui non si tratta solo, come diceva il collega Barra, di dare ai sostituti avvocati dello

Stato e ad altri un trattamento a immagine e somiglianza di quello che già si è attribuito a tutti coloro che prestano la loro attività in una pubblica amministrazione, ma qui si tratta di rendere un atto di giustizia soprattutto costituzionale nei confronti dei procuratori dello Stato.

Le disposizioni che vengono oggi all'esame del Senato non sono frutto di un compromesso sterile che lascia insoddisfatte tutte le parti o sovrabbondantemente soddisfatta una parte; no, si tratta di un compromesso di grande equità ed io lo raccomando all'Assemblea perchè essa voglia approvare il testo della Commissione, che sostanzialmente — ho ragione di ritenere — è anche il testo del Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 20.

Agli avvocati dello Stato alla prima classe ed agli avvocati dello Stato alla seconda classe viene rispettivamente attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti avvocati dello Stato e per i vice avvocati dello Stato.

Ai procuratori dello Stato alla quarta classe ed ai procuratori dello Stato alla terza classe viene rispettivamente attribuito lo stipendio attualmente fissato per i procuratori capo dello Stato con più di quattro anni di anzianità, e per i procuratori capo dello Stato.

Ai procuratori dello Stato alla seconda classe ed ai procuratori dello Stato alla prima classe viene rispettivamente attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti procuratori e per i procuratori aggiunti dello Stato.

(È approvato).

Art. 21.

La prima elezione per la composizione del Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato avrà luogo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'insediamento del Consiglio formato a norma della presente legge, continua a funzionare la commissione permanente del personale secondo la composizione e le disposizioni vigenti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « avrà luogo » con le altre: « deve essere indetta dall'Avvocato Generale, a norma del secondo comma del precedente articolo 16 ».

21.1 **VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA**

Sopprimere il secondo comma.

21.3 **VALITUTTI, BROSIO, BERGAMASCO**

In via subordinata all'emendamento 21.3, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Fino all'insediamento del Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato formato a norma della presente legge, la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato continuerà a funzionare soltanto per l'adozione di provvedimenti di particolare urgenza e non differibili ».

21.4 **VALITUTTI, BROSIO, BERGAMASCO**

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La commissione permanente per il personale dell'Avvocatura dello Stato, di cui all'articolo 25 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, cessa dalle sue funzioni. La commissione, tuttavia, decide in ordine ai reclami relativi alle operazioni elettorali per la nomina del primo Consiglio degli Avvocati e procuratori dello

Stato, a norma del quinto comma del precedente articolo 16 ».

21.2 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

BROSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROSIO. La norma transitoria dell'articolo 21 non ci persuade, specialmente nel secondo comma.

Il primo comma dispone che l'elezione per la composizione del consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato avrà luogo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e questo va bene. L'articolo continua dicendo che, fino all'insediamento del consiglio, continuerà a funzionare la commissione permanente del personale secondo la composizione e le disposizioni vigenti.

Alcuni emendamenti prevedono già che questa commissione debba venire integrata secondo certe disposizioni di legge che, per la verità, non conosco esattamente.

Temiamo che il secondo comma possa, a tempo indeterminato, rallentare l'entrata in vigore del consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato: non ci sono comminatorie per la scadenza di questo termine che non è tassativo, per cui rischiamo che si perpetui in via transitoria la situazione presente. Allora o il secondo comma si sopprime — e in questo modo si stabilisce che il consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato entri in vigore e la commissione permanente attuale venga a cessare — o almeno si stabilisca che la commissione permanente si occupi, prima che entri in vigore il nuovo

consiglio, solo di provvedimenti di particolare urgenza e non differibili. In questo modo si affretterà, per necessità, l'entrata in funzione del consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato. Così come è, l'articolo ci lascia molto perplessi e dà luogo a troppe dilazioni e scappatoie.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BARRA, *relatore*. Mi rimetto al parere del Governo per gli emendamenti 21.1, 21.3 e 21.4, mentre mi dichiaro contrario all'emendamento 21.2.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Sono favorevole agli emendamenti 21.1, 21.3 e 21.4 e contrario al 21.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.3, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Gli emendamenti 21.4 e 21.2 sono preclusi.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22. Se ne dia lettura.

POERIO, *Segretario*:

Art. 22.

Continuano ad applicarsi le norme del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e succes-

sive modificazioni ed integrazioni, salvo quelle incompatibili con la presente legge.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono emendamenti, metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Da parte del senatore Venanzi e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario*:

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. ...

« L'avvocato generale provvederà nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare il regolamento per l'integrazione della commissione prevista dall'articolo 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, a norma della lettera d) del primo comma nonchè del secondo comma dell'articolo 146 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, secondo le modifiche apportate dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 ».

22.0.1 VENANZI, MAFFIOLETTI, MODICA

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. L'emendamento è chiarissimo: esso è ispirato da una mancanza di fiducia sull'emanazione dei provvedimenti relativi al funzionamento della commissione prevista dalla legge, per cui vorremmo che ci fosse una garanzia precisa circa il funzionamento di quest'organismo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R R A , *relatore*. La Commissione è favorevole.

C O S S I G A , *Ministro senza portafoglio*. Se il senatore Maffioletti volesse ritirare l'espressione « sfiducia nel Governo » e parlare di precisione, sarei favorevole. (*ilarità*).

MAFFIOLETTI. Quanto ho detto faceva parte dell'illustrazione. Il testo dell'emendamento è, credo, ineccepibile.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 22.0.1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario*:

Art. 23.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1974.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 250 milioni, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1974, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per le modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Poichè su questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

F I L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, già nell'intervento che ho avuto l'onore di fare in sede di discussione generale, ho chiaramente espresso le determinazioni favorevoli del

mio Gruppo in ordine ai disegni di legge concernenti « Modifiche dell'ordinamento dell'avvocatura dello Stato » nel testo unificato licenziato dalla Commissione permanente. Il voto favorevole non può che essere confermato a conclusione dei lavori parlamentari che, purtroppo, sono stati caratterizzati da perplessità e da remore che non sempre ci sono sembrate giustificate.

L'iter parlamentare è stato tortuoso e claudicante, in contrasto stridente con l'esigenza, unanimemente avvertita, di apportare all'ordinamento indispensabili e indilazionabili modifiche conseguenti alle accresciute funzioni e alle maggiori responsabilità degli avvocati e dei procuratori dello Stato. Di fronte ad una normativa che risale al lontano 1933 e che ha riportato solo modesti e frammentari adattamenti nel 1955 è innegabile la necessità di ammodernare un istituto che esplica compiti di particolare e gravosa rilevanza nell'interesse dello Stato. Il testo che ci accingiamo ad approvare, seppure appare suscettibile di critiche e di qualche riserva, serve tuttavia ad eliminare non poche difficoltà circa il normale e più congruo funzionamento dell'avvocatura dello Stato; sicchè reitero il consenso del Gruppo del MSI-Destra nazionale a favore del testo legislativo che stiamo per votare, formulando l'augurio che esso, con l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, possa essere celerramente tradotto in legge operante.

CUCINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCINELLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il mio Gruppo parlamentare, che in ordine alla riforma dell'ordinamento dell'avvocatura dello Stato si era reso promotore nella precedente e nell'attuale legislatura di un organico disegno di legge, non può non esprimere il suo voto favorevole sul disegno di legge in esame che ha recepito in gran parte le linee ispiratrici dell'iniziativa socialista.

L'improrogabilità e l'urgenza di una riforma dell'ordinamento dell'avvocatura dello

Stato — ancora regolato dalla legge fascista del 1933 che da tempo avrebbe dovuto non avere più cittadinanza nell'ordinamento democratico voluto dalla Costituzione — hanno posto il Gruppo parlamentare socialista di fronte alla necessità di cercare le più ampie convergenze con gli altri Gruppi dell'arco democratico su di un testo — come quello che stiamo per approvare — che se pure non ci appaga interamente si muove comunque nelle linee che hanno sempre ispirato ed ispirano la nostra azione in tema di riforma delle strutture dello Stato e tende — attraverso una riorganizzazione democratica dell'istituto — a farne uno strumento che, rifiutando l'arida logica fiscale di tutela di interessi meramente patrimoniali, possa operare al servizio del paese secondo una moderna visione dell'interesse pubblico, esaltandone gli aspetti socialmente significativi.

L'urgenza di por mano alla riforma dell'avvocatura dello Stato non può sfuggire a nessuno, perchè è notorio che l'attuale struttura rigidamente burocratica dell'avvocatura dello Stato — ordinata in qualifiche che lungi dall'essere legate a funzioni o mansioni diverse sono espressione della vecchia, ma nei fatti tuttora attuale, concezione gerarchica dei « gradi », veri e propri strumenti di asservimento all'interno e falsi simboli di prestigio sociale all'esterno — l'attuale struttura, dicevo, è divenuta asfittica per l'organo di difesa e consulenza dello Stato e segni di necrosi cominciano minacciosamente a manifestarsi.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame ha indubbiamente il pregio di rompere in modo abbastanza soddisfacente tutti quei meccanismi che nella vigente normativa esaltano il monocratismo e l'autoritarismo dell'avvocato generale dello Stato, degradano la funzione professionale degli avvocati e dei procuratori dello Stato, impedendone ogni apporto veramente costruttivo all'elaborazione degli indirizzi e delle linee dell'istituto, perpetuano, infine, quella concezione « feudale » dei pubblici uffici che ha sempre consentito ai « capi » la cooptazione ai vertici degli « osservanti » — docili per natura e addomesticati — e l'emarginazione degli « eretici » ed a volte addirittura la predispo-

sizione di situazioni — mediante operazioni a mano libera sui ruoli — atte a condizionare, se non a determinare, la stessa successione al « soglio ».

Io stesso — nell'intervento svolto nella seduta del 9 maggio 1973, allorchè ci occupammo del nuovo assetto della dirigenza — ebbi modo di denunciare a chiare lettere come la mancata riforma dell'avvocatura dello Stato e la persistenza della sua struttura accentrata nelle sole mani del capo dell'istituto avesse consentito al presidente del Consiglio in carica di procurarsi un segreto quanto addomesticato parere dell'avvocato generale dello Stato, instaurando in un altro quadro, di tipo anch'esso feudale, un rapporto personale come da monarca a fidato vassallo al di fuori ed al di sopra di ogni corretto e democratico rapporto istituzionale.

Se questa consustanzialità tra la persona del capo e l'istituto non vi fosse stata, forse il parere sarebbe stato diverso e forse il Governo in carica non avrebbe compiuto un passo le cui conseguenze sono ancora, purtroppo, sotto gli occhi di tutti.

Meraviglia, quindi, che altre forze politiche democratiche — che pure in altre occasioni del passato hanno denunciato con noi gli anacronistici indirizzi impartiti dall'avvocato generale dello Stato, in forza dei suoi poteri assoluti, specie in materia di costituzionalità delle leggi — stentino oggi a cogliere il significato politico di questa riforma che poteva, ripeto, essere certamente migliore ma che, pur nei suoi limiti, serve a collocare finalmente l'avvocatura dello Stato nel contesto di una dialettica democratica ed a garantire un miglioramento dei rapporti tra Stato e cittadino.

D'altro canto è precipuo compito proprio di tutte le forze democratiche quello di arrestare tempestivamente ed efficacemente il processo di sclerotizzazione purtroppo in atto in quest'importante organo dello Stato di cui non si deve tralasciare di sottolineare la assoluta economicità di gestione (bilancio alla mano la media per ogni affare contenzioso o consultivo evaso si aggira sull'incredibilmente modesto importo di 100.000 lire!). La sclerotizzazione è dovuta al fatto che le nuove leve di giuristi rifiutano di inserirsi

— o se vi entrano trasmigrano dopo qualche anno altrove — in un istituto in cui una rigida organizzazione gerarchica ed il blocco della carriera per il ruolo chiuso, i meccanismi autoritari ed opprimenti di gestione e di direzione, i sistemi arcaici di organizzazione e conduzione del lavoro mortificano ogni stimolo, ogni volontà di impegno, ogni spirito di rinnovamento.

I giovani laureati in giurisprudenza — un tempo attratti dall'avvocatura dello Stato — preferiscono oggi il ben più lucroso inserimento negli uffici legali di istituti di credito, enti pubblici, grandi aziende private o comunque nella magistratura ordinaria o amministrativa, per le quali ultime recenti (o remote) riforme hanno previsto quelle condizioni di progressione automatica, svincolata da sistemi di promozione fatti in base a criteri sostanzialmente insindacabili e quindi suscettibili di essere arbitrari e discriminatori; condizioni sempre inspiegabilmente rinviate nel tempo per avvocati e procuratori dello Stato che pure, a causa della natura tipicamente professionale delle loro funzioni, le postulavano a buon diritto.

Porre mano con urgenza alla riforma dell'ordinamento dell'avvocatura dello Stato significa, quindi, evitare il rischio che la difesa degli interessi dello Stato, della collettività organizzata, possa subire pregiudizi o scadimenti; significa evitare che dal verificarsi di un tale pericolo traggano vantaggio gli interessi dei privati e dei potentati economici. Ogni attesa paralizzante, ogni ritardo o rinvio sarebbe colpevole come diretto a colpire un'istituzione vitale per la pubblica amministrazione e a fiaccare la resistenza della stessa amministrazione di fronte agli attacchi di contrari ed opposti interessi.

E attesa e ritardi sarebbero ingiustificati anche per altro motivo: estendere agli avvocati e procuratori dello Stato quelle disposizioni ritenute già giuste e sacrosante per i magistrati ordinari e amministrativi — cui gli avvocati e procuratori dello Stato sono, come è noto, equiparati — liberare la struttura del loro ufficio da una gerarchia asfittica e deleteria e da tutti i possibili sistemi di ricatti di sede e di carriera, consentire una

loro partecipazione democratica e dialettica alla gestione dell'istituto e un'esplicazione delle loro funzioni in piena armonia con la loro « scienza e coscienza » al di fuori di imbeccate o suggestioni è un atto di giustizia che già ora giunge tardivo.

Ma l'atto di giustizia, nel caso in esame, avrà risolto che a noi socialisti preme anche di più: garantirà una migliore e più efficiente difesa degli interessi dello Stato, un diverso e più democratico modo di intendere i rapporti tra Stato e cittadino, un'attività di difesa e consulenza più articolata, dialettica e sensibile alle finalità democratiche del nostro ordinamento.

Soprattutto per la rispondenza del disegno di legge in esame a tale superiore interesse noi socialisti diamo parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. *(Applausi dalla sinistra).*

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Onorevole Presidente, sarò molto breve. Il nostro Gruppo, proprio perchè considera importanti il ruolo e la funzione dell'avvocatura dello Stato, ha attentamente valutato l'insieme della proposta di legge all'esame del Senato e tuttavia non ha ritenuto di riconoscere in questo insieme di norme una proposta di riforma in senso proprio. Certo non neghiamo elementi innovativi, ma siamo molto attenti nel non sopravvalutarli; li consideriamo elementi innovativi che non raggiungono il livello di una vera e propria riforma strutturale dell'avvocatura dello Stato. Il senso, la direzione nella quale ci volevamo muovere erano appunto quelli di raggiungere, nel limite delle norme proposte, un minimo di ristrutturazione organica di questo importante istituto. Tuttavia gli emendamenti principali che noi abbiamo proposto non sono stati accolti dalla maggioranza anche se alcuni criteri ispiratori che avevamo proposto sono stati parzialmente accolti dagli emendamenti del Governo e via via nella discussione in quest'Aula.

Questo tuttavia non ha tolto al provvedimento in esame quel carattere di più accentuata attenzione allo sviluppo delle carriere piuttosto che alle questioni delle strutture organizzative e dei modi di essere dell'avvocatura dello Stato.

Noi, attenti a valutare il ruolo professionale degli avvocati dello Stato, ci proponevamo di esaltare la loro autonomia professionale, non nel senso di giungere a quell'autogoverno che riteniamo anche noi incompatibile con la funzione e la collocazione costituzionale dell'avvocatura dello Stato, ma con l'introdurre quegli elementi di collegialità, di relativa autonomia professionale, nell'ambito del mandato conferito ai singoli avvocati e procuratori, che facessero esaltare quella indipendenza di giudizio, quella discrezionalità nell'esercizio dei poteri caratteristici di una funzione professionale.

I principali emendamenti che andavano in questa direzione, della collegialità, della rottura del monocratismo esistente nell'avvocatura dello Stato e nel superamento del burocratismo non sono stati accolti. È questa una ragione essenziale della nostra insoddisfazione e crediamo che a questa motivazione che riguarda lo specifico terreno del merito della legge si debba aggiungere anche una critica severa sul comportamento del Governo e della maggioranza per una linea tortuosa seguita di fronte a questo disegno di legge. Noi abbiamo più volte sollevato il tema non solo relativo alla collocazione dell'avvocatura e alla sua ristrutturazione, davanti al quale il Governo è stato perlomeno sordo o reticente, ma anche per ciò che riguarda il punto essenziale dei rapporti tra il Governo e il Parlamento rispetto all'avvocatura dello Stato. Sono d'accordo con quanto ha detto il ministro Cossiga: il problema va posto in questi termini ed il senso del nostro emendamento era proprio quello di rendere corretto un rapporto tra Governo e Parlamento per quanto riguarda la gestione e la conduzione dell'avvocatura dello Stato, perchè il Governo rispondesse delle direttive di massima emanate in rapporto alla difesa, alla tutela degli interessi dello Stato soprattutto per le questioni di carattere costituzionale ma non solo su queste: anche su tutti gli affa-

ri di importanza generale. Non accogliendo quell'emendamento si crea una zona ancora oscura per quanto riguarda questo rapporto che noi vogliamo chiaro e responsabile, cioè che sia il Governo a rispondere degli indirizzi dati all'avvocatura dello Stato per la difesa degli interessi fondamentali della nostra organizzazione statuale. Credevamo con la presentazione degli emendamenti che da parte del Governo si fosse giunti finalmente ad una sensibilità per quanto riguarda quei collegamenti e quelle implicazioni con le altre categorie assimilabili agli avvocati dello Stato, mentre con lo sganciamento avvenuto, con questa discussione, tale sensibilità si è dimostrata inesistente, inconsistente, oppure vissuta per un breve spazio.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio*. Non è stata una decisione del Governo.

MAFFIOLETTI. Però il comportamento del Governo e della maggioranza ha facilitato questa decisione della Presidenza del Senato alla quale noi ci siamo inchinati, come dovevamo fare. Certo è che la mancata discussione in Commissione di quel pacchetto di emendamenti e l'aver insistito perchè la discussione riprendesse senza che la Commissione avesse completato l'esame di quel pacchetto voleva dire, in sostanza, spingere affinché lo sganciamento avvenisse.

Ci sono state, certo, delle resistenze a quest'armonizzazione, alcuni settori della giustizia amministrativa forse si sono sentiti lesi da questo tentativo, almeno, di rendere perequato il sistema degli scontrimenti di carriera. Non lo sappiamo, sono interrogativi. Certo è che torniamo al punto di partenza. Si è tenuto un comportamento reticente, oscuro, tortuoso, che non ha prodotto un lavoro legislativo serio, che non ha chiarito i problemi che restano. E noi ci battiamo e ci batteremo per questi problemi, per la chiarezza, per avere la visione complessiva delle cose; anche se non vogliamo ammucciarle tutto nello stesso testo di legge, vogliamo almeno avere la visione di ciò che bisogna fare in un campo in cui i collegamenti e le conseguenze sono facilmente riconoscibili perchè è la stessa legge che prevede gli agganci relativi ai trattamenti economici.

Quindi per ragioni specifiche, che riguardano il disegno di legge, e più generali circa la condotta politica e la visione complessiva dei problemi che sono connessi a questo disegno di legge, il nostro Gruppo voterà contro.

TESAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, sia pure nella massima sintesi annuncio a nome della Democrazia cristiana il voto favorevole a questo disegno di legge. Questa dichiarazione vuole essere, anzitutto un ringraziamento a tutte le forze politiche che in posizioni diverse, di solidarietà o di colleganza con la maggioranza, oppure di opposizione, hanno portato il loro decisivo contributo alla soluzione di uno dei più grossi problemi legislativi che era dinanzi al Senato. La Democrazia cristiana è grata a tutti e si rallegra con tutti, perchè, se, come diceva il senatore Maffioletti, si può essere dolenti che non sia stato risolto il problema congiuntamente a quello che rifletteva la giustizia amministrativa (in particolare il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, i tribunali amministrativi ed anche la magistratura ordinaria), il collega Maffioletti, che collabora nella 1ª Commissione, sa meglio di tutti che la vera forma di collaborazione non è quella delle parole a ruota libera, ma quella delle parole concrete per la soluzione di problemi di grande importanza come quelli che riflettono la pubblica amministrazione, la giustizia e l'avvocatura dello Stato.

Ora, se si doveva tener presente quello che era il vero problema di agganciamento anche del procedimento legislativo dell'avvocatura dello Stato ad altri procedimenti legislativi, si doveva del pari tener presente che la confusione e la trattazione non isolata dei singoli procedimenti legislativi avrebbero recato un grave danno e avrebbero messo in difficoltà il Parlamento. Avremmo perduto non giorni, non mesi — è inutile farsi illusioni — ma, per procedimenti congiunti di tanta importanza, avremmo perduto anni.

Avremo la possibilità di fare una valutazione di insieme proprio dopo aver raggiunto questa prima tappa con l'approvazione della legge sull'avvocatura. Avremo già una esperienza abbastanza valida per poter procedere a quell'agganciamento, di cui si parlava, con i procedimenti legislativi relativi alle altre giurisdizioni amministrative e ordinarie.

È la prima tappa, per cui la Democrazia cristiana, il Gruppo cioè che ha visto il suo presidente tra i firmatari dei primi disegni di legge per l'avvocatura, tiene qui a sottolineare, nella dichiarazione di voto, che con l'approvazione di questa legge sono state soddisfatte, al di sopra dei contrasti e in piena concordia, in considerazione di esigenze fondamentali della vita pubblica, due esigenze che raramente in questi tempi difficili si riesce a soddisfare: l'esigenza di conservare ciò che va conservato e l'esigenza del progresso perchè va realizzato tutto quello che è necessario per i nuovi, profondi bisogni della vita sociale in genere e della vita pubblica in particolare che si vanno sempre più trasformando.

Avremo commesso degli errori; anche questa, come tutte le leggi e come tutte le opere dell'uomo, avrà delle imperfezioni, però siamo riusciti, come ho precisato in particolare a proposito dell'articolo 19, a contemperare esigenze opposte e diverse sul piano della socialità, della vita degli enti pubblici e dello Stato, e sul piano della Costituzione, che è la legge delle leggi e che avevamo il dovere di realizzare anche in questa importante riforma, ma in una visione di insieme alla quale non ci siamo affatto sottratti, collega Maffioletti. Anch'ella nella sua opposizione non si è sottratto a questa visione di insieme che la Commissione ha tenuto presente, considerando però che per raggiungere la prima tappa bisognava, anzitutto, procedere all'approvazione esclusivamente di questo disegno di legge. Successivamente, con una visione di insieme, procederemo a quell'agganciamento che sarà necessario con i procedimenti legislativi relativi alle altre giurisdizioni. Mi auguro che proprio lei darà il suo contributo, perchè così avvertiremo per la giustizia amministrativa — in particolare per il Consiglio di Stato, per la Corte dei

conti e per i tribunali amministrativi regionali — questa nuova forza di giustizia che si è levata; avvertiremo la necessità che, tra tutti i servitori della cosa pubblica, vi sia un fondo comune, un patrimonio morale, spirituale, sociale e costituzionale comune.

Noi lo avvertiremo e faremo il nostro dovere nei limiti delle nostre possibilità. Per ora dovevamo non far naufragare l'unica possibilità che era quella di varare una legge discussa approfonditamente in Commissione e in Assemblea. Sarebbe stato un grave e imperdonabile errore politico, in un momento delicato e difficile, far cadere una riforma di struttura, perchè l'avvocatura costituisce una grande leva della vita pubblica dello Stato.

Se avessimo lasciato cadere questa legge per volere la perfezione, che purtroppo non è degli uomini, avremmo commesso il più grave e imperdonabile errore politico. Invece abbiamo adempiuto al nostro dovere. La nostra riserva non è sterile ma costruttiva: è una riserva per operare ancora in Commissione e in Assemblea per le altre leggi, proprio per quella visione di insieme per la quale tutti siamo d'accordo.

Abbiamo cominciato e continueremo. È questo l'auspicio che fa la Democrazia cristiana nel ringraziare tutte le altre forze politiche dell'apporto a quella prima tappa conclusiva di un *iter* legislativo molto tormentato. Non abbiamo raccolto le scorie, collega Maffioletti. No, ma non abbiamo, d'altra parte ceduto alle suggestioni di far naufragare tutto, nè alla suggestione di un apparente valutazione di un insieme, di un coacervo di provvedimenti non approfonditi nella loro individualità. Credo che, tra tanti peccati che possono avere gli uomini e i consessi politici, non abbiamo avuto questo peccato. Credo che invece abbiamo operato una grande realizzazione. Lasciamoci questa sera con l'augurio reciproco che alle ulteriori realizzazioni lavoreremo con reciproca comprensione e con reciproco amore nel servire i veri e indistruttibili interessi dello Stato. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 1573

nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 288, 337, 426 e 684.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

PRESIDENTE. I Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate in due appositi fascicoli.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

PORRIO, Segretario:

DERIU. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Con riferimento alle precedenti discussioni avvenute nell'Aula del Senato della Repubblica, si chiede di conoscere se sono stati sviluppati e portati a termine i preannunciati studi concernenti la chiusura della colonia penale dell'Asinara e la conseguente consegna dell'isola all'Amministrazione regionale.

La richiesta di un simile provvedimento si fa sempre più pressante da parte delle popolazioni locali e degli organismi preposti allo sviluppo turistico della Sardegna nord-occidentale. Non sarebbe difficile sistemare adeguatamente l'attuale « Casa di lavoro all'aperto » in altre zone della Sardegna — così vasta e spopolata — al fine di restituire ad una più appropriata funzione economica l'incantevole isolotto dell'Asinara, senza peraltro compromettere il suggestivo parco naturale colà esistente, con le molte specie di animali che vi trovano possibilità di vita e di espansione.

Valorizzare, infatti, sul piano turistico — che è quanto dire porre a frutto sotto il

profilo economico — una terra potenzialmente ricca e piena di fascino, dovrà comportare clausole ed impegni precisi di assoluto rispetto della natura e l'utilizzazione della stessa secondo razionali programmi, ispirati ai canoni più moderni suggeriti dalle autorità più competenti e responsabili in materia di ambiente.

(2 - 0423)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere per un effettivo e puntuale espletamento dei concorsi per 7.500 nuovi posti di professore universitario di ruolo, previsti e disciplinati dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e recante misure urgenti per l'università.

Le disposizioni in parola prevedono che i nuovi posti siano distribuiti in ragione di 2.500 per ciascuno degli anni accademici 1973-74, 1974-75 e 1975-76 e ripartiti annualmente con decreto del Ministro, tenuto conto delle motivate richieste delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione superiore. Senonchè siamo ormai al termine dell'anno 1974-75 e sono stati finora banditi soltanto i concorsi della prima *tranche*, quella cioè relativa all'anno accademico 1973-74; per di più, la definizione di tali concorsi procede con estrema lentezza, salvo poche eccezioni, e con un *iter* assai differenziato tra commissione e commissione, nonostante i rigorosi termini previsti dalla legge per consentire un rapido svolgimento dei lavori: si dice, anzi, che per taluni dei concorsi in parola i lavori delle commissioni non si sarebbero ancora neppure iniziati.

Nessuna notizia vi è, invece, a proposito del bando dei concorsi per gli altri 2.500 posti relativi al corrente anno accademico 1974-75 e, tanto meno, a proposito del bando dei concorsi della terza ed ultima *tranche* di 2.500 posti previsti dalle citate disposizioni legislative per l'anno accademico 1975-76, di cui è prossimo l'inizio.

L'interpellante vorrebbe, pertanto, sapere a quali cause siano da ascrivere il disordine

ed il ritardo con cui si procede nell'esecuzione delle citate disposizioni legislative, se ciò derivi da obiettive difficoltà inerenti alla macchinosità del sistema predisposto o a carenze burocratiche e quali iniziative legislative o amministrative il Ministro intenda assumere per ovviare a tali difficoltà.

Il protrarsi della presente situazione può anche autorizzare il più grave e malizioso sospetto di un sabotaggio « strisciante » alla attuazione delle precitate disposizioni di legge, per creare un presunto stato di necessità che giustifichi nuovi provvedimenti, magari per il passaggio *ope legis* di assistenti, stabilizzati ed incaricati nei ruoli dei professori universitari, ipotesi che l'interpellante considererebbe esiziale per il futuro della nostra università e della nostra cultura.

L'interpellante chiede, pertanto, di essere rassicurato in relazione a tali ipotesi e, più in generale, in relazione al proposito del Governo di dare piena esecuzione alle norme dei provvedimenti urgenti in materia di concorsi universitari, adottando a tale fine tutte le misure necessarie.

(2 - 0424)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Premesso:

1) che la città di Milano è stata investita, nel periodo elettorale, da un'atmosfera « portoghese » tanto infarcita di violenza e determinata dall'arbitrio, quanto ignorata dai grandi organi di stampa, sia di partito che d'informazione;

2) che, tralasciando il fenomeno teppistico dei tabelloni distrutti, dei manifesti stracciati e del sabotaggio nel recapito del materiale di propaganda, perchè contraddistinto da fatti assolutamente marginali, è stata impedita, con la violenza e la minaccia di violenza, alla Destra nazionale — se si eccettua una manifestazione iniziale in piazza degli Affari — qualsiasi manifestazione di propaganda nelle piazze, nei locali di spettacolo comunali e privati ed anche nelle sale di albergo, con manovrati movimenti di carattere sindacale, definiti « spontanei »;

3) che una minoranza agguerrita e violenta ha, dunque, disposto, in Milano e solo in Milano, dell'ordine pubblico;

4) che è di palmare evidenza che le leggi sulla più rigorosa tutela di quel minimo etico che è alla base di ogni comunità, sul rigoroso controllo delle armi e sulla disciplina elettorale si sono rivelate inutili strumenti: infatti, in buona sostanza, nel silenzio complice dei partiti, è stato contrastato l'elementare esercizio dei diritti e delle libertà, maggiormente degno di tutela in periodo elettorale, e non solo della Destra nazionale, tanto che le autorità, consapevoli e puntualmente informate, non hanno potuto che opporre la loro accorata, ma, si ritiene, colpevole rassegnazione;

Dato che, per la prima volta nella storia della Repubblica, sono accaduti nella città, che era contraddistinta dal prestigioso attributo di capitale morale d'Italia, episodi inconcepibili in un regime democratico parlamentare, in una stagione densa di celebrazioni per la « riconquistata libertà », l'interpellante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Governo per garantire, almeno per l'avvenire, le libertà civili e politiche e l'esercizio dei diritti costituzionali.

(2 - 0425)

VALITUTTI. — *Al Ministro senza portafoglio per le regioni.* — L'interpellante — premesso che gli risulta che la Regione Campania provvede alla distribuzione delle borse di studio previste per gli alunni meritevoli privi di mezzi nelle scuole secondarie superiori senza procedere a preventivi ed uniformi accertamenti del merito degli alunni e delle condizioni economiche delle famiglie, e perciò non in base a preventive graduatorie, assistite dalla garanzia della pubblicità — chiede al Ministro di far sapere:

a) se non intenda intervenire per rimuovere la suddetta denunciata prassi, assolutamente arbitraria;

b) se non intenda invitare tutte le Regioni a distribuire le borse di cui si tratta con procedimenti idonei ad applicare la norma contenuta nell'articolo 34 della Costitu-

zione ed a premiare l'effettivo merito congiunto alle condizioni di bisogno;

c) se non intenda, intanto, effettuare un'indagine sui procedimenti attualmente adottati dalle singole Regioni per la distribuzione delle borse suddette e portarne le risultanze a conoscenza del Parlamento.
(2 - 0426)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P O E R I O , Segretario:

NOÈ. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se — nella situazione di maggior dipendenza dall'estero nel campo energetico nella quale il nostro Paese si trova rispetto agli altri Paesi della Comunità e dinanzi alle preoccupazioni che tale settore desta — non ritenga insufficiente lo sforzo di ricerca petrolifera in atto nel nostro Paese.

Si nota, infatti, che mentre nel Mare del Nord erano in azione, nel 1974, 36 sonde di ricerca, che diventeranno 76 nel 1977, nella Valle Padana, sia pure in condizioni diverse, agiscono 3 sonde che sono destinate a diventare soltanto 5.

Considerato — in base all'esperienza di quanto avvenuto in passato in altre parti del mondo, sia pure senza l'aiuto delle attuali tecniche più sofisticate — che è spesso necessario eseguire un gran numero di perforazioni per arrivare ad un risultato positivo, si chiede di conoscere se il Ministro non pensa che si debba intensificare al più presto lo sforzo in tale campo.

(3 - 1674)

NOÈ. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che nel 1974 gli impianti elettrici combinati calore-energia hanno consentito, in Italia, di risparmiare oltre 2 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi;

considerato che il sistema di produzione combinata calore-energia consente la massima economia con l'adozione di impianti di grandi dimensioni;

rilevato che il Consiglio dei ministri della CEE ha approvato, nel dicembre 1974, un programma di azione comunitaria per la utilizzazione razionale dell'energia, nel quale si prevede l'incentivazione delle centrali elettriche combinate calore-energia attraverso raggruppamenti di imprese,

l'interrogante chiede di conoscere dal Governo:

se abbia in programma di favorire, attraverso l'eliminazione degli ostacoli amministrativi, la costruzione di centrali elettriche comuni calore-energia fra autoproduttori;

se intenda, attraverso le opportune modifiche di legge, prevedere la possibilità, da parte dell'Enel, di partecipare, con una o più imprese autoproduttrici fra di loro associate, alla realizzazione di centrali elettriche combinate calore-energia, tenuto conto del fatto che, con un ridotto apporto finanziario, l'Ente elettrico potrebbe usufruire di una quota di energia aggiuntiva da immettere sul mercato.

(3 - 1675)

COLAJANNI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza del seguente telegramma, inviato dal Ministero degli affari esteri, in data 19 maggio 1975, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri delle partecipazioni statali, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica:

« Riferimento disegno di legge concernente: " Autorizzazione di spesa per esecuzione studi, ricerche, progettazione e avviamento produzione aeromobili per percorsi internazionali " rilevasi necessità comunicazione Esecutivo comunitario in adempimento obbligo internazionale previsto da articolo 93/3 Trattato CEE. Prospettasi, altresì, opportunità soppressione primo comma articolo 2 in testo approvato Camera deputati inciso "... che vi provvederà in collaborazione con Boeing " ripristinando testo originario governativo primo comma o sostituendo det-

to inciso con altro seguente tenore: "... che vi provvederà attraverso collaborazioni internazionali". Inciso da sopprimere o sostituire potrebbe suscitare reazione negativa da parte Esecutivo comunitario e possibilità inizio procedura a sensi articolo 93, paragrafo 2, Trattato CEE. Modifiche suggerite consentirebbero invece possibilità inquadrare provvedimento in ambito articolo 92/3, lettera c), che ammette concessione aiuti a settori particolare rilevanza ».

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere i motivi per cui non è stato comunicato al Senato il contenuto di detto telegramma in occasione della discussione ed approvazione del suddetto provvedimento.

(3 - 1676)

LICINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato che, con nota 15 maggio 1975, il Ministro ha disposto la cessazione, a decorrere dal prossimo anno scolastico, della sezione per birraio-maltatore esistente presso l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato « C. Rizzarda » di Feltre (Belluno), motivando che il precitato corso di studi sarebbe orientato « verso una attività troppo specializzata che esula dall'attuale politica scolastica nel settore dell'istruzione professionale », l'interrogante chiede di conoscere:

1) se la citata motivazione sia frutto di casuale errore o se, realmente, si ritenga negativa la formazione di tecnici specializzati e, come tali, idonei ad essere prontamente assorbiti dai vari settori produttivi, preferendosi, invece, quelle forme di preparazione generica, e spesso confusionaria, che sono idonee a creare nuove leve di disoccupati;

2) se, in particolare, gli consti che la sezione per birraio-maltatore esistente presso l'Istituto professionale di Feltre è l'unica del settore in tutto lo Stato, che essa è sorta in una zona ove l'industria della birra ha antiche tradizioni ed ove esiste uno stabilimento di produzione tra i più efficienti in Italia e che si tratta dell'unico corso di studio i cui diplomati trovano, di anno in anno, immediata collocazione, tanto da es-

sere « prenotati » prima ancora della loro abilitazione;

3) se sia al corrente del fatto che, proprio nell'intento di favorire un corso di studi idoneo a dare sicurezza di impiego anche in periodi non certo prosperi come l'attuale, l'istituto « Rizzarda » ha dato inizio ad una meritoria opera di propaganda che faceva presumere, per il prossimo anno scolastico, un forte aumento delle iscrizioni al citato corso;

4) se non appaia, quindi, illogico sopprimere il corso di studi per birraio-maltatore e necessario, pertanto, provvedere all'immediata revoca del provvedimento.

(3 - 1677)

BONALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione alle dettagliate notizie apparse su autorevoli giornali il 30 maggio 1975 circa gravi casi di insubordinazione avvenuti o in preparazione in alcuni reparti dell'Esercito — se e quali misure sono state e verranno adottate al riguardo, onde assicurare quello spirito di patria e di difesa delle istituzioni democratiche che ha sempre caratterizzato le nostre Forze armate.

(3 - 1678)

ENDRICH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei beni culturali ed ambientali, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

a) se siano informati delle conclusioni del convegno tenutosi recentemente a Pontremoli, avente per oggetto l'ecologia e la disciplina del territorio, dove nel corso del dibattito sono emersi pessimistici rilievi circa i risultati della lotta contro gli inquinamenti e contro le deturpazioni del paesaggio, che sono sempre più frequenti e sempre più allarmanti;

b) quale sia il pensiero del Governo in proposito e se si possa aver fiducia nella validità e nell'efficacia degli strumenti di cui attualmente si dispone per la tutela dell'ambiente.

(3 - 1679)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per pregarlo di far conoscere in quali precise mansioni siano utilizzati i 130 ispettori centrali attualmente alle dipendenze del Ministero con la qualifica di dirigente.

Mentre il Ministero ha sempre più bisogno di ricorrere all'opera di qualificati presidi per la risoluzione di problemi tecnico-didattici, non sembra che utilizzi sufficientemente gli ispettori centrali, molti dei quali non risiederebbero neppure a Roma ed avrebbero, comunque, saltuari rapporti con le rispettive Direzioni generali.

(3 - 1680)

VERONESI, DEL PACE, ARGIROFFI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

1) che un recente rapporto dell'« *Environmental Defense Fund* » (USA) ha rilevato una mortalità da cancro fra i cittadini maschi bianchi della Louisiana, che bevono acqua proveniente da un sistema di acquedotti riforniti dal Mississippi, superiore del 15 per cento rispetto a quelli che usano acqua di pozzo;

2) che le indagini della « *Environmental Protection Agency* » (EPA) hanno consentito di individuare nella rete idrica di New Orleans composti organici di sospetta azione cancerogena, quasi certamente dovuti a derivati clorurati di idrocarburi formati in seguito ai normali processi di clorazione delle acque ricche di scorie di idrocarburi;

3) che per tali ragioni sono in atto negli USA pesanti e circostanziate critiche alle attuali tecniche di trattamento delle acque superficiali per la loro potabilizzazione,

gli interroganti chiedono di sapere se, di fronte all'esperienza americana, il Ministro non intenda affidare, con urgenza, all'Istituto superiore della sanità, ed eventualmente al CNR, un esame rigoroso delle situazioni che nel nostro Paese possono trovarsi nelle medesime condizioni individuate negli Stati Uniti.

Gli interroganti sottolineano che la questione posta fa riferimento ad un problema di salute pubblica di eccezionale rilievo.

(3 - 1681)

FERMARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In considerazione dell'orribile tragedia che ha stroncato la vita di 4 giovanissimi lavoratori di Capri, uccisi dai miasmi venefici del depuratore delle acque luride in località Unghia Marina che, in seguito a precipitose quanto irresponsabili direttive, essi erano stati incaricati di far funzionare, si chiede di conoscere l'assoluta verità dei fatti, con particolare riferimento alle disumane condizioni di lavoro imposte ed alla cinica violazione delle norme di tutela, nonché le misure che si intendono adottare per mandare una volta tanto in galera i responsabili, già individuabili, della morte di innocenti, siano essi espressione della locale Giunta municipale o di enti pubblici ovvero di imprese private.

(3 - 1682)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere quali interventi intenda promuovere per la tutela ed il restauro dell'edificio sito in Roma, in Piazza Rondanini, al numero civico 48, che versa in uno stato di squallido abbandono, mentre costituisce una significativa, caratteristica testimonianza della Capitale qual era ai primi dell'Ottocento.

(4 - 4369)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere o adottare per superare lo stato di abbandono nel quale versa l'antico edificio, contrassegnato con il numero civico 6, che è parte rilevante della settecentesca Piazza della Maddalena, nel cuore del centro storico di Roma.

(4 - 4370)

DERIU. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se è a conoscenza dell'improvvida ordinanza della Capitaneria di Porto Torres, con la quale è stato proibito ai pescatori della zona (Porto Torres e Stinti-

no) di pescare in prossimità dell'isola dell'Asinara.

Il provvedimento, vietando l'accesso alle uniche zone pescose ed accessibili alle barche dei pescatori, priva una massa di gente di ogni possibilità di lavoro e di reddito e mette le popolazioni di una così vasta area geografica in condizioni quasi disperate, anche perchè non sussistono, nè al presente, nè per l'immediato futuro, altre fonti di occupazione.

Poichè non sono certo le barche dei pescatori a mettere in pericolo la colonia penale dell'Asinara, si chiede che il Ministro intervenga sollecitamente, prima, cioè, che tra scorra la stagione della pesca.

(4-4371)

TEDESCHI Franco. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intende adottare le più opportune e sollecite misure per consentire che il concorso nazionale a 1.500 assegni biennali di formazione scientifica e didattica — il cui bando è stato pubblicato il 17 febbraio 1975, benchè il concorso riguardi gli anni accademici 1974-76 — venga esaurito, quanto meno, nell'anno accademico in corso, evitando, così, che ulteriori ritardi negli adempimenti burocratici provochino ai giovani studiosi partecipanti al concorso un danno irreparabile.

(4-4372)

MINNOCCI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e delle finanze.* — Per conoscere il loro parere e quello dei loro Dicasteri sulla Risoluzione n. 591, relativa alla cooperazione ed allo sviluppo in una congiuntura economica mondiale in evoluzione, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella seduta del 23 aprile 1975 — su proposta della Commissione delle questioni economiche e dello sviluppo (Doc. 3597) — ed in particolare per invitarli a chiedere al loro collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ed in seno alle altre istanze internazionali indicate in detta Risoluzione, un atteggiamento conforme alle ri-

chieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere attraverso quali iniziative, che si auspicano sollecite ed adeguate, i Ministri interrogati intendano dare pratica attuazione, in sede italiana, ai suggerimenti formulati in detta Risoluzione.

(4-4373)

BARBARO. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali il beneficio dell'indennità di presenza, concesso alle forze dell'ordine (carabinieri, pubblica sicurezza, guardie di finanza, eccetera) dal 1° aprile 1975, venga ad essere soppresso in occasione del giorno di riposo settimanale di cui gli interessati debbono usufruire per legge.

L'interrogante chiede, inoltre, per quali ragioni il predetto beneficio non sia concesso in occasione di assenze per malattie dipendenti da cause di servizio o per licenze ordinarie, facendo presente che un discreto numero di agenti dell'ordine, non avendo potuto godere della licenza ordinaria per il 1974 per inderogabili esigenze di servizio e dovendone usufruire nel 1975, verrebbero ad essere privati, per ben 60 giorni, dell'indennità, con notevole pregiudizio economico.

L'interrogante, pur nel rispetto del principio che il beneficio in questione sia strettamente legato alla effettiva presenza dell'agente, non può non far rilevare come in pratica gli agenti dell'ordine siano sempre in servizio, anche quando non strettamente vincolati da un turno ufficiale.

Per i motivi sopra esposti, si chiede, pertanto, l'estensione dell'indennità di presenza, per tutti i giorni dell'anno, a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine.

(4-4374)

MANCINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere il parere del Ministro circa l'uso, per lo meno opinabile, che l'attuale presidente della Camera di commercio di Roma mostra di fare delle stesse strutture camerali

per sostenere la propria candidatura alle elezioni regionali per il Lazio.

L'interrogante tiene a sottolineare che il suddetto ha inviato una lettera, datata 15 maggio 1975, a numerosi operatori economici iscritti negli albi camerali, probabilmente memorizzati nel rispettivo centro meccanografico, dichiarandosi disposto a ricevere presso gli uffici della Camera di commercio — in via de' Burro', 147 e in via Capitan Bavastro, 116 — tutti i suoi presunti elettori.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere:

se il Ministro ritiene legittimo l'uso dell'organizzazione della Camera di commercio per lo svolgimento della propaganda personale;

se ciò è conciliabile con l'esigenza di una necessaria moralizzazione della stessa campagna elettorale;

se non suscita almeno stupore il fatto che la Camera di commercio di Roma, notoriamente carente nelle sue istituzionali funzioni, divenga improvvisamente efficiente quando si tratta di mettere in moto una macchina elettorale per procurare voti di preferenza al suo presidente.

(4-4375)

TEDESCHI Mario. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, delle finanze e del commercio con l'estero.* — Con riferimento alle notizie apparse sul « Wall Street Journal » secondo le quali le autorità di Governo americane hanno accertato che alcune compagnie petrolifere internazionali, dal 1972 in poi, avrebbero versato 10 miliardi di lire « alla Democrazia cristiana ed ai suoi soci », nonché alle notizie, sempre della stessa fonte, secondo cui una compagnia internazionale americana che commercia in banane avrebbe corrotto funzionari e uomini politici anche in Italia, l'interrogante chiede di conoscere:

1) se siano state svolte indagini, e quali, per accertare la fondatezza delle accuse;

2) se siano state svolte indagini per accertare se le predette compagnie hanno avuto, dal 1972 ad oggi, particolari benefici dalle nostre autorità di Governo e dall'Amministrazione;

3) quali siano i risultati di dette indagini;
4) se non si ritenga di dover portare a conoscenza dell'opinione pubblica i risultati degli accertamenti, compiuti a suo tempo dalla Guardia di finanza, a proposito dello « scandalo petrolifero ».

(4-4376)

ENDRICH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando si provvederà all'aumento delle pensioni degli ingegneri.

Detto aumento — tante volte promesso e sempre rimandato — è reso indispensabile, urgente ed indifferibile da evidenti ragioni d'indole economica e da motivi di dignità umana: basti dire che le vedove degli ingegneri liberi professionisti percepiscono una pensione di 35.000 lire mensili.

(4-4377)

CIPELLINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritiene di dover intervenire al fine di obbligare l'Amministrazione provinciale di Cuneo a rispettare le norme che regolano l'uso degli esplosivi nelle cave.

Infatti, l'Amministrazione provinciale di Cuneo, proprietaria delle cave di pietrisco « Dormiosa », nel territorio del comune di Roccavione, non ha inteso, fino ad oggi, dare ascolto alle proteste della cittadinanza — in ordine alla violenza delle volate, al mancato preavviso, alla pericolosità per la caduta dei massi nei dintorni ed alla rumorosità dei frantoi a cielo aperto — obbligando l'affittuario all'osservanza delle leggi.

(4-4378)

PINNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio nel quale vengono a trovarsi i marittimi delle navi che attraccano nel porto di Oristano per la mancanza di un posto telefonico pubblico, dell'approvvigionamento idrico, della luce e del servizio antincendi.

Per sapere, altresì, anche in correlazione al fatto che diverse navi scaricano materia-

le infiammabile, se non ritenga urgente ed opportuno:

1) effettuare una visita di controllo per accertare quanto forma oggetto della presente interrogazione;

2) predisporre, d'intesa con la Regione e con il Comune, un programma urgente per dotare il porto delle infrastrutture essenziali, onde garantire l'incolumità dei marittimi e di quanti prestano la propria attività nell'espletamento dei lavori portuali;

3) definire, quanto prima possibile, l'installazione di 2 fanaletti all'imbocco portuale, in modo da agevolare, specie durante la presenza di banchi nebbiosi, l'attracco delle navi.

(4 - 4379)

FERMARIELLO, ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale l'azienda FAR di Casanuovo di Napoli non rispetterebbe la legge sul collocamento e favorirebbe assunzioni di tipo clientelare.

In caso affermativo, si chiede di conoscere quali drastiche misure il Ministro intenda adottare per ripristinare la legalità e colpire eventuali responsabilità.

(4 - 4380)

CANETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che è in corso, nelle scuole di Ventimiglia Alta (Imperia), uno sciopero dei 500 alunni delle elementari, sciopero che si protrarrà per una settimana, con manifestazioni di protesta.

L'astensione dalle lezioni, condivisa dai genitori, è stata determinata dallo stato delle aule, ricavate da un vecchio edificio, che fu già convento ed ospedale: tali aule sono prive di riscaldamento, hanno pavimenti sconnessi, muri grondanti umidità e servizi igienici precari o addirittura inesistenti.

Cinque anni or sono la Giunta municipale assunse una delibera che prevedeva lavori di riparazione e di rifacimento dell'edificio, ma nessun lavoro è mai stato iniziato: da qui lo stato di esasperazione della popolazione, sfociato nello sciopero anzidetto.

L'interrogante fa presente che gli abitanti del popoloso quartiere sono in larga misura lavoratori meridionali immigrati, i quali già sopportano grossi sacrifici, dovendosi recare ogni giorno a lavorare in Francia o nel Principato di Monaco ed abitando in case al limite della fatiscenza.

(4 - 4381)

CANETTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che una vasta zona della Valle Arroscia, in provincia di Imperia — e segnatamente il comune di Armo e la frazione Moano del comune di Pieve di Teco — riceve le trasmissioni televisive in modo saltuario ed imperfetto, a causa dell'assenza di un ripetitore, più volte promesso e mai installato.

Gli utenti dei paesi interessati non ricevono mai il secondo canale televisivo e spesso nemmeno il primo; inoltre, quando le condizioni atmosferiche sono solo leggermente turbate, la ricezione su entrambi i canali diviene pressochè nulla. Tale fenomeno si registra anche in altre località dell'Arroscia e perfino nel capoluogo di Pieve di Teco.

L'interrogante chiede, pertanto, che cosa il Ministero intende fare per eliminare tale deficienza anche in base alla nuova legge sulla RAI-TV.

(4 - 4382)

FERMARIELLO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se non ritenga di dover accogliere la pressante, generale richiesta di potenziare il complesso termale di Castellammare di Stabia, soprattutto attraverso l'insediamento di una struttura industriale per l'imbottigliamento delle acque minerali.

(4 - 4383)

FERRARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare e quali iniziative intraprendere per la normalizzazione dei servizi della Motorizzazione civile e la sistemazione del personale addetto, tuttora in attesa di provvedimenti incentivanti, di aumenti di organico e

di sistemazioni in categorie adeguate al titolo di studio posseduto ed alle mansioni svolte.

Peraltro, l'interrogante rileva che, per quanto attiene alla risoluzione di analoghi problemi del personale, anche per altri Dicasteri sono in corso provvedimenti legislativi e fa, inoltre, presente che il perdurare dello stato di agitazione del personale della Motorizzazione civile aggrava la crisi dei concessionari di autoveicoli e delle auto-scuole.

(4 - 4384)

MARTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

se è informato del fatto che i lavoratori dell'Enel delle provincie di Torino, Cuneo ed Asti, da oltre 10 mesi sono in lotta per una piattaforma integrativa contenente rivendicazioni, sia dei dipendenti elettrici che dell'utenza popolare, così come già ottenuto dai lavoratori del distretto di Torino-Centro;

se gli risulta che la Direzione centrale dell'Enel, al fine di inasprire la vertenza, decise, nel settembre 1974, di bloccare unilateralmente la trattativa e, successivamente, assunse atteggiamenti atti a colpire il diritto di sciopero;

se non ritiene di dover intervenire presso la Direzione generale dell'Enel affinché si giunga ad una sollecita ed equa soluzione della vertenza, tenuto conto che dalla medesima derivano gravi conseguenze e riflessi, non solo per i dipendenti dell'Azienda, ma anche per gli utenti.

(4 - 4385)

SCARPINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che la situazione edilizia al Liceo scientifico di Lamezia Terme (Catanzaro), l'elevata percentuale degli studenti pendolari costretti a sacrifici e disagi notevoli per la stessa composizione delle classi, le disagiate condizioni economiche e sociali della maggioranza degli alunni e la discontinuità didattica dovuta al ritardo nel conferimento degli incarichi di insegnamento in diverse classi sono tra le maggiori cause della mortalità scolastica e della dura selezione operata nell'istituto;

che non sono stati convocati i consigli di classe al fine di discutere la situazione didattica e pedagogica ed i criteri di valutazione da adottare nel corrente anno scolastico in ogni classe, in maniera che « il voto non costituisca un atto univoco, personale e discrezionale dell'insegnante, ma costituisca il risultato d'insieme, di verifica e di sintesi collegiale prevalentemente fondato su una valutazione complessiva della personalità dell'allievo, per cui si deve tener conto dei fattori anche non scolastici, ambientali e socio-culturali che influiscono sul comportamento intellettuale degli allievi »;

che nell'ultimo quinquennio, da circa 120 allievi frequentanti le prime classi, si è pervenuti ai circa 60 alunni che frequentano la 5ª classe dello stesso istituto;

che tutto ciò ha comportato notevoli disagi per le famiglie a causa delle lezioni di ripetizione a pagamento, mentre i corsi di sostegno, da anni sempre richiesti e mai ottenuti, sono diventati operanti solo nel mese di maggio di quest'anno 1975,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro intende prendere perchè tale insostenibile situazione abbia a cessare, tenuto conto della disponibilità dei genitori e degli studenti ad incontrarsi con il collegio dei docenti, con il consiglio di istituto ed eventualmente con altre autorità competenti.

(4 - 4386)

CIPELLINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

se gli risulta che i lavoratori dell'Enel delle provincie di Torino, Cuneo ed Asti sono in lotta, da oltre 10 mesi, per una vertenza integrativa contenente rivendicazioni, sia dei lavoratori elettrici che dell'utenza popolare, così come già ottenuto dai dipendenti del distretto di Torino-Centro;

se gli risulta, inoltre, che la Direzione centrale dell'Enel, al fine di inasprire la vertenza, decise, nel settembre 1974, di bloccare unilateralmente la trattativa;

se non ritiene, pertanto, di convocare le parti, onde giungere ad una sollecita ed equa soluzione della vertenza, tenuto conto

che la medesima provoca gravi conseguenze e riflessi, non solo per i lavoratori dell'azienda, ma anche per gli utenti.

(4 - 4387)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se — a seguito dell'intervenuta sentenza dell'8-15 gennaio 1975 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con la quale è stato riconosciuto il diritto alla stabilizzazione dell'incarico, a norma dell'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ai professori incaricati di insegnamento universitario nelle « scuole a fini speciali » di cui all'articolo 20, terzo comma, lettera a), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che siano in possesso dei requisiti prescritti — intenda adottare gli opportuni provvedimenti per dare esito positivo alle domande di stabilizzazione dell'incarico da tempo presentate in varie università dai docenti in parola, senza che a ciò si debba pervenire a seguito di un contenzioso che non potrebbe non riconoscere il loro buon diritto, che trova pieno fondamento nella lettera e nello spirito della decisione citata.

(4 - 4388)

AVEZZANO COMES. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i primi risultati delle indagini svolte sulla criminosa azione dinamitarda avvenuta sulla terrazza del manicomio giudiziario di Aversa.

Premesso e considerato:

che il ripetersi di tali azioni criminose alla vigilia di ogni competizione elettorale appare per lo meno sospetto;

che gesti di tal genere giovano solo ai propugnatori della teoria degli opposti estremismi ed alle forze eversive della destra reazionaria;

che il caso del nappista Taras presenta ancora molti punti oscuri, che meritano invece di essere esaminati con attenzione, serietà ed obiettività;

che lo scoppio dell'ordigno difettoso è avvenuto alle 2 di notte, mentre l'allarme è stato dato solo alle 7 del mattino successivo;

che il Taras era già noto alla Magistratura in quanto venne già associato a Claudio Carbone e ad altri che avevano preparato gli attentati alle carceri;

che appare per lo meno strano che detti moderni bonzi rimangano regolarmente vittime di ordigni sempre difettosi, quasi a voler eliminare, anche fisicamente, la prova di un piano eversivo che ha senz'altro radici molto più profonde, anche ad altissimi livelli;

che anche il Taras, quasi come il ripetersi di un copione già validamente sperimentato, con nelle tasche alcune banconote da 50.000 del denaro del riscatto Moccia, è un *desperado* salito alla ribalta della cronaca nazionale, guidato certamente da una mente criminale che ha degli obiettivi ben precisi da raggiungere;

che sembra, infatti, che il « cervello » non voglia lasciare in vita i suoi strumenti umani compromessi e pagati per azioni che, sostanzialmente, sono state finora tutte di scarsa consistenza, ma indubbiamente di notevole effetto propagandistico e che giovano palesemente ai pervicaci fautori delle vecchie e smentite teorie sugli opposti estremismi e sul terrorismo,

l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga opportuno disporre tutte le indagini necessarie per chiarire definitivamente la matrice politica del terrorista, dei mandanti e degli ispiratori, fra i quali ultimi non sarà certamente una sorpresa se si scopriranno nomi molto noti che si servono di detti « kamikaze » per teorizzare la necessità di un ordine che non è certamente democratico e per terrorizzare il Paese puntualmente in occasione di viglie elettorali.

(4 - 4389)

MINNOCCI, CAVEZZALI, VIVIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali iniziative il Governo italiano intenda prendere affinché il progetto di Convenzione sull'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, approvato da questa Assemblea il 14 gennaio 1975, venga accolto dal Consiglio dei ministri comunitario e, quindi, sottoposto alla ratifica degli Stati membri.

(4 - 4390)

MINNOCCI, FERRALASCO, LICINI, GATTO Vincenzo, CUCINELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per richiamare la sua attenzione e quella dell'intero Governo italiano sulla Risoluzione n. 593, approvata il 25 aprile 1975 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in ordine alla situazione portoghese, sulla base di una apposita relazione presentata dalla Commissione dei Paesi europei non membri di quell'Assemblea (Doc. 3609).

Gli interroganti sottolineano, in modo particolare, l'opportunità, ed anzi l'esigenza, che il Governo italiano, attraverso il Consiglio di Europa e le altre istanze internazionali competenti, così come attraverso iniziative proprie, segua attentamente gli sviluppi della situazione portoghese e si adoperi con ogni mezzo perchè, come auspica la Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, « cessino in Portogallo gli incidenti e le misure incompatibili con i principi democratici e sia realizzato il programma iniziale del 25 aprile 1975 del Movimento delle Forze armate, il quale prevede che l'autorità suprema dovrà essere esercitata da un'assemblea liberamente eletta e che l'indipendenza giudiziaria, così come le libertà di parola, di pensiero, di riunione e d'associazione siano riconosciute e garantite ».

La ricordata Risoluzione n. 593 conclude « esprimendo la speranza che venga presto il momento in cui i rappresentanti liberamente eletti del popolo portoghese approvino una nuova Costituzione democratica, la quale riconosca, fra l'altro, come principi fondamentali, la libera elezione di un Parlamento pienamente sovrano e la preminenza del diritto, ed in particolare il rispetto dei diritti dell'uomo, col che verrà aperta la strada all'adesione del Portogallo al Consiglio d'Europa ».

Gli interroganti sono convinti che un attivo interessamento dei Governi europei, operanti sia congiuntamente che singolarmente, e decisi a prendere tutte le iniziative opportune per incoraggiare le autorità portoghesi nel senso sopra indicato, potrà dare un contributo decisivo alla definitiva affermazione della democrazia in Portogallo.

(4 - 4391)

NENCIONI, PLEBE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già 3 - 1543).

(4 - 4392)

PITTELLA, CORRETTO, BLOISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già 3 - 1395).

(4 - 4393)

PITTELLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — (Già 3 - 1113).

(4 - 4394)

TERRACINI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere se intenda dare esecuzione al disposto della legge 2 febbraio 1939, n. 467, e precisamente al suo articolo 11, il quale stabiliva e stabilisce che « con decreto da emanarsi sarà provveduto all'ordinamento dei servizi della Discoteca di Stato », la quale, fino ad oggi e da ben 36 anni, viene retta in base ad ordini di servizio interni, e ciò anche in considerazione del progressivo notevole estendersi dei compiti e delle attività che nel frattempo detta Discoteca ha realizzato, tanto da far fondatamente pensare che forse si debba ad essa dedicare una nuova legge con la quale, fra l'altro, le venga riconosciuta un'autonomia funzionale, tenendo conto del patrimonio che è venuto mano a mano costituendosi in conseguenza delle attività alle quali ha dato grande impulso ed in analogia a ciò che in tale campo si è fatto in numerosi Paesi stranieri.

(4 - 4395)

BUCCINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che, più volte, è stata sollecitata agli organi competenti l'installazione del ripetitore per il secondo canale televisivo nella Valle del Sagittario (L'Aquila), per permettere agli abitanti dei paesi ivi ricadenti, fra cui Colicchio, di avere una buona ricezione agli apparecchi;

che gli abitanti dei detti centri minacciano di non corrispondere il canone e che, in parte, non hanno partecipato alla recente consultazione elettorale;

che il costo per permettere la ricezione del secondo canale non è eccessivo, dal momento che appaiono possibili aggiustamenti tecnici dell'impianto già esistente;

che, in ogni caso, appare giusto appagare le legittime richieste dei cittadini interessati,

l'interrogante chiede di conoscere quali concrete iniziative il Ministro intenda prendere perchè gli organi tecnici della RAI-TV provvedano ad assicurare nella zona indicata la ricezione televisiva del secondo canale.

(4 - 4396)

MURMURA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le notizie di stampa circa considerevoli depositi bancari all'estero delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL ed UIL e per sapere se tali trasferimenti di valuta siano avvenuti nel rispetto delle leggi.

(4 - 4397)

MURMURA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intenda provvedere all'indispensabile potenziamento degli uffici del Provveditorato alle opere pubbliche e del Genio civile di Catanzaro, le cui carenze di personale hanno ormai conseguito limiti intollerabili e paurosi, tali da impedire e bloccare ogni possibilità operativa nel settore.

(4 - 4398)

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 19 giugno 1975**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 19 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Elezione di un senatore segretario.

II. Votazione del disegno di legge:

MEDICI ed altri. — Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (1481).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. TAMBRONI ARMAROLI ed altri. — Proroga della legge 18 marzo 1968, n. 294, concernente la determinazione dei premi dovuti all'INAIL dagli artigiani senza dipendenti (1237).

2. CARRARO e FOLLIERI. — Disciplina del condominio in fase di attuazione (598).

IV. Discussione di disegni di legge di ratifica di trattati internazionali.

Ratifiche all'ordine del giorno

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961 (1790).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970 (1808) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 21,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari